

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 8 MAGGIO 2000

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 19

S O M M A R I O

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 14 APRILE 2000 - N. 9746 Approvazione ai sensi dell'art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica presso l'Università degli Studi di Pavia	[2.2.1] 1033
---	---------------------------------------

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 1999 - N. 6/47207 Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale.	[5.2.0] 1036
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49527 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Opere pubbliche e Protezione Civile (ordinanza ministeriale n. 3027 del 18 dicembre 1999) - 25° provvedimento	[2.1.0] 1036
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49528 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Attività produttive (l. 11 maggio 1999, n. 140) - 28° provvedimento	[2.1.0] 1036
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49529 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 30/91) - 24° provvedimento	[2.1.0] 1037
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49530 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (l. 39/99) - 23° provvedimento	[2.1.0] 1037
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49531 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione e Lavoro (l. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7) - 20° provvedimento	[2.1.0] 1038
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49532 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Enti locali (l. 97/94) - 19° provvedimento	[2.1.0] 1038
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49533 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 423/98, art. 1, comma 3) - 18° provvedimento.	[2.1.0] 1039
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49534 Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Opere pubbliche (l. 345/97) - 17° provvedimento	[2.1.0] 1039

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49535	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 36, settimo comma-quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari generali - 2° provvedimento	1040
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49536	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Interventi sociali (POM 940030/I/3) - 26° provvedimento	1040
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49537	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Interventi Sociali (POM 940029/I/3 - Asse 4) - 27° provvedimento	1041
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49538	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Opere pubbliche e Protezione civile (l. 267/98; l. 226/99) - 16° provvedimento	1041
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49539	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza: legge 208/1998 - 29° provvedimento	1043
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49540	[1.4.1]
Approvazione dei requisiti di conformità per l'istituzione dell'Albo dei Service Provider fornitori della <i>extra-net</i> della rete regionale lombarda secondo quanto previsto dal programma Lombardia Integrata di cui alla d.g.r. dell'1 marzo 2000 n. 48790	1044
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49602	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO) fg. 63 mapp. nn. 113-114-135-137 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista per la pratica dello sci alpino denominata «Fochino», sistemazione pista «De la Mota» e «Dosal» e opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco da parte della SIVAL s.p.a	1052
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49603	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (SO) fg. 3 mapp. nn. 78-94-95-80-96 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di stazione meteorologica in loc. Prà Campo da parte della soc. Micros s.r.l.	1053
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49604	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata (SO) fg. 6 mapp. nn. 262-264-272-270-267-266-200-193-199-198-191-401-196-195-188-142-144-91-92 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Presteit-Pom» da parte della sig.ra Pozzi Elisabetta	1054
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49605	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO) fg. 10 mapp. nn. 835-840, fg. 13 mapp. nn. 262-263-264-267-268 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei Maggenghi siti in loc. Viez e pavimentazione strada di Bello da parte dei sigg. Rossi Carlo e Foppoli Francesco Andrea	1054
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49606	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nei comuni di Varenna (LC) mapp. 991-995-996-997-998-999-1000-1001 e Esino Lario (LC) mapp. 1949 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale per miglioramento e valorizzazione delle superfici agro-forestali nelle loc. Monte Fopp e Ortanella da parte della comunità montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera	1055
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49607	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO) fg. 15 mapp. nn. 247-248-275-276 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione edificio residenziale da parte del sig. Saligari Alessandro	1056
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49608	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Talamona (SO) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale ai sensi d.g.r. n. 19653/87 da parte della sig.ra Duca Angela	1057
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49609	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 41 mapp. nn. 174, 247, 248, 115, 187, 88, 89, 90 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico denominata «Teola-Pianoni Bassi» da parte della soc. Mottolino s.p.a	1057
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49610	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. 7 mapp. nn. 79-80-81-82, fg. 4 mapp. n. 16 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada d'accesso e ristrutturazione fabbricato loc. Pozzacher da parte del sig. Antonioli Mauro	1059
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49611	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monte Isola (BS) fg. 11 mapp. n. 40 dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato da parte del sig. Archetti Elmo	1059

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49612	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Lavenone (BS) fg. 14 mapp. nn. 1417-1585-1595-1591-1610-1594-843-520-527-515 dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada consorziale tratto Passo Croce-Malga Piazzole-Malga Selva da parte del sig. Dusina Pietro presidente del consorzio della strada	1060
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49613	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore (BS) fg. 7 mapp. nn. 3301-3375-3457-4143-3837, fg. 10 mapp. 3458-4064-3895-3891-3890-2201-3889-2129-2127 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea BT 380V in cavo aereo loc. Camarozzi da parte dell'ENEL esercizio Brescia	1061
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49614	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Manerba del Garda (BS) fg. 9 mapp. nn. 3101-3082 dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione con ampliamento di fabbricato di civile abitazione da parte della soc. La Torretta di Collini Giulia & C.	1062
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49615	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Sondalo (SO) fg. 13 mapp. nn. 61-63-64-65 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la regimazione idraulica valle Salviole in loc. Rosumia da parte del comune	1063
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49616	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO) fg. 30 mapp. nn. 147-145 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e risanamento igienico conservativo edificio esistente da parte del sig. Strambini Piero	1063
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49617	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Santa Margherita Staffora (PV) fg. 32 mapp. nn. 42-43-44-45-46-32-33-34 dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di vasche per la raccolta di acqua per rifornimento elicotteri antincendio da parte della Comunità Montana Oltrepò Pavese	1064
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49618	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Esino Lario (LC) fg. 8 mapp. nn. 2547-3208 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto in sotterraneo 380/220V in loc. Bivio di Cainallo da parte dell'ENEL zona di Lecco	1065
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49619	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nei comuni di Carenno (LC) fg. 9 mapp. nn. 1398 e 1395 e Torre de Busi fg. 6 e 3 mapp. 78 dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per posa di cavalletti panoramici per la realizzazione di percorso geologico in loc. Monte Tesoro nel comune di Carenno e in loc. Zanelli nel comune di Torre de' Busi da parte della comunità montana Valle San Martino	1066
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49620	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Esino Lario (LC) mapp. nn. 2621 e 4076 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato loc. Passo del Cainallo da parte dei sigg. Lillia Luigi e Nogara Carmen	1066
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49621	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Postalesio (SO) fg. 2 mapp. nn. 4-8 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale tra le loc. Alpe Calbio e Alpe Colina e le loc. Alpe Colina e Valle Aperta da parte del sig. Libera Alberto	1067
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49622	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Incudine (BS) fg. 23 mapp. nn. 14-15-18-19-20-21-26-29-30-34-37-40-42-46-52-86-87-89 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione strada comunale e costruzione nuovo tratto da parte del comune	1068
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49623	[5.1.3]
Stralcio dell'area ubicata nel comune di Teglio (SO) fg. 11 mappali nn. 182-196-199-205-184-210-31-254-88-87-201-203-180-77-252-253-211-186-194-218-250-192-190-188-25-283-174-273-84-282-287-81-294-35-37-40-43-26-27-249-69-70-71-72-36-175-296-297-24-13-154-168, fg. 14 mappali nn. 164-171-342-170-163-336-341-182-173-179-172-175-181 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per completamento della strada forestale della Corna Marinella da parte del sig. Valli Mario	1069
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49625	[3.1.0]
Estinzione ai sensi dell'art. 4 comma 33 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 dell'IPAB «Coniugi Villa» con sede in San Genesio ed Uniti (PV)	1070
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49626	[3.1.0]
Estinzione ai sensi dell'art. 4 comma 33 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 dell'IPAB ex ECA «Pia casa d'industria» di Pavia	1070
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49629	[3.1.0]
Riconoscimento di attivazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 l. 833/78 presso il «Centro Girola» della Fondazione Don Carlo Gnocchi, via Girola, 30 - Milano	1070
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 - N. 6/49640	[5.4.0]
Approvazione del calendario venatorio 2000/2001. L.r. 16 agosto 1993, n. 26, art. 40, comma 5	1070

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 – N. 6/49650	[5.3.0]	
Attuazione del progetto comunitario – Educazione ambientale e comunicazione: progetto di coproduzione tra Regione Lombardia – Regioni forti d'Europa – RAI e realtà televisive «federaliste» europee – Approvato con d.g.r. n. 41172/99		1072
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 – N. 6/49651	[5.3.0]	
Attività internazionali inserite nel programma della manifestazione Expo Scuolambiente (Desenzano del Garda 10/17 maggio 2000)		1074
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 – N. 6/49653	[5.3.3]	
Apertura dei termini per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della Provincia di Milano collegati alla rete a gas A.E.M. – Approvazione dei criteri e delle procedure		1075
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 APRILE 2000 – N. 6/49686	[5.2.0]	
Comuni di Roncadelle, Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Travagliato, Ospitaletto e Cazzago S. Martino (BS) – SS n. 11 «Padana Superiore» – Progetto esecutivo dei lavori di costruzione della variante agli abitati da Urago d'Oglio (S.S. n. 469) a Brescia (Tangenziale Sud). I Lotto – Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato		1085
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2000 – N. 6/49723	[4.3.2]	
Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote latte assegnate alla Lombardia ai sensi dell'art. 1, comma 21 della l. 118/99 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario»		1087
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 APRILE 2000 – N. 6/49724	[4.3.2]	
Attuazione legge n. 79 del 7 aprile 2000 con modifiche ed integrazioni ai propri provvedimenti n. 6/48869 dell'1 marzo 2000 «Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote assegnate alla Lombardia ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 8 e n. 6/48870 dell'1 marzo 2000». Indicazioni operative per i trasferimenti di quote latte da parte dei produttori operanti in Lombardia ai sensi dell'art. 1 comma 6 del d.l. 4 febbraio 2000, n. 8		1089

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

CIRCOLARE REGIONALE 19 APRILE 2000 – N. 23	[5.1.2]	
Direzione Generale Formazione e Lavoro – Legge 11 gennaio 1996, n. 23 art. 4, Predisposizione Piano anno 2000 di attuazione del secondo triennio 1999/2001 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica		1092
COMUNICATO REGIONALE 26 APRILE 2000 – N. 101	[3.1.0]	
Comunicato dell'Assessore alla Famiglia e Politiche Sociali Maurizio Bernardo – Protocolli d'Intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli Oratori		1093
COMUNICATO REGIONALE 26 APRILE 2000 – N. 102	[5.1.3]	
Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile – Incarichi di collaudo assegnati il 28 marzo e il 17 aprile 2000		1095

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 17 APRILE 2000 – N. 9919	[3.1.0]	
Direzione Generale Formazione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. scuola materna asilo infantile Provvidenza con sede in via G. Garibaldi 30, Miradolo Terme (PV), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'Ente della personalità giuridica di diritto privato		1096

F) ATTI DEI DIRIGENTI DI SERVIZIO

DECRETO DIRIGENTE SERVIZIO GIUNTA REGIONALE 1 GENNAIO 2000 – N. 1	[5.2.2]	
Ordinanza n. 1/2000 del Servizio STAP di Como: sicurezza della navigazione nelle acque antistanti i pali di ormeggio della gestione governativa lago di Como nel canale dell'Isola Comacina		1097

B) DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR2000011]

[2.2.1]

D.P.G.R. 14 APRILE 2000 - N. 9746

Approvazione ai sensi dell'art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica presso l'Università degli Studi di Pavia

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 «Nuovo ordinamento delle autonomie locali»;

Vista la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma»;

Vista la d.g.r. del 18 giugno 1999 n. 6/43753, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 12 luglio 1999, Serie ordinaria n. 28, con la quale è stato promosso l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica presso l'Università degli Studi di Pavia;

Visto il d.p.g.r. del 6 luglio 1999, n. 34313 di delega di firma all'Assessore alla Trasparenza e Cultura, Avv. Marzio Tremaglia di atti di competenza del Presidente della Giunta Regionale, in relazione alla l.r. 15 maggio 1993 n. 14 «Disciplina delle procedure per gli accordi di programma», per l'Accordo di programma di cui alla d.g.r. del 18 giugno 1999 n. 6/43753;

Vista la d.g.r. del 13 dicembre 1999, n. 6/47046 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di programma;

Vista la d.g.r. del 7 aprile 2000, n. 6/49422 di presa d'atto delle modifiche apportate all'ipotesi di Accordo di programma;

Rilevato che in data 3 marzo 2000, i rappresentanti della Regione Lombardia, Assessore alla Trasparenza e Cultura, Marzio Tremaglia, dell'Università degli Studi di Pavia, Rettore, Roberto Schmid, della Provincia di Pavia, Assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione Professionale Delio Todeschini, del Comune di Pavia, Assessore alla Cultura Eligio Gatti, hanno sottoscritto l'Accordo di programma avente ad oggetto la realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica presso l'Università degli Studi di Pavia;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 della l.r. 14/1993, l'Accordo di programma sottoscritto deve essere approvato dal Presidente della Giunta Regionale;

Dato atto che l'Accordo di programma di cui trattasi è rispondente alle finalità previste dalla citata d.g.r. n. 6/43753/1999;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Tutto ciò premesso:

Decreta

Art. 1 - Si approva, ai sensi dell'art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 e per gli effetti di cui al comma 4 del medesimo articolo, l'Accordo di programma sottoscritto a Bergamo in data 3 marzo 2000 dalla Regione Lombardia, dall'Università degli Studi di Pavia, dalla Provincia di Pavia, dal Comune di Pavia, avente ad oggetto la realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica presso l'Università degli Studi di Pavia, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - Si dispone, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14/1993, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. Il Presidente
l'assessore alla Trasparenza e Cultura:
Marzio Tremaglia

ACCORDO DI PROGRAMMA

(ai sensi dell'art. 27 della l. 8 giugno 1990, n. 142 e della l.r. 15 maggio 1993, n. 14)

per la realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica presso l'Università degli Studi di Pavia

tra

la Regione Lombardia, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, qui rappresentata dall'Assessore alla Trasparenza e Cultura, Marzio Tremaglia, delegato al presente atto dal Presidente della Giunta Regionale, Roberto Formigoni con decreto del 6 luglio 1999, n. 34313;

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, n. 65, qui rappresentata dal Rettore, Roberto Schmid;

la provincia di Pavia, con sede in Pavia, piazza Italia n. 2, qui rappresentata dall'Assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione Professionale, Delio Todeschini, delegato al presente atto dal Presidente della Provincia, Silvio Beretta, con nota del 9 novembre 1999, n. 31223;

il comune di Pavia, con sede in Pavia, p.zza Municipio n. 2, qui rappresentato dall'Assessore alla Cultura, Eligio Gatti, delegato al presente atto dal Sindaco, Andrea Albergati, con nota del 2 dicembre 1999;

premessi

- che la Regione Lombardia promuove lo sviluppo e il coordinamento dei musei di enti locali o di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale, in coerenza con il disposto del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 7, della l.r. 12 luglio 1974, n. 39, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 47 e del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 1 cc. 3 e 4 e artt. 148, 152 e 153;

- che la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Pavia in data 20 maggio 1998 hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti nella quale hanno espresso il loro comune interesse alla realizzazione del «Parco dei Musei Scientifici», destinato a diventare un nodo del più ampio sistema museale lombardo;

- che in data 9 marzo 1999 tra l'Università degli Studi di Pavia e l'ENEL è stata sottoscritta una convenzione per la cessione in comodato dell'intera collezione museale ENEL all'Università;

- che tale collezione ha arricchito in modo cospicuo e sostanziale le raccolte storiche dell'Ateneo pavese, che documentano le origini degli studi in materia di elettricità e magnetismo, e quelle avviate in anni più recenti dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell'Ateneo stesso allo scopo di descrivere le tappe più significative dell'evoluzione storica di questo settore dell'ingegneria;

- che l'Università degli Studi di Pavia intende adottare soluzioni finalizzate alla piena valorizzazione e pubblica fruizione delle sue raccolte e che pertanto ha proposto alla Regione Lombardia la realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica, quale sede adeguata all'esposizione di tali collezioni;

- che il Museo in questione per la ricchezza delle collezioni e per la peculiarità, anche storica, degli esemplari, si connoterà come istituzione prestigiosa di valenza nazionale e potrà competere, nel settore della tecnica elettrica, con analoghi musei d'Europa;

- che la realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica costituisce la prima fase della realizzazione del «Parco dei Musei Scientifici», che avverrà per stadi successivi;

- che il piano di interventi proposto dall'Università degli Studi di Pavia è stato ritenuto meritevole di sostegno da parte della Provincia di Pavia e da parte del comune di Pavia, in quanto strumento di promozione culturale della città e del territorio;

- che il progetto di costruzione del Museo della Tecnica Elettrica rientra nel Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio della Provincia di Pavia;

- che la partecipazione del comune di Pavia alla realizzazione del progetto garantisce inoltre un essenziale apporto per la migliore soluzione dei problemi urbanistici, viabilistici e infrastrutturali;

- che la realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica comporta una spesa presunta di L. 7.500.000.000 (IVA compresa, nella misura stabilita per legge);

- che le parti contraenti - ritenendo opportuno adottare soluzioni e modalità di intervento integrate per la definizione e l'attuazione di opere rispondenti ai criteri e agli obiettivi individuati dalla Regione Lombardia, nonché alle esigenze e alle aspettative dell'Università degli Studi di Pavia, della Provincia di Pavia e del comune di Pavia - hanno individuato negli strumenti della programmazione negoziata, ed in particolare nell'Accordo di programma previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e recepito e disciplinato dalla legge regionale 15 maggio 1993, n. 14, il più efficace strumento attuativo delle rispettive volontà;

- che con d.g.r. del 18 giugno 1999, n. 43753, è stato promosso un Accordo di programma tra la Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Pavia, la Provincia di Pavia e il co-

mune di Pavia per la realizzazione del Museo della Tecnica Elettrica presso l'Università degli Studi di Pavia;

– che tutti gli impegni finanziari sono assunti nei limiti delle norme e delle disponibilità di bilancio dei singoli enti.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti interessati all'Accordo di programma, come sopra individuati

si conviene e si stipula quanto segue

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

2. Oggetto dell'Accordo

2.1 Costituisce oggetto del presente Accordo di programma la realizzazione degli interventi e delle opere descritte al successivo punto 3.

2.2 Il presente Accordo di Programma definisce il piano dei finanziamenti e la tempistica degli interventi – come meglio precisati negli allegati a questo Accordo rispettivamente sotto le lettere A e B – ed individua i soggetti tenuti alla realizzazione degli interventi stessi e alla erogazione dei finanziamenti necessari.

2.3 Il presente Accordo di programma prevede inoltre gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all'attuazione dell'Accordo dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell'insieme delle opere e degli interventi programmati. Prevede altresì i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l'adempimento delle rispettive obbligazioni.

In particolare, i tempi degli adempimenti ed i relativi procedimenti sono descritti nel cronogramma delle attività allegato al presente Accordo sotto la lettera B.

3. Descrizione degli interventi

Gli interventi e le opere interessate dal presente Accordo di programma riguardano quanto descritto e illustrato negli allegati di cui alla lettera C al medesimo Accordo.

4. Progettazione, realizzazione e gestione degli interventi

La progettazione e la gestione degli interventi descritti al precedente punto 3 saranno di competenza dell'Università degli Studi di Pavia.

5. Previsioni dei costi e piano dei finanziamenti degli interventi

5.1 Il costo stimato per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Accordo ammonta a complessive L. 7.500.000.000 (IVA compresa nella misura stabilita per legge).

5.2 Per la copertura del costo come sopra indicato le parti contraenti assumono a proprio carico i finanziamenti nella misura di seguito precisata:

a) la Regione Lombardia con d.g.r. del 18 dicembre 1998, n. 40485 ha assegnato un contributo pari a L. 500.000.000 a favore dell'Università degli Studi di Pavia sulla l.r. 10/1997, per il Progetto «Da Volta al 2000: ipotesi per un museo della tecnologia elettrica»; si impegna inoltre ad intervenire con un finanziamento di L. 5.500.000.000 a favore della medesima Università, riservandosi di individuare successivamente, a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2000-2002 e sulla base di quanto ivi previsto, le specifiche fonti finanziarie e le relative modalità di erogazione;

b) l'Università degli Studi di Pavia ha deliberato l'impegno di L. 500.000.000. sul bilancio per l'esercizio 1999;

c) la Provincia di Pavia renderà disponibile la somma di L. 200.000.000. a favore dell'Università degli Studi di Pavia utilizzando i fondi dell'avanzo di amministrazione relativi al bilancio per l'esercizio 2000, impegnandosi a integrarla successivamente nel corso dell'anno 2001, fino a raggiungere la somma complessiva di L. 500.000.000;

d) il comune di Pavia renderà disponibile la somma di L. 500.000.000. a favore dell'Università degli Studi di Pavia, sul bilancio per l'esercizio 2000.

6. Ulteriori obblighi dei contraenti

6.1 L'Università degli Studi di Pavia, la Regione Lombardia, la Provincia e il comune di Pavia si impegnano ad individuare l'assetto giuridico ed organizzativo dell'erigendo Museo.

6.2 L'Università di Pavia si impegna ad acquisire i pareri e i nullaosta vincolanti per la realizzazione del progetto, ed in particolare:

– approvazione C.T.A. del Provveditorato OO.PP. per la Lombardia;

– nullaosta VV.F. e A.S.L.;

– nullaosta della Commissione Provinciale pubblico spettacolo.

6.3 L'insieme degli impegni assunti dai contraenti costituisce un unico contesto di obbligazioni che le parti si impegnano ad adempiere secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Accordo di programma.

6.4 La realizzazione solo parziale o il ritardo nella esecuzione degli interventi di cui all'art. 3 del presente Accordo non potranno comunque determinare il venir meno degli obblighi assunti dalle parti sottoscriventi.

7. Integrazioni e varianti

7.1 I contraenti si riservano la facoltà di integrare, direttamente o attivando opportuni accordi con altri enti, gli impegni finanziari sopra previsti con ulteriori risorse finalizzate all'ampliamento delle opere previste e/o alla realizzazione di opere non indicate nel progetto di massima, ma che si rendessero necessarie a seguito di acquisizione di pareri o di Nulla Osta vincolanti.

7.2 Eventuali varianti al presente Accordo non sostanziali e che non comportino mutamenti degli impegni di spesa saranno valutate in sede di Collegio di Vigilanza e previa istruttoria tecnica da parte della Segreteria del Collegio stesso e potranno essere autorizzate con approvazione unanime da parte dei membri del Collegio di Vigilanza.

8. Collegio di Vigilanza

8.1 Il Collegio di Vigilanza è costituito dall'Assessore alla Trasparenza e Cultura della Regione Lombardia, dal Rettore dell'Università degli Studi di Pavia, dal Presidente della Provincia di Pavia, dal Sindaco del comune di Pavia – o da loro delegati – e sarà presieduto dall'Assessore alla Trasparenza e Cultura della Regione Lombardia.

8.2 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di programma;

b) individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati anche riuniti in Conferenza di Servizi, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;

d) dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo;

e) disporre gli interventi sostitutivi in caso di inadempimento;

f) applicare, in caso di inadempimento, le sanzioni previste al punto 9 del presente Accordo.

8.3 Al Collegio di Vigilanza competerà altresì l'approvazione delle eventuali modifiche non sostanziali del programma degli interventi previsti dal presente Accordo.

8.4 Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del Presidente entro 30 gg. dall'efficacia dell'Accordo, definirà l'organizzazione e le modalità per il proprio funzionamento.

9. Sanzioni

9.1 Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontrasse che i soggetti attuatori dell'Accordo non adempiano – per fatto proprio e nei tempi previsti – agli obblighi assunti, provvederà a:

a) contestare l'inadempienza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

b) disporre, una volta decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l'esecuzione delle inadempienze.

9.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete, comunque l'immediata ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.

9.3 Nel caso in cui la gravità dell'inadempimento sia tale da compromettere – definitivamente l'attuazione dell'Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.

10. Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 8, punto 2, lettera d), sarà di competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente sarà quello di Milano.

11. Verifiche

Il presente Accordo di programma sarà soggetto a verifiche periodiche, anche finalizzate ad un aggiornamento, da parte dei soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifestassero nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qualvolta lo riterrà necessario o ne riceverà richiesta scritta da uno dei soggetti attuatori.

12. Sottoscrizione, effetti e durata

12.1 Ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore da questi autorizzato, con gli effetti previsti dall'art. 6 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14.

12.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

12.3 La durata del presente Accordo di programma è stabilita in anni tre dall'approvazione.

12.4 È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del Decreto di approvazione dell'Accordo di programma.

13. Documenti allegati

Al presente Accordo di programma sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso:

- A) Piano dettagliato dei finanziamenti suddivisi per ente sottoscrittore.
- B) Cronogramma delle attività previste dal progetto.
- C) Progetto preliminare con elenco degli allegati e degli elaborati grafici.

L'assessore alla Trasparenza e Cultura
della Regione Lombardia:
Marzio Tremaglia

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Cultura della Regione Lombardia:
Pietro Petraroia

Il Rettore dell'Università degli Studi di Pavia:
Roberto Schmid

Il Direttore amministrativo dell'Università di Pavia:
Giovanni Bignamini

L'assessore alla Cultura, Istruzione e Formazione
Professionale della provincia di Pavia:
Delio Todeschini

L'assessore alla Cultura del comune di Pavia:
Eligio Gatti

La Direttrice dei Civici Musei di Pavia:
Donata Vicini

_____ • _____

ALLEGATO A

Piano dettagliato dei finanziamenti suddivisi per ente sottoscrittore (in milioni di lire)

	Anno 1998	Anno 1999	Anno 2000	Anno 2001
Finanziamento Regione Lombardia	500 (l.r. 10/97)		2.750*	2.750*
Finanziamento provincia di Pavia			200	300
Finanziamento comune di Pavia			500	
Finanziamento Università degli Studi di Pavia		500		
Finanziamenti di altri soggetti pubblici e privati (ancora da reperire)				
Totale	500	500	3.450	3050

* Le specifiche fonti finanziarie e le relative modalità di erogazione saranno individuate successivamente all'approvazione del bilancio pluriennale 2000-2002, sulla base di quanto ivi previsto.

_____ • _____

ALLEGATO B

Cronogramma delle attività previste

1. Progetto preliminare (ottobre 1999)
2. Progetto definitivo (febbraio 2000)
3. Progetto esecutivo (maggio 2000)
4. Aggiudicazione gara d'appalto (ottobre 2000)
5. Inizio lavori (novembre 2000)
6. Conclusione lavori (aprile 2002).

_____ • _____

ALLEGATO C

Progetto preliminare con elenco degli allegati e degli elaborati grafici (omissis).

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2000012]

[5.2.0]

D.G.R. 22 DICEMBRE 1999 – N. 6/47207

Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

– di adottare il «Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale» quale documento di riferimento per la progettazione e valutazione di iniziative riguardanti il tema dei percorsi ciclabili;

– di incaricare l'assessore all'urbanistica e il direttore generale all'urbanistica di assumere gli atti necessari alla sua divulgazione;

– di trasmettere copia della presente deliberazione e del predetto manuale agli enti locali interessati.

Il segretario: Sala

[BUR2000013]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49527

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Opere pubbliche e Protezione Civile (ordinanza ministeriale n. 3027 del 18 dicembre 1999) – 25° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 istitutiva del servizio nazionale della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 3027 del 18 dicembre 1999 del ministro dell'interno – Delegato per il coordinamento della protezione civile, che assegna alla regione Lombardia un contributo pari a L. 1.000.000.000 per i dissesti idrogeologici e i movimenti franosi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1999 nel territorio del comune di S. Caterina Valfurva (SO);

Visto il piano straordinario di interventi urgenti predisposto dalla regione Lombardia ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza citata e approvato con d.g.r. n. 48730 del 29 febbraio 2000;

Vista la nota prot. U1.2000.0007289 del 2 marzo 2000 della direzione generale opere pubbliche a protezione civile, con la quale si chiede di iscrivere in bilancio la somma di L. 1.000.000.000;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, trentunesimo comma, della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 2 è istituito il capitolo 2.2.5266 «Assegnazione statale per i dissesti idrogeologici e i movimenti franosi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1999 nel comune di S. Caterina Valfurva (SO)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000.

Stato di previsione delle spese:

– all'ambito 4, settore 5, obiettivo 4, è istituito il capitolo 4.5.4.2.5267 «Spese per i dissesti idrogeologici e i movimenti franosi verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1999 nel comune di S. Caterina Valfurva (SO)» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000014]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49528

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Attività produttive (l. 11 maggio 1999, n. 140) – 28° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 2° della l.r. 34/78 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 35/78 e dell'art. 22 comma 2° della l.r. 55/86 nonché dell'art. 17 della l.r. 33/91 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 che istituisce il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario il cui limite d'impegno ventennale è di L. 10.000.000.000 a decorrere dal 1999 pari a complessive L. 200.000.000.000;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale dell'industria del commercio e dell'artigianato del 24 novembre 1999 con cui viene ripartita la suddetta somma alle regioni a statuto ordinario stabilendo in L. 45.694.000.000 la quota complessiva spettante alla regione Lombardia;

Visto l'art. 4 del succitato decreto ministeriale che determina in L. 2.284.700.000 la quota che, a partire dal 1999 e per tutta la durata dell'impegno ventennale (fino al 2018), il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasferirà alla regione Lombardia;

Vista la quietanza della tesoreria centrale dello Stato n. 289 del 14 dicembre 1999 che trasferisce a favore della regione Lombardia la somma di L. 2.284.700.000 quale prima annualità dell'impegno ventennale del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativa alle risorse assegnate in conformità delle disposizioni previste dall'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140;

Vista la nota prot. 990742 del 15 marzo 2000 del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato con cui viene rettificata l'indicazione dell'anno 2019 di cessazione dell'impegno ventennale contenuta all'art. 6 del decreto ministeriale del 24 novembre 1999 nell'anno 2018, in quanto la durata del citato impegno decorre dal 1999 al 2018;

Vista la nota R1.2000.1761 del 27 gennaio 2000 della direzione generale attività produttive che richiede l'istituzione degli appositi capitoli al bilancio regionale al fine di iscrivere la suddetta somma;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che il presente atto non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 2 è istituito il capitolo 2.2.5206 «Assegnazioni statali in annualità di durata ventennale a soggetti pubblici e/o privati per interventi di ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune – ventennio 1999/2018 – limite d'impegno 1999/2018 – decorrenza 2000» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.284.700.000;

Stato di previsione della spesa:

– all'ambito 3, settore 5, obiettivo 2, è istituito il capitolo 3.5.2.2.5207 «Contributi statali in annualità di durata ventennale a soggetti pubblici e/o privati per interventi di ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune – ventennio 1999/2018 – limite d'impegno 1999/2018 – decorrenza 2000» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.284.700.000.

2. Di apportare al bilancio pluriennale 2000/2002 le seguenti variazioni:

Quadro di previsione delle entrate:

– al titolo 2 categoria 2 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato» le previsioni di entrata sono incrementate di L. 2.284.700.000 per gli anni 2001 e 2002;

Quadro di previsione delle spese di parte II, tabella relativa a leggi operanti:

– all'obiettivo 3.5.2. «Promozione dell'offerta turistica» la previsione di spesa di investimento riferite a leggi operanti sono incrementate di L. 2.284.700.000 per gli anni 2001 e 2002.

3. Di trasmettere il presente atto al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000015]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49529

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 30/91) – 24° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre con deliberazione della giunta regionale le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la l. 15 gennaio 1991 n. 30 concernente la «Disciplina della riproduzione animale»;

Visto il decreto del ministero delle politiche agricole e forestali – direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali – ex divisione II, prot. n. 23989 del 9 dicembre 1999 che, ravvisata la necessità di provvedere ad un'ulteriore assegnazione per l'attività di tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione dei controlli funzionali da parte delle associazioni provinciali allevatori per l'attività dell'anno 1997, assegna complessivamente alle regioni la somma di L. 3.456.945.000;

Considerato che, con il predetto decreto, si impegna e liquida a favore della regione Lombardia la somma di L. 877.519.000;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di

deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa capitolo 2.2.240 «Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal ministero dell'agricoltura e foreste», è incrementata di L. 877.519.000;

Stato di previsione delle spese:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.1.883 «Contributi alle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per la effettuazione di controlli funzionali del bestiame», è incrementata di L. 877.519.000;

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000016]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49530

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Sanità (l. 39/99) – 23° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, concernente disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998/2000, ed in particolare l'art. 3 che prevede un finanziamento di L. 3.000 miliardi a carico del bilancio dello Stato, per far fronte parzialmente alle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale per gli anni 1995, 1996 e 1997;

Vista la d.g.r. n. 41752 del 5 marzo 1999 con la quale è stata iscritta nel bilancio regionale la somma di L. 310.000.000.000, erogata in acconto a valere sulla disponibilità di L. 2.000 mld., sui L. 3.000 mld. complessivi, come da tabella A richiamata dall'art. 3, comma 4 della citata legge 39/99 ed allegata alla stessa;

Vista la nota prot. n. H1.2000.0017867 del 14 marzo 2000 con cui la direzione generale sanità richiede l'iscrizione nel bilancio regionale della somma di L. 175.649.000.000, a saldo dell'assegnazione di cui alla l. 39/99, in seguito alla nota del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la quale si comunica che con provvedimento del 29 febbraio 2000, n. 0017646 si è provveduto ad erogare, a saldo, alla regione Lombardia l'importo di L. 175.649.000.000 per il parziale ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie degli anni 1995, 1996 e 1997;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, trentunesimo comma, della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.4895 «Assegnazioni statali per il finanziamento parziale delle maggiori occorrenze finanziarie degli enti del servizio sanitario regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997» è incrementata di L. 175.649.000.000;

Stato di previsione delle spese

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1.1.4986 «Contributi per il parziale finanziamento delle maggiori occorrenze finanziarie degli enti del servizio sanitario regionale per gli anni 1995, 1996 e 1997» è incrementata di L. 175.649.000.000;

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000017]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49531

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione e Lavoro (l. 11 gennaio 1996, n. 23, art. 7) – 20° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 2°, della l.r. 34/78 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 35/78 e dall'art. 22 comma 2° della l.r. 55/86 nonché dell'art. 17 della l.r. 33/91 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, in particolare l'art. 7, che prevede l'attivazione e la realizzazione, nell'ambito del sistema informativo del ministero della pubblica istruzione e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, articolata per regioni e autorizza al comma 5, la spesa complessiva di L. 20.200.000.000 da ripartire alle regioni;

Visto il d.m. datato 23 dicembre 1996 – Direzione generale del personale e degli aa. gg. ed amm. vi – con cui a seguito della ripartizione della suddetta somma, assegna alla regione Lombardia l'importo di L. 1.752.934.784 per le finalità sopra descritte;

Vista la nota prot. n. E1.2000.0014880 GM/FL del 25 febbraio 2000 della direzione generale formazione e lavoro che richiede l'istituzione degli appositi capitoli di entrata e uscita nel bilancio di previsione 2000 della citata somma di L. 1.752.934.784;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che il presente atto non è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 1 è istituito il capitolo 2.1.5264 «Assegnazioni statali per l'anagrafe nazionale di edilizia scolastica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.752.934.784.

Stato di previsione delle spese:

– all'ambito 2, settore 5, obiettivo 3, è istituito il capitolo 2.5.3.1.5265 «Contributi statali per l'anagrafe nazionale di edilizia scolastica» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.752.934.784.

2. Di trasmettere il presente atto al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000018]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49532

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Enti locali (l. 97/94) – 19° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane», che istituisce presso il ministero del bilancio e della programmazione economica il fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Vista la deliberazione del CIPE 21 dicembre 1999 con cui viene approvato il riparto del sopracitato fondo per l'anno 1999 disponendo la concessione di un contributo di L. 6.875.000.000 a favore della regione Lombardia;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, trentunesimo comma, della l. 15 maggio 1997 n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.4352 «Assegnazioni dello Stato del fondo nazionale per la montagna» è incrementata di L. 6.875.000.000.

Stato di previsione delle spese:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.7.2.1.4353 «Fondo regionale per la montagna – finanziamento con risorse dello Stato» è incrementata di L. 6.875.000.000;

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio re-

gionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR2000019]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49533

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (l. 423/98, art. 1, comma 3) - 18° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 2° della l.r. 34/78 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 35/78 e dell'art. 22 comma 2° della l.r. 55/86 nonché dell'art. 17 della l.r. 33/91 che consente di disporre con deliberazione della giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la l. 2 dicembre 1998 n. 423 recante «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico»;

Visto in particolare l'art. 1 comma 3 della suddetta legge che autorizza la spesa di L. 391.000.000.000 nel 1998 e stabilisce, tra l'altro, che tale importo sia destinato dal CIPE anche per il finanziamento dei programmi interregionali o azioni comuni adottati da regioni o province autonome;

Vista la delibera CIPE del 19 febbraio 1999 concernente il riparto di fondi relativi all'anno 1998 citati nel suddetto art. 1 comma 3 della legge 2 dicembre 1998, n. 423;

Visto il decreto ministeriale delle politiche agrarie e forestali n. 55657 dell'1 dicembre 1999 che approva il riparto dell'importo di L. 12.000.000.000 alle regioni a statuto ordinario assegnando, per l'anno 1998, alla regione Lombardia la somma di L. 1.263.000.000 per l'attuazione della misura 5 del programma interregionale «Agricoltura e qualità»;

Vista la nota prot. int. n. 136 del 9 marzo 2000 della direzione generale agricoltura con cui si chiede di iscrivere al bilancio regionale la citata somma di L. 1.263.000.000;

Visti gli stati di previsione del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 nonché del bilancio pluriennale;

Verificato da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.5082 «Assegnazioni per la realizzazione della carta pedologica nazionale 1:250.000 - misura 5 - del programma interregionale «Agricoltura e qualità» è incrementata di L. 1.263.000.000.

Stato di previsione della spesa:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.4.2.5083 «Spese per la realizzazione della carta pedologica 1:250.000 - misura 5 - del programma interregionale «Agricoltura e qualità» è incrementata di L. 1.263.000.000.

2. Di trasmettere il presente atto al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49 comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49

comma 4 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000110]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49534

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Opere pubbliche (l. 345/97) - 17° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49 comma 2° della l.r. 34/78 così come modificato dall'art. 1 della l.r. 35/78 e dell'art. 22 comma 2° della l.r. 55/86 nonché dell'art. 17 della l.r. 33/91 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000 n. 4 «Bilancio di previsione 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 ottobre 1997 n. 345 che autorizza, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, la spesa di L. 10.000.000.000 per l'anno 1997 e L. 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000;

Considerato che il ministero dei lavori pubblici con proposta di assetto di bilancio ha operato un taglio di L. 10.000.000.000 sui contributi previsti per l'anno 1999 dalla legge 345/97;

Visti i decreti del ministero dei lavori pubblici prot. 298 del 6 settembre 1999 e prot. 410/div 7° del 19 novembre 1999 che ripartiscono a favore delle regioni e province autonome la somma di L. 20.000.000.000 per l'anno 1998 e L. 10.000.000.000 per l'anno 1999 di cui alla regione Lombardia spettano L. 3.562.174.150 per l'anno 1998 e L. 1.776.997.600 per l'anno 1999 pari a complessive L. 5.339.171.750;

Considerato che con il bilancio di previsione 2000 sono state previste L. 7.000.000.000 al capitolo 4.5.2.2.3152 «Contributi statali per il concorso nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» e al capitolo 2.2.3151 «Assegnazioni statali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati» quindi per un importo superiore rispetto a quanto definitivamente erogato dal ministero dei lavori pubblici pari a una differenza di L. 1.660.828.250;

Ritenuto pertanto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di ridurre il sopra citato stanziamento di L. 1.660.828.250 dei sopra citati capitoli;

Visti gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che il presente atto non è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.3151 «Assegnazioni statali per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati» è ridotta di L. 1.660.828.250.

Stato di previsione della spesa:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.5.2.2.3152 «contributi statali per il concorso nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» è ridotta di L. 1.660.828.250.

2. Di trasmettere il presente atto al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000111]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49535

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, ai sensi dell'art. 36, settimo comma-quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari generali - 2° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 36, VII comma-quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale le variazioni compensative di fondi tra capitoli di spesa riferiti ad oggetti strettamente collegati nell'ambito di una stessa funzione o di uno stesso programma o progetto;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni, che tra l'altro autorizza variazioni compensative tra alcuni capitoli;

Vista la nota prot. n. C1.2000.0016126 del 7 marzo 2000 della direzione generale affari generali, con cui si richiede una variazione compensativa al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 per L. 500.000.000 dal capitolo 1.2.5.1.5053 al capitolo 1.2.5.1.5052;

Considerato che occorre procedere ad una compensazione di fondi tra alcuni capitoli facenti parte del gruppo di capitoli «1.2.5.1.344»;

Visti altresì gli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.5053 «Acquisto e manutenzione apparecchiature ed attrezzature per espletamento attività d'ufficio varie» è ridotta di L. 500.000.000;

Stato di previsione delle spese:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.5.1.5052 «Acquisto e manutenzione arredi» è incrementata di L. 500.000.000;

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini di cui all'art. 36, comma 7-quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000112]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49536

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Interventi sociali (POM 940030/I/3) - 26° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978,

n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la legge regionale 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002»;

Vista la d.g.r. n. 38895 del 9 ottobre 1998 «Trasmissione alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari sociali, ufficio III», di progetti in attuazione della circolare 29 luglio 1998, n. GAB/795/98 concernente le «Disposizioni per la realizzazione del progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale» promosso dal dipartimento affari sociali della presidenza del consiglio dei ministri nell'ambito del POM 940030 I 3 I e POM 940026 I 1»;

Vista la nota prot. n. 189945 del 15 ottobre 1999 del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica avente ad oggetto «Delibera CIPE del 21 marzo 1997 concernente interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997 e 1998 con il concorso del fondo sociale europeo (d.p. 604/1999)», con la quale viene disposto il prelevamento delle sottoindicate somme dal «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - finanziamenti nazionali» per il finanziamento dei seguenti progetti presentati dalla regione Lombardia e rientranti nel POM 940030/I/3:

L. 63.437.500 per il progetto n. 92 (Family Helper),

L. 80.815.000 per il progetto n. 83 (Lombardia Gazebo),

L. 61.717.250 per il progetto n. 82 (dalla dipendenza all'autonomia verso l'orientamento),

per complessive L. 205.969.750, corrispondenti ad una quota parte del contributo nazionale posto a carico del fondo di rotazione, relativamente ai tre progetti citati;

Vista la nota n. 181975 del 9 settembre 1999 del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente ad oggetto: «Trasferimento di contributi comunitari FSE relativo al p.o. min. lavoro «Azioni innovative» ob. 3, 1994/1999, n. 940030/I/3 - codice arinco n. 94.IT.05.016 - progetti PCM-DAS: «I percorsi dell'esclusione sociale» (D:P: 964)», con la quale viene disposto il prelevamento delle sottoindicate somme dal «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - finanziamenti CEE» per il finanziamento dei seguenti progetti presentati dalla regione Lombardia e rientranti nel POM 940030/I/3, sottoprogramma «I percorsi dell'esclusione sociale»:

L. 81.562.500 per il progetto n. 92 (Family Helper),

L. 103.905.000 per il progetto n. 83 (Lombardia Gazebo),

L. 79.350.750 per il progetto n. 82 (dalla dipendenza all'autonomia attraverso l'orientamento),

per complessive L. 264.818.250, corrispondenti ad una quota parte del contributo posto a carico del fondo di rotazione - contributi comunitari -, relativamente ai tre progetti citati;

Vista la nota prot. n. G1.1999.0024063 del 9 novembre 1999 della direzione generale interventi sociali, con la quale si richiede l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per l'iscrizione nel bilancio regionale dei fondi provenienti dal «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - finanziamenti nazionali», per L. 205.969.750, quale quota del contributo nazionale;

Vista la successiva nota prot. n. G1.2000.0004399 del 7 marzo 2000 della direzione generale interventi sociali, con la quale si richiede l'istituzione di appositi capitoli di entrata e di spesa per l'iscrizione nel bilancio regionale dei fondi provenienti dal «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - finanziamenti CEE», per L. 264.818.250, pari al primo anticipo del contributo comunitario;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte delle deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 1 è istituito il capitolo 2.1.5177 «Assegnazioni statali per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 205.969.750;

– al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5255 «Assegnazioni della UE per il cofinanziamento dei progetti nell'ambito del progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 264.818.250;

Stato di previsione delle spese:

– all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1.5178 «Impiego del cofinanziamento nazionale per i progetti nell'ambito del progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 205.969.750;

– all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1.5256 «Impiego del cofinanziamento UE per i progetti nell'ambito del progetto quadro «I percorsi dell'esclusione sociale»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 264.818.250.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000113]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49537

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Interventi Sociali (POM 940029/I/3 - Asse 4) - 27° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002»;

Vista la nota prot. n. 480/99 del 25 febbraio 1999 della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le pari opportunità - con la quale si comunica che il progetto «Coach per centri per anziane/i parzialmente o totalmente autosufficienti» presentato dalla regione Lombardia, finalizzato alla realizzazione di interventi nel quadro del programma operativo multiregionale 940029/I/3 - Asse 4, è stato ritenuto cofinanziabile per un importo di L. 1.016.772.257, di cui L. 457.547.515 dal FSE (45%) e L. 457.547.515 dal fondo di rotazione (45%);

Preso atto che al co-finanziamento della rimanente quota del 10% si provvederà con provvedimento del direttore generale della direzione generale interventi sociali, a valere sul capitolo 2.2.4.1.3932, in attuazione della d.g.r. n. 43079 del 14 maggio 1999;

Vista la nota n. 183192 del 4 ottobre 1999 del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la quale viene disposto il trasferimento a favore della regione Lombardia di contributi comunitari FSE relativi al POM 940029/I/3, per L. 228.773.758, pari al 50% di L. 457.547.515, quale quota posta a carico del FSE;

Vista la nota 183163 del 18 ottobre 1999 del ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la quale viene disposto il versamento a favore della regione Lombardia di L. 228.773.758, pari al 50% di L. 457.547.515, quale contributo della quota nazionale posta a carico del fondo di rotazione per il finanziamento di progetti rientranti nell'ambito del programma operativo multiregionale n. 940029/I/3;

Vista la nota prot. n. G1.1999.0024065 del 9 novembre 1999 della direzione generale interventi sociali con cui si richiede l'istituzione di appositi capitoli per introitare nel bilancio regionale la quota di cofinanziamento statale;

Vista la successiva nota prot. G1.2000.0004446 del 7 marzo 2000 della direzione generale interventi sociali, con la quale si richiede l'istituzione di appositi capitoli per introitare nel bilancio regionale la quota di cofinanziamento comunitario;

Viste le quietanze n. 25 dell'8 ottobre 1999 e n. 30 del 27 ottobre 1999, ciascuna di L. 228.773.758, rispettivamente riguardanti le quote di cofinanziamento comunitaria e statale;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. Di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5145 «Assegnazioni statali per il cofinanziamento del progetto «Coach per anziane/i parzialmente o totalmente autosufficienti»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 228.773.758;

– al titolo 2, categoria 1, è istituito il capitolo 2.1.5175 «Assegnazioni della UE per il cofinanziamento del progetto «Coach per anziane/i parzialmente o totalmente autosufficienti»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 228.773.758;

Stato di previsione delle spese:

– all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1.5146 «Impiego del cofinanziamento statale per il progetto «Coach per anziane/i parzialmente o totalmente autosufficienti»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 228.773.758;

– all'ambito 2, settore 2, obiettivo 4, è istituito il capitolo 2.2.4.1.5176 «Impiego del cofinanziamento UE per il progetto «Coach per anziane/i parzialmente o totalmente autosufficienti»» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 228.773.758.

2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000114]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49538

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Opere pubbliche e Protezione civile (l. 267/98; l. 226/99) - 16° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, secondo comma, della l.r. 25 novembre 1986,

n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000-2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 253 recante disposizioni integrative della legge 183/89;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»;

Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, recante «Interventi urgenti in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 9 che apporta modifiche alla legge 267/98 sopra richiamata;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1 della citata legge 267/98, come sostituito dall'art. 9, comma 1 della l. 226/99, che prevede che le regioni adottino piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

Visto altresì il comma 2 dell'art. 2 della legge 267/98, come modificato dall'art. 9, comma 5 della l. 226/99, che autorizza le regioni ad assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a tre anni, per l'attuazione dei compiti previsti dalla medesima l. 267/98, nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 8 – pari a L. 100.000.000.000 – e nell'ammontare massimo di L. 20.000.000.000;

Visto il comma 2-bis dell'art. 2 della l. 267/98, come aggiunto dall'art. 9, comma 6 della l. 226/99, che dà la facoltà alle regioni di destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista dal richiamato comma 1 dell'art. 8 (L. 100.000.000.000) e fatta salva comunque la destinazione di L. 20.000.000.000 di cui al richiamato comma 2, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico di cui al comma 1-bis dell'art. 1;

Richiamato l'art. 8, comma 1 della legge 267/98 che autorizza la spesa di L. 100.000.000.000 per il 1998 per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'art. 1, comma 1 e per le esigenze di cui all'art. 2, comma 2, demandando ad un successivo provvedimento del comitato dei ministri la ripartizione tra le regioni;

Visto il d.p.c.m. 12 gennaio 1999 che ha ripartito tra le regioni le seguenti somme:

a) L. 78.500.000.000 (al netto di un accantonamento di L. 15.700.000.000) per le attività di individuazione e perimetrazione di cui all'art. 1, comma 1, di cui complessive L. 7.344.491.523 a favore della regione Lombardia, suddivise per L. 7.312.241.064 per il bacino idrografico del Po e per L. 32.250.459 per il bacino idrografico «Fissero-Tataro-Canal Bianco»;

b) L. 18.500.000.000 per le esigenze connesse all'assunzione del personale di cui all'art. 2, comma 2, di cui L. 17.699.925 a favore della regione Lombardia e precisamente per le esigenze del personale tecnico da destinare al bacino idrografico «Fissero-Tataro-Canal Bianco»;

c) L. 1.500.000.000 per le esigenze delle regioni il cui territorio ricade all'interno dei bacini di rilievo nazionale per l'assunzione di personale tecnico di cui all'art. 2, comma 2, di cui L. 367.676.091 a favore della regione Lombardia e precisamente per il personale tecnico da destinare al bacino idrografico del Po;

Vista la d.g.r. n. 42391 del 12 aprile 1999 con la quale sono state effettuate variazioni al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1999 per l'iscrizione dei trasferimenti statali di cui al richiamato d.p.c.m.;

Vista la nota prot. n. U1.2000.0005635 del 18 febbraio 2000 della direzione generale opere pubbliche e protezione civile con cui si richiede una variazione al bilancio regionale al fine di destinare una quota di L. 1.000.000.000, nell'ambito delle

risorse già assegnate, dal capitolo 4.5.4.1.4904 relativo agli interventi di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico al capitolo 4.5.4.1.4905 relativo agli oneri per l'assunzione del personale tecnico preposto agli interventi medesimi, ai sensi del disposto di cui al comma 2-bis dell'art. 2 della l. 276/98;

Ritenuto peraltro opportuno prevedere l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio regionale avente ad oggetto il potenziamento delle strutture tecniche regionali preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, come individuate dall'art. 1, comma 1-bis della l. 267/98, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal nuovo comma 2-bis dell'art. 2 della l. 267/98, introdotto dall'art. 9, comma 6 della l. 226/99;

Ritenuto altresì opportuno adeguare la descrizione del capitolo 4.5.4.1.4905 in conseguenza della modifica dell'art. 2, comma 2 della l. 267/98, apportata con il comma 5 dell'art. 9 della l. 226/99;

Visto il d.p.g.r. n. 3715 del 16 febbraio 2000 «Reiscrizioni alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 di economie di spese con vincolo di destinazione, accertate sui fondi dell'esercizio finanziario 1999, ai sensi degli artt. 50, 70-bis della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, art. 21 della legge 335/76, art. 2, comma V della l.r. 24/99 e conseguenti variazioni da apportare al bilancio di previsione 2000» con cui, tra le altre, sono state reiscritte alla competenza dell'esercizio finanziario 2000 le somme relative al capitolo 4.5.4.1.4904 non impegnate nell'esercizio 1999;

Verificato pertanto che i fondi disponibili per l'anno 2000 sul capitolo 4.5.4.1.4904 consentono di effettuare lo storno, per L. 1.000.000.000, a favore del capitolo da istituire per il potenziamento delle strutture tecniche regionali preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico come individuate all'art. 1, comma 1-bis della l. 267/98;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, trentunesimo comma, della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– la descrizione del capitolo 2.1.4903 «Assegnazioni statali per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato da destinare con priorità all'autorità di bacino del Fissero-Tataro-Canal Bianco e al bacino idrografico del Po» è così modificata «Assegnazioni statali per l'assunzione al personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti di cui alla l. 267/98».

Stato di previsione delle spese:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.5.4.1.4904 «Spese per l'attività di individuazione e di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e per le misure di salvaguardia relative ai bacini di rilievo regionale» è ridotta di L. 1.000.000.000;

– all'ambito 4, settore 5, obiettivo 4 è istituito il capitolo 4.5.4.1.5250 «Spese per il potenziamento delle strutture tecniche preposte alle attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

– la descrizione del capitolo 4.5.4.1.4905 «Spese per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato da destinare con priorità all'autorità di bacino del Fissero-Tataro-Canal Bianco e al bacino idrografico del Po» è così modificata «Spese per l'assunzione di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti di prevenzione del rischio idrogeologico».

2. Di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000115]

[2.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49539

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2000, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 2, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Presidenza: legge 208/1998 - 29° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, così come modificato dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 1978, n. 35 e dall'art. 22, comma 2, della l.r. 25 novembre 1986, n. 55, nonché dall'art. 17 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 che consente di disporre, con deliberazione della giunta regionale, le variazioni al bilancio relative ad assegnazioni dello Stato o dell'Unione Europea di fondi a destinazione vincolata;

Vista la l.r. 15 gennaio 2000, n. 4 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208 «Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse», ed in particolare l'art. 1, comma 1, che ha autorizzato la spesa complessiva di L. 12.200 miliardi per il periodo 1999-2004;

Vista la delibera CIPE del 9 luglio 1998, n. 78 «Riparto risorse di cui all'art. 1, comma 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208» che al punto 2.2. riserva, sulle risorse rinvenienti dalla legge 208/1998 e dalla revoca dell'importo di L. 200 miliardi assegnato al ministero delle comunicazioni a valere sulle risorse recate dalla legge 641/1996, la somma di L. 3.500 miliardi alle intese istituzionali di programma di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29;

Vista la deliberazione CIPE del 6 agosto 1999, n. 135 «Riparto quota di L. 3.500 miliardi di cui al punto 2.2. della delibera n. 70/1998 destinata alle opere di completamento ed agli studi di fattibilità per il Centro-Nord. Modifiche alla delibera n. 52/99 del 21 aprile 1999» che al punto 2.1. ripartisce l'importo di L. 339,5 miliardi tra le regioni del Centro-Nord per le opere di completamento d'interventi infrastrutturali nelle aree depresse di cui, come risulta dalla tabella A allegata alla deliberazione CIPE, L. 17.700.000.000 per iniziative nella regione Lombardia;

Visto altresì l'Allegato 1 della suddetta deliberazione che per il territorio della regione Lombardia elenca le opere da finanziare per i seguenti importi richiesti:

Denominazione	Importo richiesto (in milioni)
Completamento e potenziamento sistema depurativo Nord Milano impianto di Pero - Corpo ricettore fiume Olona	2.000,00
Completamento collettori e impianto di depurazione consortile di Crema - Corpo ricettore lago di Como	1.000,00
Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria FNME Brescia Iseo Edolo	5.200,00
Variante alla SP 19	9.500,00

Vista la quietanza n. 298 del 16 dicembre 1999 della tesoreria centrale dello Stato per un importo di L. 3.102.933.000 a favore della regione Lombardia per i completamenti d'infrastrutture nelle aree depresse;

Vista la richiesta della direzione generale presidenza - servizio programmazione e sviluppo del 21 marzo 2000 prot. n. A1.2000.0012852 per l'istituzione di capitoli per lo stanziamento delle risorse destinate alle intese istituzionali di pro-

gramma per le regioni del Centro-Nord di cui alla delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 135 che ripartisce l'importo di L. 3.102.933.000 in L. 300.000.000 per l'intervento di completamento e potenziamento sistema depurativo Nord Milano, impianto Pero - corpo ricettore fiume Olona; in L. 700.000.000 per il completamento collettori ed impianto di depurazione consortile di Crema - corpo ricettore lago di Como; in L. 1.502.933.000, per l'ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria FNME Brescia-Iseo-Edolo e in L. 600.000.000 per il tratto terminale Sud alla variante SP 19 della provincia di Varese. Nuova strada di collegamento Legnano-Rescaldina, tra la via Saronnese (SS 527) e via Olona di Rescaldina;

Visti altresì gli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente del servizio bilancio e ragioneria la regolarità dell'istruttoria e delle proposte di deliberazioni sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 31 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2000 le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle entrate:

– al titolo 2, categoria 2 è istituito il capitolo 2.2.5270 «Assegnazione statale per opere di completamento e potenziamento del sistema depurativo Nord - Milano, impianto di Pero - corpo ricettore fiume Olona» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

– al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.5271 «Assegnazione statale per opere di completamento collettori ed impianto di depurazione consortile di Crema - corpo ricettore lago di Como» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 700.000.000;

– al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.5272 «Assegnazione statale per l'ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria FNME Brescia-Iseo-Edolo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.502.933.000;

– al titolo 2, categoria 2, è istituito il capitolo 2.2.5273 «Assegnazione statale per la variante alla SP 19 - Tratto terminale Sud» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000.

Stato di previsione delle spese:

– all'ambito 4, settore 5, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.5.1.2.5274 «Contributi per opere di completamento e potenziamento del sistema depurativo Nord - Milano, impianto di Pero - corpo ricettore fiume Olona» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 300.000.000;

– all'ambito 4, settore 5, obiettivo 1 è istituito il capitolo 4.5.1.2.5275 «Contributi per il completamento collettori ed impianto di depurazione consortile di Crema - corpo ricettore lago di Como» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 700.000.000;

– all'ambito 4, settore 2, obiettivo 3 è istituito il capitolo 4.2.3.2.5276 «Contributi per l'ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria FNME Brescia-Iseo-Edolo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.502.933.000;

– all'ambito 4, settore 2, obiettivo 4 è istituito il capitolo 4.2.4.2.5277 «Contributi per la variante alla SP 19 - Tratto terminale Sud» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000;

2. di trasmettere la presente deliberazione al consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 2 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 4 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20000116]

[1.4.1]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49540

Approvazione dei requisiti di conformità per l'istituzione dell'Albo dei Service Provider fornitori della extranet della rete regionale lombarda secondo quanto previsto dal programma Lombardia Integrata di cui alla d.g.r. dell'1 marzo 2000 n. 48790

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Lombardia ha da tempo avviato progetti per lo sviluppo di servizi infotelematici sul territorio lombardo al fine di migliorare e semplificare le modalità di erogazione dei servizi pubblici ai cittadini, alle imprese e agli enti;

Considerato che questi progetti rientrano nel più ampio programma di Lombardia Integrata approvato con d.g.r. dell'11 marzo 2000 n. 48790, Programma che tra le principali linee di intervento indica come prioritaria la realizzazione dell'*infrastruttura di rete* per la Regione Lombardia quale «piattaforma tecnologica» che permetta, utilizzando le tecnologie Internet, l'interconnessione delle Pubbliche Amministrazioni e di tutti i soggetti privati aderenti, rendendo disponibili una serie di servizi applicativi telematici;

Considerato che per realizzare tale infrastruttura di rete è stato costituito, nell'ambito della Convenzione Regione Lombardia/AIPA (di cui alla d.g.r. 37251/98) e del relativo Comitato Tecnico Scientifico (d.p.g.r. del 12 novembre 1998, n. 73403) un Gruppo di Lavoro denominato «Infrastruttura di rete di Lombardia Integrata» (d.d.s. del 30 giugno 1999, n. 33758) il quale nell'ambito della propria attività ha prodotto i tre documenti sottoelencati:

1. Architettura, funzionalità, ruolo;
2. Erogazione del servizio;
3. Requisiti per la conformità dei Service Provider;

Considerato che sui documenti in questione il Comitato Tecnico Scientifico Regione Lombardia/AIPA ha espresso parere positivo nella riunione del 29 novembre 1999 come risulta da verbale;

Considerato in particolare il documento n. 3 – parte integrante e sostanziale del presente atto – che stabilisce i requisiti per la conformità dei Service Provider fornitori della *extranet* della rete regionale lombarda, definendoli in:

- requisiti industriali
- requisiti per l'interconnessione
- requisiti per il servizio di accesso
- requisiti per il servizio di trasporto
- requisiti per l'interoperabilità
- requisiti per la sicurezza
- requisiti per il supporto
- requisiti per la cooperazione;

Ritenuto opportuno istituire l'Albo dei Service Provider secondo quanto contenuto nel documento n. 3 «Requisiti per la conformità dei Service Provider» allegato al presente atto e sua parte integrante;

Ritenuto opportuno affidare a Lombardia Informatica s.p.a. tutte le operazioni relative alla istituzione di tale Albo, nonché alla sua successiva gestione;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i requisiti di conformità – specificati nel documento «Requisiti per la conformità dei Service Provider», allegato al presente atto e sua parte integrante – finalizzati all'istituzione dell'Albo dei Service Provider fornitori della *extranet* della rete regionale lombarda come programmato con d.g.r. dell'1 marzo 2000 n. 48790 con cui si approva il documento «Lombardia Integrata»;

2. Di affidare a Lombardia Informatica s.p.a., la quale potrà avvalersi della sua controllata LISIT s.p.a., l'incarico di effettuare le operazioni necessarie all'istituzione dell'Albo dei Service Provider, nonché le successive attività di gestione dell'Albo stesso;

3. Di dare atto che l'incarico rientra nel Piano di attività previsto per l'anno 2000 a supporto dello sviluppo del SIR e che il Servizio Sistema Informativo Regionale procederà alle verifiche dell'attività svolta secondo quanto disposto dal Disciplinare d'Incarico a Lombardia Informatica s.p.a. di cui alla d.g.r. 34018/97 e successive modifiche e integrazioni;

4. Di predisporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

— • —

**Convenzione Regione Lombardia – AIPA
Gruppo di Lavoro «Infrastruttura di rete
di Lombardia Integrata»**

Programma Lombardia Integrata

**PARTE TERZA – REQUISITI
PER LA CONFORMITÀ DEI SERVICE PROVIDER**

Documento curato da: Lombardia Informatica s.p.a.
Cefriel

Codice Documento: Requisiti Provider-0312

Numero revisione: 2.0

Data emissione: 3 dicembre 1999

— • —

INDICE

1. INTRODUZIONE
 - 1.1 CONTESTO PROGRAMMATICO
 - 1.2 CONTESTO TECNOLOGICO
 - 1.2.1 Rete Regionale Lombarda
 - 1.3 OBIETTIVI
2. REQUISITI INDUSTRIALI
3. REQUISITI PER L'INTERCONNESSIONE
 - 3.1 NAP REGIONALE LOMBARDO
 - 3.1.1 Sede
 - 3.1.2 Tecnologia del NAP Regionale Lombardo
 - 3.1.3 Funzionamento del NAP Regionale Lombardo
 - 3.1.4 Malfunzionamenti degli apparati
 - 3.1.5 Responsabilità degli Apparati
 - 3.1.6 Utilizzo degli Apparati
 - 3.1.7 Gestione del NAP Regionale Lombardo
 - 3.1.8 Reporting
 - 3.1.9 Varianti
4. REQUISITI PER IL SERVIZIO D'ACCESSO
 - 4.1 OFFERTA E SELEZIONE
 - 4.2 REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO D'ACCESSO
 - 4.3 LIVELLI DI SERVIZIO DELL'ACCESSO
 - 4.3.1 Velocità e livello di disponibilità dell'Accesso Dedicato
 - 4.3.2 Velocità e livello di disponibilità dell'Accesso Commutato
 - 4.4 BACK UP
 - 4.5 REPORTING DEL SERVIZIO D'ACCESSO
 - 4.6 REQUISITI OPZIONALI
5. REQUISITI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
 - 5.1 CONNETTIVITÀ
 - 5.2 DISPONIBILITÀ
 - 5.3 MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF)
 - 5.4 RITARDO
 - 5.5 THROUGHPUT
 - 5.6 PERDITA/DUPLICAZIONE DI PACCHETTI
 - 5.7 REPORTING
6. REQUISITI PER L'INTEROPERABILITÀ
 - 6.1 DISPONIBILITÀ
 - 6.2 MAILBOX
 - 6.3 HOSTING E MIRRORING
 - 6.4 REPORTING
7. REQUISITI PER LA SICUREZZA
 - 7.1 DISPONIBILITÀ
 - 7.2 REPORTING
8. REQUISITI PER IL SUPPORTO
 - 8.1 SYSTEM & NETWORK MANAGEMENT
 - 8.2 HELP DESK
9. REQUISITI PER LA COOPERAZIONE
 - 9.1 DISPONIBILITÀ
 - 9.2 REPORTING

10. REPORTING
11. RELAZIONI CON GLI ADERENTI
12. VERIFICA DEI REQUISITI
13. REVISIONE PERIODICA
14. PENALIZZAZIONI

1. INTRODUZIONE

Il presente documento fa seguito a «*Programma Lombardia Integrata – Parte Prima – Architettura, Funzionalità, Attori*» ed a «*Programma Lombardia Integrata – Parte Seconda – Erogazione del Servizio*» e completa le tematiche legate ai requisiti di conformità richiesti ai Service Provider per la partecipazione all'Extranet della RRL.

1.1 Contesto Programmatico

Il presente documento s'inserisce nel contesto del **Programma di Intervento Lombardia Integrata (PLI)**, varato dalla Regione Lombardia e finalizzato a rendere disponibile un insieme di servizi applicativi telematici, integrati tra i soggetti aderenti al programma e realizzati per mezzo delle tecnologie telematiche innovative, alle Pubbliche Amministrazioni Lombarde (PAL) in senso allargato (le province, i comuni, le comunità montane, le ASL, le AO, gli IRCCS e le municipalizzate) ed a tutti i soggetti privati lombardi (quali le imprese, gli artigiani, gli ordini professionali, le camere di commercio, le fondazioni, le associazioni no-profit, ecc. fino ai singoli cittadini).

La strategia attuativa di *Lombardia Integrata* si basa:

- sulla stipulazione di un accordo formale promosso dalla Regione Lombardia, detto **Accordo Quadro**, tra la Regione stessa ed i soggetti **Aderenti** al Programma (inizialmente gli aderenti potenziali saranno solo le PAL in senso allargato, ma successivamente potrebbero essere anche i soggetti di natura privata);
- sulla contemporanea realizzazione della **Rete Regionale Lombardia (RRL)**, intesa come infrastruttura tecnologica info-telematica fondamentale di Lombardia Integrata, comprensiva di piattaforma di interoperabilità/cooperazione e di servizi applicativi.

1.2 Contesto Tecnologico

L'intera infrastruttura telematica del Programma *Lombardia Integrata* sarà una Rete di altre Reti Locali (le reti della Regione Lombardia e dei soggetti Aderenti al Programma), interconnesse con tecnologie Internet, cioè attraverso l'adozione dei protocolli della *suite IP*, ormai standard di mercato *de facto* per lo scambio dei dati tramite i suoi servizi d'interoperabilità fondamentali correlati.

L'architettura dell'infrastruttura telematica prevede una classificazione nelle seguenti tre componenti:

- **Rete Intranet;**
- **Rete Extranet;**
- **Rete Internet;**

(si veda il capitolo IPOTESI DI ARCHITETTURA della *Parte Prima – Architettura, Funzionalità, Ruoli* –).

1.2.1 Rete Regionale Lombarda

La Rete Regionale Lombarda è composta dalle ultime due componenti, cioè:

- dalla Rete Extranet, che interconnette i domini locali degli Aderenti all'Accordo Quadro (denominata Extranet lombarda, o della RRL);
- dall'insieme delle connessioni sulla Rete Internet il cui traffico appartiene a servizi applicativi del Programma *Lombardia Integrata*; cioè dall'insieme delle connessioni degli utenti semplici (non Aderenti) usufruenti servizi applicativi telematici realizzati nel contesto del Programma.

Dal punto di vista della realizzazione, le tre componenti dell'infrastruttura telematica del Programma *Lombardia Integrata* non verranno realizzate *ex novo* su un'infrastruttura telematica dedicata, in quanto:

- le Reti Intranet dei singoli Aderenti (o in generale le loro Reti Locali) sono considerate già realizzate in modo autonomo ed indipendente da ciascuna amministrazione *dominio locale*;
- la Rete Extranet della RRL non sarà realizzata da un singolo fornitore, ma sarà realizzata da un insieme di Service

Provider (SP) particolari, che in seguito ad un processo di selezione eseguito dal Centro Tecnico apparterranno all'**Albo dei SP Conformi**, fornitori della Extranet della RRL e quindi accreditati a fornire agli Aderenti i servizi di accesso, trasporto, interoperabilità ed i servizi di sicurezza, gestione, supporto correlati, in base alla loro **conformità** ai requisiti specificati nel presente documento (**SP Conformi**);

- la Rete Internet è considerata anch'essa già realizzata, in quanto rete aperta globale universalmente accessibile da qualsiasi utente attraverso un Internet SP qualsiasi.

Infine, dal punto di vista degli Aderenti all'Accordo Quadro con la Regione Lombardia, la connessione alla Rete Extranet *dominio comune* sarà realizzata:

- per mezzo di uno dei SP Conformi alla fornitura dei servizi di accesso, trasporto, interoperabilità dell'Extranet lombarda, liberamente selezionato da ciascun singolo Aderente richiedente la fornitura dei servizi;
- con modalità che siano conformi alle architetture di accesso, ai livelli di qualità e sicurezza specificati come requisiti dei SP nel presente documento. Tali particolari modalità di connessione alla Rete Extranet dovranno essere:
 - realizzate o in modo autonomo dai singoli SP (per quei servizi realizzabili indipendentemente da ciascun SP Conforme, come ad esempio il Servizio d'Accesso) o in modo coordinato tra tutti i SP attraverso il Centro di Gestione (per quei servizi non realizzabili indipendentemente da ciascun SP Conforme, come ad esempio il DNS);
 - supervisionate e controllate dal Centro Tecnico per la regolazione necessaria degli impegni tra il committente ed il fornitore.

1.3 Obiettivi

Il presente documento definisce i requisiti richiesti ai Service Provider perché possano venire accreditati dal Centro Tecnico della Regione Lombardia a fornire ai soggetti Aderenti che ne faranno richiesta i servizi di accesso, trasporto, interoperabilità per la partecipazione e la connessione alla Rete Extranet della RRL e venire, in questo modo, inseriti nell'Albo dei SP Conformi, fornitori dell'Extranet della RRL.

I requisiti richiesti ai SP possono venire così qualitativamente classificati.

- **I requisiti industriali** definiscono un insieme di parametri di solidità industriale richiesti ai SP che desiderano venire accreditati come fornitori dell'Extranet lombarda.

- **I requisiti tecnici** definiscono in generale solamente i parametri di qualità che i SP devono rispettare nella realizzazione dei diversi servizi (come, ad esempio, i parametri di qualità del servizio di trasporto e dei servizi d'interoperabilità), e non definiscono i particolari aspetti implementativi per la loro specifica realizzazione.

Nei casi particolari di servizi potenzialmente critici sotto gli aspetti di architettura e sicurezza della rete, oltre a definire i parametri di qualità, i **requisiti tecnici** definiscono anche alcuni elementi di topologia e di configurazione, ritenuti necessari per realizzare l'Extranet lombarda in modo uniforme e sicuro (come, ad esempio, i particolari requisiti architetturali delle connessioni Aderenti-Extranet e delle interconnessioni SP-SP, sempre nel rispetto di determinati livelli di qualità).

- Infine, i **requisiti organizzativi** definiscono le modalità di fornitura di alcuni servizi di supporto non strettamente tecnici (come, ad esempio, i processi di verifica dei requisiti stessi).

Infatti, i requisiti tecnici intendono lasciare ai SP massima libertà di realizzazione per quell'insieme di servizi che sono considerati già di fatto esistenti, come i servizi di trasporto e d'interoperabilità internet; per questi servizi il documento intende essenzialmente definire i requisiti di qualità minimi che i SP devono rispettare nella loro fornitura e non intendono definire particolari implementazioni per la loro realizzazione.

Gli Internet Service Provider per poter diventare componenti dell'Albo dei SP Conformi fornitori della Extranet della RRL come SP Conformi dovranno (**1**):

- A. rispettare tutti i requisiti industriali, tecnici ed organizzativi definiti ed esposti nel presente documento;

(**1**) I requisiti dei SP Conformi saranno numerati per lettere: A., B., C., ...; mentre i requisiti del Centro di Gestione saranno numerati per cifre: 1., 2., 3., ...

B. superare il processo di selezione eseguito dal Centro Tecnico della Regione Lombardia, per la selezione ed il conseguente accreditamento alla fornitura dell'Extranet lombarda agli Aderenti che ne faranno richiesta;

C. superare la procedura di collaudo eseguita dal Centro Tecnico della Regione Lombardia e dal Centro di Gestione, secondo quanto riportato nel paragrafo MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO / «Modalità di collaudo» del documento *Parte Seconda - Erogazione del Servizio* -, per la verifica funzionale dei servizi realizzati.

2. REQUISITI INDUSTRIALI

I requisiti industriali intendono definire un insieme di parametri di solidità industriale richiesti agli Internet SP che desiderano venire accreditati come SP Conformi dell'Extranet della RRL.

A. Le imprese richiedenti dovranno già essere degli Internet Service Provider.

B. I SP richiedenti devono essere già presenti nel settore della fornitura di connettività alla rete Internet da almeno due anni.

C. I SP richiedenti devono dimostrare un fatturato annuale, relativo specificamente a questo settore, nell'anno di esercizio immediatamente precedente a quello durante il quale concorre alla richiesta, superiore a 1 (Uno) Miliardi di lire.

D. I SP richiedenti dovranno essere già certificati ISO 9001/9002 per lo specifico campo di attività.

E. I SP richiedenti devono essere registrati al RIPE (Réseaux IP Européens) in qualità di *Local Internet Registry*.

F. I SP richiedenti devono disporre di 1 o più Autonomous Systems regolarmente registrati al RIPE.

G. I SP richiedenti devono disporre di una connettività verso l'Internet internazionale con capacità non inferiore a 2 Mb/s realizzati tramite una qualsiasi tecnologia atta a garantire la disponibilità della banda suddetta.

H. I SP richiedenti devono disporre di una connettività verso l'Internet nazionale con capacità non inferiore a 2 Mb/s realizzati tramite una qualsiasi tecnologia atta a garantire la disponibilità della banda suddetta.

I. I SP richiedenti devono disporre di elevata capillarità geografica in almeno una provincia della Regione Lombardia.

In specifico, i SP richiedenti devono disporre in almeno 1 (una) provincia della Regione Lombardia di un proprio POP in almeno il 75% (tre quarti) dei distretti telefonici della provincia stessa (capillarità geografica minima).

J. I SP richiedenti devono impegnarsi a partecipare alla realizzazione del servizio globale del Centro di Gestione come descritto nei documenti *Parte Prima - Architettura, Funzionalità, Ruoli* - e *Parte Seconda - Erogazione del Servizio*.

I SP richiedenti possessori dei requisiti industriali di cui sopra dovranno dichiarare tali requisiti industriali contestualmente alla richiesta di partecipazione all'Albo dei SP Conformi, fornitori della Extranet lombarda.

3. REQUISITI PER L'INTERCONNESSIONE

Un sistema **Neutral Access Point (NAP)** è un punto d'interconnessione comune tra tre o più Internet Service Provider per lo scambio paritetico dei loro flussi informativi IP. Un NAP commuta i traffici IP dei SP connessi a livello protocollare 2, senza eseguire direttamente funzioni di livello 3, come le politiche di routing.

Gli ISP accedono al punto di contatto comune realizzato da un NAP per potere scambiare tra loro i rispettivi dati IP in modo paritetico, cioè neutrale e senza privilegi, con lo scopo di migliorare l'interconnessione tra essi, attraverso lo stabilimento di canali diretti (peer) tra i domini di rete di ciascun ISP/peerer partecipante al NAP. Infatti, la partecipazione ad un NAP offre generalmente notevoli vantaggi operativi e commerciali a ciascun ISP, in quanto consente la redistribuzione del traffico di rete di ciascun ISP partecipante al NAP, con la conseguente liberalizzazione delle connessioni internazionali e nazionali dal traffico locale diretto agli altri peerers partecipanti al NAP. Generalmente gli ISP connessi ad un NAP realizzano accordi di peering incrociato bilaterali o multilaterali per lo scambio dei flussi informativi IP.

3.1 NAP Regionale Lombardo

Nel contesto del Programma *Lombardia Integrata*, la Rete Extranet della Rete Regionale Lombarda realizzata dai Service Provider Conformi dovrà essere fornita di un proprio NAP, denominato **NAP Regionale Lombardo (NAP-RL)**.

1. Il Centro di Gestione dovrà realizzare il NAP-RL sotto la propria responsabilità e gestione (per il ruolo del CG si veda paragrafo RUOLI / «Centro di Gestione del Servizio» del documento *Parte Prima - Architettura, Funzionalità, Ruoli* -).

A. Tutti i SP Conformi dovranno connettersi al NAP-RL;

B. Tutti i SP Conformi dovranno scambiare attraverso il NAP-RL esclusivamente traffico appartenente all'Extranet della RRL.

Quindi il NAP Regionale Lombardo funzionerà come punto d'interconnessione neutrale tra i SP Conformi, al fine di rendere un servizio qualificato all'Extranet della RRL attraverso la realizzazione di collegamenti di peering tra i SP Conformi che consentano:

- di semplificare al massimo e di ottenere economie di scala nelle procedure di connessione tra SP Conformi;
- di migliorare l'efficienza e le prestazioni delle connessioni Extranet tra Aderenti, limitando l'attraversamento di SP Conformi differenti ad un massimo di due.

In figura 1 - Architettura dell'Extranet della RRL - sono riportati gli elementi costitutivi fondamentali dell'Extranet della RRL realizzata da più SP Conformi, che connettono gli Aderenti tramite i **Router di Accesso alla RRL (RAR)** e che sono tra loro interconnessi tramite il NAP Regionale Lombardo, attraverso i **Router NAP-RL**.

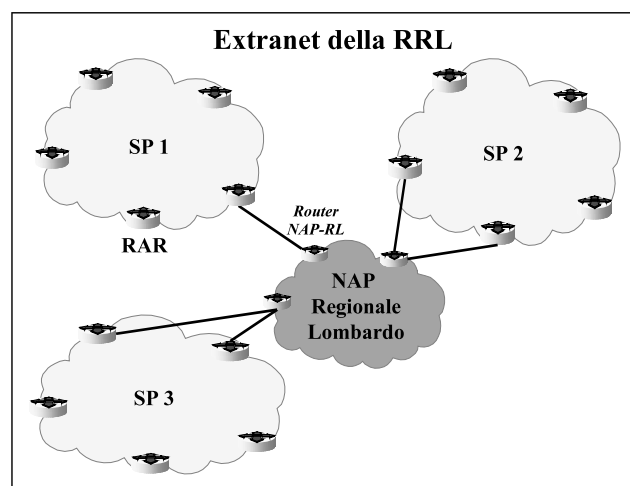


Figura 1 - Architettura dell'Extranet della RRL -

3.1.1 Sede

Il NAP Regionale Lombardo dovrà avere una sede indicata dal Centro di Gestione.

1. Il Centro di Gestione dovrà predisporre e consentire l'uso di uno spazio adeguato, necessario per il posizionamento, la corretta accoglienza ed il sicuro funzionamento degli *apparati* (i Router NAP-RL) e delle *linee di collegamento* degli SP Conformi, necessari per la connessione al NAP Regionale Lombardo.

2. Il Centro di Gestione dovrà inoltre fornire la potenza elettrica necessaria al corretto funzionamento delle apparecchiature dei SP Conformi e del NAP stesso, attraverso un gruppo di continuità.

A. I SP Conformi s'impegnano a rispettare ed applicare le regole stabilite dal Centro di Gestione in materia di sicurezza e riservatezza delle modalità d'accesso ai locali del NAP Regionale Lombardo.

B. I SP Conformi dovranno avere la possibilità d'accesso ai propri *apparati* installati presso i locali del NAP Regionale Lombardo, per la loro installazione, configurazione e regolare manutenzione, nel rispetto delle regole d'accesso stabilite dal Centro di Gestione.

C. I SP Conformi dovranno avere la possibilità d'accesso alla sede ed ai locali del NAP per installare a spese proprie le *linee di collegamento* necessarie per la connessione al NAP Regionale Lombardo, nel rispetto delle regole d'accesso stabilite dal Centro di Gestione.

3.1.2 Tecnologia del NAP Regionale Lombardo

Il NAP Regionale Lombardo dovrà essere realizzato tramite una rete Switched Gigabit Ethernet sulla quale dovranno attestarsi i Router NAP-RL di proprietà dei singoli SP Conformi.

1. Lo Switch Gigabit Ethernet dovrà supportare il protocollo di gestione di rete SNMP.

2. Lo Switch Gigabit Ethernet dovrà supportare la MIB RMON **su tutte le sue porte**.

3. Lo Switch Gigabit Ethernet dovrà poter anche effettuare il mirroring del traffico di ciascuna porta verso una porta dedicata, al fine di poter eventualmente utilizzare una sonda RMON esterna.

I Router NAP-RL di proprietà dei SP Conformi dovranno essere in grado di interoperare nell'ambiente Ethernet del NAP Regionale Lombardo.

A. Ogni Router NAP-RL dovrà avere una porta di accesso Gigabit Ethernet.

B. Ogni Router NAP-RL dovrà supportare i protocolli IP su rete Ethernet.

C. Ogni Router NAP-RL dovrà disporre del protocollo di routing BGP4.

D. Ogni Router NAP-RL dovrà supportare il protocollo di gestione di rete SNMP.

3.1.3 Funzionamento del NAP Regionale Lombardo

Affinché tutti i SP Conformi connessi al NAP-RL scambino esclusivamente traffico appartenente all'Extranet della RRL,

A. Ciascun Router NAP-RL dei SP Conformi dovrà annunciare quali Reti Locali degli Aderenti loro clienti sono raggiungibili attraverso essi, realizzando sessioni di peering tramite il protocollo di routing BGP4 con tutti gli altri Router NAP-RL degli altri SP Conformi connessi al NAP-RL (cioè, con sessioni di peering tra Router NAP-RL external-BGP4 che completino la topologia *full meshed*).

B. Ciascun SP Conforme dovrà garantire la corretta traduzione delle politiche nella configurazione del proprio Router NAP-RL di propria competenza.

C. Ciascun SP Conforme dovrà eliminare dagli annunci BGP ogni rete che non appartenga all'Extranet lombarda.

1. Il Centro di Gestione dovrà memorizzare e mantenere aggiornate e quindi documentare ai SP Conformi le politiche di routing, scambiate durante le sessioni di peering.

3.1.4 Malfunzionamenti degli apparati

1. In caso di malfunzionamenti di uno degli apparati, il personale del Centro di Gestione sarà autorizzato a prendere tutti provvedimenti necessari per garantire la continuità del servizio per l'insieme dei SP Conformi, previa comunicazione al personale tecnico designato dal SP.

2. Il Centro di Gestione dovrà amministrare un database dei punti di contatto verso i SP Conformi (numeri di telefono, periodo di reperibilità e procedure di emergenza) per la gestione di questi eventi.

3.1.5 Responsabilità degli Apparati

1. Il Centro di Gestione s'impegna a provvedere, ad installare ed a configurare a proprie spese tutti gli apparati da installare presso la sede del NAP Regionale Lombardo (per l'interconnessione tra i Router NAP-RL dei SP Conformi e per il monitoraggio del traffico transitante sul NAP-RL e dei livelli di occupazione dei Router NAP-RL):

- lo Switch del NAP Regionale Lombardo di livello 2;
- i link della Switched Ethernet del NAP Regionale Lombardo;
- il Router NAP-RL del Centro di Gestione, la LAN NAP-RL e tutte le periferiche ad essa connesse (necessarie alla gestione NAP Regionale Lombardo);
- il sistema di System & Network Management del Centro di Gestione, connesso alla LAN NAP-RL o direttamente allo switch;
- l'eventuale sonda hardware RMON esterna.

2. Il Centro di Gestione s'impegna a provvedere, ad installare ed a configurare a proprie spese le linee di collegamento per la connessione tra il proprio switch ed i Router NAP-RL dei SP, installati presso la sede del NAP Regionale Lombardo.

3. Il Centro di Gestione sarà responsabile del funzionamento dei propri apparati e delle proprie linee di collegamento, installati presso i locali del NAP Regionale Lombardo per l'interconnessione tra i Router NAP-RL dei SP e per il sistema di monitoraggio.

4. Il Centro di Gestione sarà responsabile della regolare manutenzione dei propri apparati e delle proprie linee di collega-

mento, installati presso i locali del NAP Regionale Lombardo per l'interconnessione dei Router NAP-RL dei SP e per il sistema di monitoraggio.

5. Il Centro di Gestione sarà responsabile degli eventuali upgrade tecnologici dei propri apparati e delle proprie linee di collegamento, installati presso i locali del NAP Regionale Lombardo per l'interconnessione dei Router NAP-RL dei SP e per il sistema di monitoraggio.

A. I SP Conformi s'impegnano a provvedere, ad installare ed a configurare a proprie spese tutti gli apparati (i Router NAP-RL) da installare presso la sede del NAP Regionale Lombardo, per la connessione ad esso.

B. I SP Conformi s'impegnano a provvedere, ad installare ed a configurare a proprie spese le linee di collegamento per la connessione tra il Backbone di trasporto utilizzato e i propri apparati installati presso la sede del NAP Regionale Lombardo.

• Ogni Router NAP-RL sarà connesso all'infrastruttura di rete del singolo SP Conforme con connessioni definite dal SP stesso.

• A tal fine ciascun SP potrà avvalersi di circuiti diretti CDN, collegamenti Frame Relay, collegamenti ATM o qualsiasi altra tecnologia atta a garantire la disponibilità della propria capacità trasmissiva d'accesso al NAP stesso.

C. I SP Conformi saranno responsabili del funzionamento dei propri apparati e delle proprie linee di collegamento, installati presso i locali del NAP Regionale Lombardo per la connessione ad esso.

D. I SP Conformi saranno responsabili della regolare manutenzione dei propri apparati e delle proprie linee di collegamento, installati presso i locali del NAP Regionale Lombardo per la connessione ad esso.

E. I SP Conformi saranno responsabili degli eventuali upgrade tecnologici dei propri apparati e delle proprie linee di collegamento, su propria iniziativa o su esplicita richiesta del Centro di Gestione, installati presso i locali del NAP Regionale Lombardo per la connessione ad esso.

Nessun altro apparato di calcolo diverso da quelli sopra indicati e rappresentati schematicamente in Figura 2 – Architettura del NAP Regionale Lombardo – potrà essere connesso alla rete del NAP Regionale Lombardo, senza l'esplicito assenso del Centro di Gestione.

3.1.6 Utilizzo degli Apparati

A. I SP Conformi s'impegnano a rispettare ed applicare le regole stabilite dal Centro di Gestione ed in materia di sicurezza, riservatezza, modalità d'uso per l'utilizzo degli apparati comuni e degli apparati propri installati presso il NAP Regionale Lombardo.

B. I SP Conformi s'impegnano a rispettare ed applicare le regole stabilite dal Centro di Gestione ed in materia di sicurezza, riservatezza, modalità d'uso per l'utilizzo dei servizi comuni forniti dell'infrastruttura del NAP Regionale Lombardo.

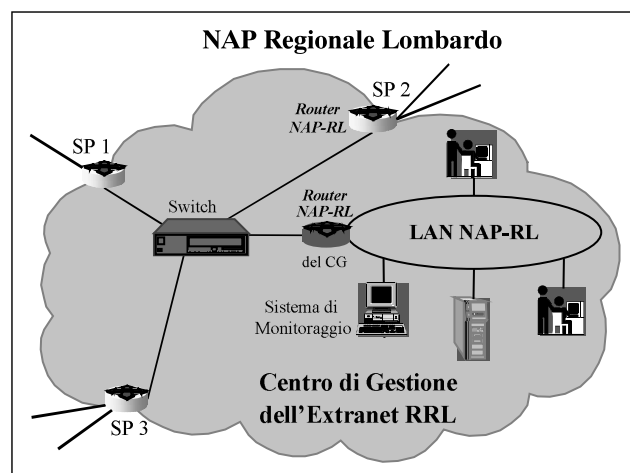


Figura 2 – Architettura del NAP Regionale Lombardo –

C. I SP Conformi s'impegnano altresì a considerare riservate tutte le informazioni che dovessero acquisire nei confronti degli altri SP, nel corso delle attività di partecipazione ai lavori presso il NAP Regionale Lombardo.

D. Ciascun SP Conforme s'impegna a non porre in essere azioni che possano creare nocumento agli altri SP Conformi, che s'interconnettono sul NAP Regionale Lombardo.

Nel caso che questo dovesse essere riscontrato da uno o più SP, si tenterà di comporre l'eventuale controversia nell'ambito del Centro di Gestione.

Qualora ciò non fosse possibile, la parte o le parti che si ritengano danneggiate dovranno autonomamente adire le vie legali.

3.1.7 Gestione del NAP Regionale Lombardo

I servizi NM che ciascun SP Conforme s'impegna a fornire s'inseriscono nel contesto del paragrafo CARATTERISTICA DEI SERVIZI / «Servizi di supporto» del documento *Parte Seconda - Erogazione del Servizio*.

Inoltre, al fine di controllare ed amministrare il NAP Regionale Lombardo,

1. Il Centro di Gestione si impegna alla gestione del NAP Regionale Lombardo attraverso il proprio sistema di System & Network Management.

2. Il Centro di Gestione potrà inoltre provvedere a dotare il NAP Regionale Lombardo di una sonda hardware RMON esterna connessa ad una porta dello switch dedicata al mirroring periodico del traffico transitante su ciascuna porta dello switch.

• La sonda hardware RMON esterna potrà venire adottata dal Centro di Gestione nel caso in cui l'utilizzo di RMON sullo switch comporti un eccessivo degrado delle prestazioni dello stesso.

A. Ciascun SP Conforme dovrà fornire al Centro di Gestione le password d'accesso in sola lettura riguardanti la configurazione del proprio *Router NAP-RL* connesso al NAP Regionale Lombardo, per la richiesta d'eventuali suoi aggiornamenti e manutenzioni.

B. Ciascun SP Conforme dovrà fornire al Centro di Gestione le *community* SNMP in sola lettura della MIB2 e delle MIB proprietarie del costruttore del proprio *Router NAP-RL* connesso al NAP Regionale Lombardo, per la raccolta dei dati aggregati transitanti attraverso lo switch.

C. Ciascun SP Conforme dovrà fornire al Centro di Gestione la descrizione delle MIB proprietarie del costruttore degli apparati utilizzati.

3.1.8 Reporting

Per dimostrare la qualità del servizio fornito,

A. ogni SP Conforme deve sottoporre al Centro di Gestione un report mensile, contenente le seguenti informazioni:

- numero e durata totale degli eventi che hanno determinato l'indisponibilità del servizio di accesso al NAP-RL;
- la misura di disponibilità del proprio *Router NAP-RL*;
- la misura del carico di lavoro (occupazione della CPU, dimensione dei buffer alle interfacce, utilizzazione delle interfacce) del proprio *Router NAP-RL*;
- i risultati di eventuali investigazioni, istigate dal Centro di Gestione, su possibili violazioni dei requisiti imposti per il NAP-RL (quale l'appartenenza del traffico passante sul NAP-RL).

3.1.9 Varianti

In linea di principio, saranno possibili soluzioni diverse da quelle sopra esposte, purché tecnicamente funzionanti, ammesse dal Centro di Gestione ed approvate da tutti i SP Conformi connessi al NAP Regionale Lombardo.

4. REQUISITI PER IL SERVIZIO D'ACCESSO

I servizi d'accesso che ciascun SP Conforme s'impegna a fornire sono descritti nel paragrafo FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO / «Modalità di accesso alla rete da parte degli utenti» del documento *Parte Prima - Architettura, Funzionalità, Ruoli* - .

Si richiede la conformità ai requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

4.1 Offerta e Selezione

A. Ciascun SP Conforme dovrà essere in grado di offrire agli Aderenti (suoi clienti) la connessione d'accesso alla Rete Regionale Lombarda (cioè all'Extranet lombarda ed all'Internet), conformemente ad **almeno una modalità** tra quelle riportate nel paragrafo FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO / «Modalità di accesso alla rete da parte degli uten-

ti» del documento *Parte Prima - Architettura, Funzionalità, Ruoli* - .

Ciascun Aderente dovrà selezionare **una singola modalità** d'accesso tra quelle riportate nel capitolo I SERVIZI DI TRASPORTO, della *Parte Seconda - Erogazione del Servizio* - .

Ciascun Aderente richiederà quindi al SP Conforme proprio fornitore la realizzazione di tale modalità d'accesso, secondo la configurazione (modello del router RAR, tecnologia e capacità della linea seriale WAN, ecc.) che riterrà più adeguata alle proprie particolari esigenze di connettività; infatti gli accessi all'Extranet lombarda, pur basati su un insieme minimo di architetture e funzionalità che ciascun SP Conforme dovrà garantire, potranno differenziarsi in funzione delle prestazioni e dei livelli di servizio richiesti da ciascun Aderente, realizzati da ciascun SP Conforme come estensione dei servizi minimi richiesti.

B. Ciascun SP Conforme dovrà realizzare il Servizio d'Accesso alla RRL conformemente alla particolare **modalità d'accesso** richiesta, individualmente, da ciascun Aderente (suo cliente).

4.2 Realizzazione del Servizio d'Accesso

A. Ciascun SP Conforme dovrà contribuire, per la sua parte di competenza, alla redazione del piano di *provisioning* previsto al sotto-paragrafo «Provisioning» del capitolo MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI della *Parte Seconda - Erogazione del Servizio*. Il contributo del SP Conforme dovrà essere fatto pervenire al Centro di Gestione ed all'Aderente interessato entro 5 giorni dalla richiesta di quest'ultimo.

In particolare, relativamente alle modalità organizzative del rapporto tra gli Aderenti ed i SP Conformi, si presuppone che:

B. I SP Conformi s'impegnano a provvedere, ad installare ed a configurare tutti gli *apparati* (i router RAR o RAR-L o il Router d'accesso a Internet) da installare presso la sede degli Aderenti per la connessione all'Extranet lombarda e/o all'Internet.

C. I SP Conformi s'impegnano a provvedere, ad installare ed a configurare le *linee di collegamento d'accesso* per la connessione tra il proprio Backbone Internet e gli *apparati d'accesso* forniti ed installati presso la sede degli Aderenti:

D. I SP Conformi saranno responsabili del funzionamento degli apparati e delle linee di collegamento, fornite ed installate presso la sede degli Aderenti.

E. I SP Conformi saranno responsabili della regolare manutenzione degli apparati e delle linee di collegamento, fornite installate presso la sede degli Aderenti.

F. I SP Conformi saranno responsabili degli eventuali *up-grade* tecnologici degli apparati e delle linee di collegamento fornite ed installate presso la sede degli Aderenti, su propria iniziativa o su esplicita richiesta degli Aderenti o del Centro di Gestione.

4.3 Livelli di servizio dell'Accesso

A. Ciascun SP Conforme dovrà realizzare il Servizio d'Accesso alla RRL secondo i **livelli di servizio** richiesti e concordati con ciascun Aderente (suo cliente).

B. I SP Conformi dovranno fare riferimento ai seguenti parametri di qualità degli accessi IP:

- *velocità dell'accesso*, corrispondente alla velocità delle *linee di collegamento d'accesso*;
- *tempo di servizio dell'Accesso*, corrispondente alla finestra temporale di erogazione del servizio, necessaria per il calcolo della disponibilità e per fornire le prescrizioni sui tempi di ripristino dei malfunzionamenti;
- *livello di disponibilità del Servizio d'Accesso*, corrispondente all'affidabilità del servizio così come viene percepita dall'Aderente, livello calcolato differentemente a seconda dell'architettura d'accesso dedicata o commutata usata dall'Aderente;
- *MTBF del Servizio d'Accesso*, corrispondente al tempo medio che intercorre tra due eventi d'indisponibilità del Servizio d'Accesso.

In particolare, relativamente ai livelli di servizio minimi richiesti, si presuppone che:

C. ciascun SP Conforme fornisca un *tempo di servizio dell'Accesso* previsto di 24h/giorno per 365 giorni/anno;

D. ciascun SP Conforme fornisca un *MTBF del Servizio d'Accesso* non inferiore a 1000 ore per il 99% degli Aderenti.

4.3.1 Velocità e livello di disponibilità dell'Accesso Dedicato

A. Ciascun SP Conforme è tenuto a misurare l'accessibilità del Servizio d'Accesso all'Extranet della RRL per ogni Aderente cliente connesso in modo dedicato.

In questo contesto, per accessibilità del Servizio d'Accesso si intende la possibilità di trasferire dati in entrambe le direzioni tra la sede oggetto della misura ed il RAR del SP Conforme.

Nonostante la misura dell'accessibilità sia importante, in quanto riflette da vicino l'affidabilità del servizio così come viene percepita dall'utente, essa non può essere esplicitamente considerata come misura della disponibilità del Servizio d'Accesso, in quanto include fattori al di fuori del controllo del SP Conforme fornitore del Servizio e del Centro di Gestione (quali, ad esempio, guasti o malfunzionamenti imputabili alla responsabilità dell'Aderente o a fattori esterni).

La disponibilità va perciò determinata scontando dalla misura di accessibilità precedentemente definita, il tempo di inaccessibilità, definito dalla somma di:

- tutti i periodi di inaccessibilità dovuti a servizi di manutenzione regolarmente previsti; ciascun SP Conforme deve proporre periodicamente un piano di manutenzione, che deve essere approvato sia dal Centro di Gestione sia singolarmente dagli Aderenti interessati.

- tutti i periodi di inaccessibilità dovuti a eventi non di competenza del Centro di Gestione, quali ad esempio interruzioni dell'erogazione dell'elettricità. L'onere della prova ricade sul SP Conforme.

B. Ciascun SP Conforme è tenuto a misurare mensilmente il livello di disponibilità del Servizio d'Accesso, calcolandola per ogni Aderente cliente che accede all'Extranet RRL come:

$$\text{disponibilità} = \frac{\text{tempoServizio} - \text{tempoInaccessibilità}}{\text{tempoServizio}}$$

In particolare, relativamente ai livelli di servizio minimi richiesti, si presuppone che:

C. ciascun SP Conforme s'impegna a fornire una velocità dell'accesso delle linee di collegamento d'accesso comunque almeno di 64 Kb/s;

D. ciascun SP Conforme s'impegna a fornire un livello di disponibilità del Servizio d'Accesso all'Extranet lombarda che rispetti i seguenti valori:

- Disponibilità del 99.6% per più del 90% delle sedi degli Aderenti;
- Disponibilità del 99% per più del 96.5% delle sedi degli Aderenti;
- Disponibilità del 97% per più del 98.5% delle sedi degli Aderenti;
- Disponibilità del 93% per più del 99.5% delle sedi degli Aderenti.

4.3.2 Velocità e livello di disponibilità dell'Accesso Commutato

Nel caso l'Aderente sia connesso all'Extranet lombarda tramite Servizio d'Accesso Commutato:

- fisso, attraverso linee fisse PSTN (modem/RAR), ISDN (modem/RAR o router/RAR);
- mobile, attraverso linee GSM o future linee UMTS;

il livello di disponibilità del Servizio d'Accesso verrà valutata per ogni sede come tasso percentuale di successo dei tentativi di connessione, cioè calcolato come rapporto tra il numero di chiamate andato a buon fine ed il numero complessivo di chiamate.

A. Ciascun SP Conforme è tenuto a misurare mensilmente il livello di disponibilità del Servizio d'Accesso, calcolandolo per ogni Aderente cliente che accede all'Extranet RRL come:

$$\text{disponibilità} = \frac{\# \text{SuccessiConnessione}}{\# \text{TentativiConnessione}}$$

In particolare, relativamente ai livelli di servizio minimi richiesti, si presuppone che:

B. ciascun SP Conforme s'impegna a fornire una velocità dell'accesso commutato comunque almeno di 56 K;

C. ciascun SP Conforme s'impegna a fornire un livello di disponibilità del Servizio d'Accesso commutato (all'Extranet lombarda) non inferiore al 95% per Aderente.

4.4 Back Up

Per prevenire che i RAR diventino dei *single point of failure* dell'Extranet lombarda,

A. ciascun SP conforme dovrà prevedere uno schema di back up per i router RAR di accesso all'Extranet lombarda, in modo tale che l'indisponibilità di un RAR possa venire sostituita dalle funzionalità di un altro router temporaneamente dedicato a rimpiazzare il RAR indisponibile;

B. ciascun SP conforme dovrà prevedere uno schema di back up per le linee di collegamento d'accesso utilizzate per la connessione tra il proprio Backbone Internet e gli apparati d'accesso forniti ed installati presso la sede degli Aderenti, in modo tale che l'indisponibilità di una linea possa venire sostituita dalle funzionalità di un'altra linea temporaneamente dedicata a rimpiazzare la linea indisponibile;

Si noti come gli schemi di back up aiutino a rispettare il livello di disponibilità del Servizio d'Accesso ed il MTBF del Servizio d'Accesso.

4.5 Reporting del Servizio d'Accesso

Per dimostrare la qualità del Servizio d'Accesso fornito,

A. ogni SP Conforme dovrà sottoporre al Centro di Gestione un report mensile, contenente le seguenti informazioni:

- per ogni Aderente, la misura del livello di disponibilità del Servizio d'Accesso;
- numero e durata totale degli eventi che hanno determinato la indisponibilità del Servizio d'Accesso;
- per ogni Aderente, la misura del MTBF del Servizio d'Accesso;
- per ogni RAR, il test delle funzionalità di back up;
- i risultati di eventuali investigazioni particolari, istigate dal Centro di Gestione su possibili violazioni dei requisiti imposti.

4.6 Requisiti opzionali

Sono possibili l'utilizzo di tecnologie data link quali ATM e Frame Relay, nel caso un Aderente ne faccia esplicita richiesta o nel caso un SP Conforme reputi opportuno il loro utilizzo.

A. Ciascun SP Conforme dovrà fornire un Servizio d'Accesso su linee di collegamento d'accesso ATM conforme alle specifiche ed alle raccomandazioni del ATM Forum e del ITU-TSS.

B. Ciascun SP Conforme dovrà fornire un Servizio d'Accesso su linee di collegamento d'accesso Frame Relay, tecnologicamente conformi agli accordi industriali del Frame Relay Forum.

5. REQUISITI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO

I servizi di trasporto che ciascun SP Conforme si impegna a fornire sono descritti nel capitolo FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO del documento *Parte Prima - Architettura, Funzionalità, Ruoli* - e nel paragrafo CARATTERISTICHE DEI SERVIZI/ «Servizi di trasporto» del documento *Parte Seconda - Erogazione del Servizio* -.

Si richiede la conformità ai requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

5.1 Connettività

A. Tutti i RAR devono fornire la connettività (RFC 2687) verso ogni altro RAR del SP Conforme di appartenenza e, attraverso il NAP-RL, verso ogni altro RAR degli altri SP.

5.2 Disponibilità

A. Ciascun SP Conforme è tenuto a misurare l'accessibilità a tutti i RAR di propria competenza.

In questo contesto, per accessibilità si intende la possibilità di trasferire dati in entrambe le direzioni tra il RAR oggetto della misura e un opportuno punto della rete del SP Conforme.

B. La disponibilità del servizio di trasporto deve essere calcolata in funzione della accessibilità, mensilmente per ogni RAR, come:

$$\left(\frac{\text{tempo di servizio previsto} - \text{tempo totale di inaccessibilità}}{\text{tempo di servizio previsto}} \right)$$

Il tempo di servizio previsto è di 24h/giorno, 365 giorni/anno.

C. La disponibilità deve rispettare i seguenti valori:

- Disponibilità del 99.6% per più del 90% dei RAR;
- Disponibilità del 99% per più del 96.5% dei RAR;

- Disponibilità del 97% per più del 98.5% dei RAR;
- Disponibilità del 93% per più del 99.5% dei RAR.

5.3 Mean Time Between Failures (MTBF)

A. Il tempo medio tra due interruzioni (MTBF) del servizio di trasporto non deve essere inferiore a 1000 ore per il 99% degli Aderenti.

5.4 Ritardo

A. Il ritardo end-to-end massimo tra una qualsiasi coppia di sedi di Aderenti connesse allo stesso SP Conforme, misurato come tempo trascorso dall'invio dell'ultimo bit di un pacchetto di 128 byte nella linea di accesso alla Rete Regionale Lombarda all'arrivo del primo bit del pacchetto alla linea di accesso della sede di arrivo, per il 95% delle trasmissioni in un periodo di trenta minuti, deve essere pari a:

- 250 ms per accesso permanente;
- 300 ms per accesso commutato.

B. Il ritardo end-to-end massimo tra una qualsiasi sede di un Aderente ed il NAP-RL, misurato come tempo trascorso dall'invio dell'ultimo bit di un pacchetto di 128 byte nella linea di accesso alla Rete Regionale Lombarda all'arrivo del primo bit del pacchetto alla linea di accesso del NAP-RL e viceversa, per il 95% delle trasmissioni in un periodo di trenta minuti, deve essere pari a:

- 125 ms per accesso permanente;
- 150 ms per accesso commutato.

5.5 Throughput

A. Ogni Aderente deve essere in grado di trasmettere e ricevere dati che impieghino almeno il 40% della banda della linea di accesso su un periodo di 30 minuti, una volta che gli overhead sui dati determinati dalla sola tecnologia trasmissiva siano stati scontati.

5.6 Perdita/duplicazione di pacchetti

A. Il tasso di perdita/duplicazione dei pacchetti in rete deve essere inferiore allo 0.1%.

5.7 Reporting

Per dimostrare la qualità del servizio fornito,

A. ogni SP Conforme deve sottoporre al Centro di Gestione un report mensile, contenente le seguenti informazioni:

- Numero e durata totale degli eventi che hanno determinato l'indisponibilità del servizio di trasporto;
- Per ogni RAR, la misura di disponibilità;
- Per ogni Aderente, il parametro MTBF;
- Per ogni RAR, la misura del carico di lavoro (occupazione della CPU, dimensione dei buffer alle interfacce, utilizzazione delle interfacce);
- I risultati di eventuali investigazioni, istigate dal Centro di Gestione, su possibili violazioni dei requisiti imposti per il ritardo end-to-end;
- I risultati di eventuali investigazioni, istigate dal Centro di Gestione, su possibili violazioni dei requisiti imposti per il throughput;
- I risultati di eventuali investigazioni, istigate dal Centro di Gestione, su possibili violazioni dei requisiti imposti per la perdita/duplicazione di pacchetti.

6. REQUISITI PER L'INTEROPERABILITÀ

I servizi di interoperabilità che il SP Conforme si impegna a rendere accessibili sono descritti nel capitolo FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITÀ del documento *Parte Prima – Architettura, Funzionalità, Ruoli* – e nel paragrafo CARATTERISTICHE DEI SERVIZI/ «Servizi di interoperabilità» del documento *Parte Seconda – Erogazione del Servizio* –.

1. La fornitura dei servizi di interoperabilità è di competenza del Centro di Gestione.

Ai SP si richiede inoltre la conformità ai requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

6.1 Disponibilità

La disponibilità dei servizi di interoperabilità (per la parte di competenza del SP Conforme) è definita di seguito:

- Un servizio è *disponibile* se vi si può accedere via rete e se può essere fruito correttamente da almeno un Aderente.
- La disponibilità è calcolata come rapporto tra il tempo in cui il servizio è disponibile (come definito al punto a)) ed

il tempo di servizio previsto (nella misura di questo tempo si escludono i periodi di non-fruibilità del servizio per responsabilità del responsabile della fornitura del servizio (Centro di Gestione)).

A. La disponibilità deve essere calcolata mensilmente per ogni servizio.

Il tempo di servizio previsto, per ognuno dei servizi di interoperabilità, viene comunicato al SP Conforme dal responsabile della fornitura del servizio (Centro di Gestione).

B. La disponibilità dei servizi deve essere superiore al 99,9%.

6.2 Mailbox

A. Su richiesta di un Aderente, ogni SP Conforme è tenuto ad offrire il servizio di mailbox, nelle modalità e con i requisiti da concordare separatamente con l'Aderente stesso.

6.3 Hosting e mirroring

A. Su richiesta di un Aderente, ogni SP Conforme è tenuto ad offrire servizi di hosting e di mirroring di siti web, nelle modalità e con i requisiti da concordare separatamente con l'Aderente stesso.

6.4 Reporting

A dimostrazione della qualità del servizio fornito,

A. ogni SP Conforme deve sottoporre al Centro di Gestione un report mensile, contenente le seguenti informazioni:

- Numero e durata totale degli eventi che hanno determinato l'indisponibilità dei servizi di interoperabilità.

7. REQUISITI PER LA SICUREZZA

I servizi di sicurezza che il SP Conforme s'impegna a rendere accessibili sono descritti nel capitolo FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI SICUREZZA del documento *Parte Prima – Architettura, Funzionalità, Ruoli* – e nel paragrafo CARATTERISTICHE DEI SERVIZI/ «Servizi di sicurezza» del documento *Parte Seconda – Erogazione del Servizio* –.

1. La fornitura dei servizi di sicurezza è di competenza del Centro di Gestione.

A. In generale, ciascun SP Conforme dovrà sottoscrivere ed applicare tutte le politiche di sicurezza richieste dal CSS del CT, come aggiornate e concretate dal CG.

Inoltre, si richiede la conformità ai requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

7.1 Disponibilità

La disponibilità dei servizi di sicurezza (per la parte di competenza del SP Conforme) è definita di seguito:

- Un servizio è *disponibile* se vi si può accedere via rete e se può essere fruito correttamente da almeno un Aderente.
- La disponibilità è calcolata come rapporto tra il tempo in cui il servizio è disponibile (come definito al punto a)) ed il tempo di servizio previsto (nella misura di questo tempo si escludono i periodi di non-fruibilità del servizio per responsabilità del responsabile della fornitura del servizio (Centro di Gestione)).

A. La disponibilità deve essere calcolata mensilmente per ogni servizio.

Il tempo di servizio previsto, per ognuno dei servizi di sicurezza, viene comunicato al SP Conforme dal responsabile della fornitura del servizio (Centro di Gestione).

B. La disponibilità dei servizi deve essere superiore al 99,9%.

7.2 Reporting

A dimostrazione della qualità del servizio fornito,

A. ogni SP Conforme deve sottoporre al Centro di Gestione un report mensile, contenente le seguenti informazioni:

- Numero e durata totale degli eventi che hanno determinato l'indisponibilità dei servizi di sicurezza.

8. REQUISITI PER IL SUPPORTO

Per la valutazione di conformità dei SP, vale, in primo luogo, la rispondenza ai requisiti descritti nel capitolo FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO del documento *Parte Prima – Architettura, Funzionalità, Ruoli* – e nel paragrafo CARATTERISTICA DEI SERVIZI/ «Servizi di supporto» del documento *Parte Seconda – Erogazione del Servizio* –.

1. La fornitura dei servizi di supporto è di competenza del Centro di Gestione.

Inoltre, si richiede la conformità ai requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

8.1 System & Network Management

A. Ciascun SP Conforme è tenuto a gestire proattivamente i propri servizi offerti, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, al fine di

- rispettare i requisiti indicati in questo documento;
- di produrre i report richiesti nel presente documento.

B. Ai fini dei rapporti con le altre parti coinvolte nella realizzazione e nella gestione della RRL, ogni SP Conforme è inoltre tenuto ad indicare un unico punto di contatto, denominato **Centro di Gestione del SP (CG-SP)**, il quale, si assuma la totale responsabilità della gestione della rete del SP e della conduzione dei rapporti con il Centro di Gestione del Servizio, previsto nei documenti architettureali (*Parte Prima e Seconda*).

C. Al SP Conforme è richiesta la partecipazione, su basi paritetiche rispetto agli altri SP Conformi, alla conduzione del Centro di Gestione. A tal fine ogni SP Conforme dovrà fornire la strumentazione che, posta presso la sede del Centro di Gestione, consentirà il controllo e la supervisione della rete al proprio personale e a quello del Centro di Gestione.

D. Si ribadisce il requisito del capitolo; in particolare si richiede che, per la risoluzione di problemi comuni o difficilmente attribuibili ad un singolo SP Conforme, il CG-SP è tenuto a collaborare con il Centro di Gestione e con i CG-SP degli altri SP Conformi al fine di garantire la funzionalità e le prestazioni della RRL nella sua globalità.

E. Il SP Conforme è tenuto a configurare opportunamente ogni RAR in modo da rendere accessibili al Centro di Gestione, tramite protocollo SNMP, i dati della MIB relativi alle grandezze utilizzate per la misura dei requisiti richiesti in questo documento. Ciascun SP Conforme dovrà fornire al Centro di Gestione la descrizione delle MIB proprietarie del costruttore degli apparati utilizzati.

F. Su richiesta del Centro di Gestione ed ai fini del monitoraggio delle prestazioni della RRL, ciascun SP Conforme deve accettare inoltre la eventuale collocazione di probe di misura alle interfacce dei RAR.

G. Il SP Conforme ha la responsabilità di attuare, per la parte di propria competenza, il piano di numerazione predisposto dal Centro di Gestione per la parte privata (per il servizio Extranet della RRL) e di utilizzare indirizzi assegnati dal RIPE per la parte pubblica (per il servizio Internet della RRL). Al SP Conforme può essere richiesto del Centro di Gestione di implementare la funzionalità di Network Address Translator (NAT) secondo le politiche definite dal Centro di Gestione stesso.

H. Ciascun SP Conforme deve anche assicurare il perfetto aggiornamento ed allineamento del software di base e del software applicativo di ogni componente installata presso il sito dell'Aderente, necessario alla rilevazione dei dati per la valutazione dei livelli di servizio erogati e per le eventuali funzionalità del RAR che il SP Conforme abbia ritenuto opportuno distribuire in tale sede.

8.2 Help Desk

A. Ciascun SP Conforme deve fornire il primo livello del servizio di Help Desk nell'ambito di una soluzione unitaria e distribuita come descritta nel sotto paragrafo CARATTERISTICA DEI SERVIZI / «Servizi di supporto» / «Help Desk» del documento *Parte Seconda - Erogazione del Servizio*. In particolare, le applicazioni utilizzate per svolgere tale funzione devono essere compatibili ed integrate al sistema di help desk adottato dal Centro di Gestione (cfr. la premessa al presente paragrafo).

B. Il servizio di help desk di primo livello di ciascun SP Conforme riceve segnalazioni dagli Aderenti propri clienti tramite chiamata telefonica, posta elettronica, fax oppure acquisisce direttamente segnalazioni dal proprio servizio di System & Network Management. A sua volta l'help desk di primo livello può sottomettere ticket al secondo livello offerto dal Centro di Gestione.

Ciascun SP Conforme può accedere alla base di conoscenza del servizio di help desk, ad esempio per ottenere i dati necessari alla misura dei parametri richiesti per la conformità.

C. Viene richiesto ad ogni SP Conforme di rispettare il livello di servizio descritto al sopra citato paragrafo «Help Desk».

9. REQUISITI PER LA COOPERAZIONE

I servizi di cooperazione che il SP Conforme s'impegna a rendere accessibili sono descritti nel capitolo FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE del documento *Parte Prima - Architettura, Funzionalità, Ruoli* - nel paragrafo CARATTERISTICHE DEI SERVIZI/ «Servizi di cooperazione» del documento *Parte Seconda - Erogazione del Servizio* -.

1. La fornitura dei servizi di cooperazione è di competenza del Centro di Gestione.

Inoltre, si richiede la conformità ai requisiti indicati nei paragrafi seguenti.

9.1 Disponibilità

La disponibilità dei servizi di cooperazione (per la parte di competenza del SP Conforme) è definita di seguito:

- Un servizio è *disponibile* se vi si può accedere via rete e se può essere fruito correttamente da almeno un Aderente.
- La disponibilità è calcolata come rapporto tra il tempo in cui il servizio è disponibile (come definito al punto a)) ed il tempo di servizio previsto (nella misura di questo tempo si escludono i periodi di non-fruibilità del servizio per responsabilità del responsabile della fornitura del servizio (Centro di Gestione)).

C. La disponibilità deve essere calcolata mensilmente per ogni servizio.

Il tempo di servizio previsto, per ognuno dei servizi di cooperazione, viene comunicato al SP Conforme dal responsabile della fornitura del servizio (Centro di Gestione).

D. La disponibilità dei servizi deve essere superiore al 99,9%.

9.2 Reporting

A dimostrazione della qualità del servizio fornito,

B. ogni SP Conforme deve sottoporre al Centro di Gestione un report mensile, contenente le seguenti informazioni:

- Numero e durata totale degli eventi che hanno determinato l'indisponibilità dei servizi di cooperazione.

10. REPORTING

A. Per la valutazione della conformità ogni SP Conforme dovrà continuamente rilevare i parametri riportati nei paragrafi precedenti.

B. Ciascun SP Conforme dovrà rendere disponibili al Centro di Gestione ed ai singoli Aderenti, per la parte di propria competenza, i risultati delle misure effettuate, attraverso report mensili, con la misurazione dei livelli di servizio. Tali report dovranno essere consegnati entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il contenuto dei report mensili è indicato nei capitoli precedenti.

Sono considerate situazioni critiche i casi in cui si ripetano per almeno due mesi consecutivi o per più di tre volte negli ultimi 5 mesi valori al di fuori del limite richiesto, per uno stesso parametro.

C. Il fornitore dovrà corredare il report mensile dell'indicazione puntuale delle azioni intraprese o che ha pianificato di intraprendere, al fine di rimuovere le criticità rilevate.

11. RELAZIONI CON GLI ADERENTI

Ciascun SP Conforme stabilirà un accordo bilaterale con ogni Aderente, proprio cliente, rendendo esplicita l'accettazione delle condizioni riportate nel presente documento e nei documenti *Parte Prima - Architettura, Funzionalità, Ruoli* - e *Parte Seconda - Erogazione del Servizio* - e di eventuali altre condizioni specifiche richieste individualmente dall'Aderente.

A. Si richiede di mantenere un *record* dei servizi opzionali richiesti dai singoli Aderenti e di rendere disponibile tale informazione al Centro di Gestione, su esplicita richiesta dello stesso.

12. VERIFICA DEI REQUISITI

I servizi forniti saranno soggetti a *monitoring* e, occasionalmente, ad ispezione e verifica (*audit*) nei seguenti casi:

- Il Centro di Gestione potrà eseguire *audit* tecnici di uno o più tra i servizi riportati nel presente documento e negli allegati. Lo scopo di tali verifiche sarà di accertare fino a che punto ciascun SP risulti conforme ai requisiti indicati per i servizi oggetto dell'*audit* ed, eventualmente, di suggerire le modalità secondo le quali la fornitura di tali servizi possa essere migliorata.

• Il Centro di Gestione potrà anche eseguire *audit* tecnici, cioè visite ispettive di seconda parte sul sistema di qualità dei SP. Gli Aderenti potranno richiedere direttamente al Centro di Gestione di procedere alla verifica nei casi in cui risulti estremamente evidente la non conformità del proprio SP ai requisiti richiesti.

• Gli *audit* tecnici normalmente non verranno eseguiti per più di due volte all'anno. Gli ispettori potranno accedere a tutti i report prodotti dai SP Conformi nel contesto della fornitura dei servizi della RRL. Agli ispettori verrà inoltre consentito di trascorrere un tempo ragionevole presso le sedi del SP e di intervistare il personale del SP stesso.

13. REVISIONE PERIODICA

I requisiti riportati nel presente documento e nei documenti *Parte Prima – Architettura, Funzionalità, Ruoli* – e *Parte Seconda – Erogazione del Servizio* – rappresentano i requisiti *minimi* per la valutazione di conformità dei SP che si propongano per la fornitura dei servizi della RRL.

Tali requisiti saranno soggetti ad una revisione periodica annuale.

Ai SP verrà concesso un periodo di 3 (tre) mesi successivo alla pubblicazione di una nuova versione del presente documento o dei documenti *Parte Prima – Architettura, Funzionalità, Ruoli* – e *Parte Seconda – Erogazione del Servizio* per adeguare le proprie infrastrutture al rispetto dei nuovi requisiti richiesti.

14. PENALIZZAZIONI

La normativa inerente ad eventuali provvedimenti da prendere (ad esempio, penalizzazioni) nei casi di mancato rispetto dei requisiti riportati in questo documento e nei documenti *Parte Prima – Architettura, Funzionalità, Ruoli* – e *Parte Seconda – Erogazione del Servizio* è contenuta in un documento a parte, che il Centro Tecnico ha il compito di redigere e di distribuire al Centro di Gestione ed a tutti i SP Conformi.

[BUR20000117]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49602

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdidentro (SO) fg. 63 mapp. nn. 113-114-135-137 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista per la pratica dello sci alpino denominata «Fochino», sistemazione pista «De la Mota» e «Dosalt» e opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco da parte della SIVAL s.p.a

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 16 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della SIVAL s.p.a. per la realizzazione di pista per la pratica dello sci alpino denominata «Fochino», sistemazione pista «De la Mota» e «Dosalt» e opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco;

– che a seguito di verifiche istruttorie in data 25 maggio 1999 sono stati trasmessi elaborati grafici aggiornati con limitazione dell'ambito di intervento rispetto a quello originariamente indicato;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

– che tuttavia al fine di ottenere un più corretto inserimento ambientale dell'intervento dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

Il taglio della vegetazione a margine della pista in progetto dovrà essere realizzato avendo cura di non tagliare, anche a sacrificio della non costante larghezza della pista, le essenze d'alto fusto con particolare carattere e pregio paesaggistico.

Le aree sosta previste dovranno essere realizzate privilegiando con visuali che consentano una ampia vista della valata fruibile nelle varie stagioni vegetative.

I fianchi laterali della pista dovranno essere messi in sicurezza senza l'esecuzione di opere d'arte, potranno essere utilizzate solo tecniche di ingegneria naturalistica, avendo cura, a fine lavori di inerbire e piantumare con novellame autoctono.

Il taglio della vegetazione nell'area di intervento relativa alla sistemazione delle piste denominate «De la Mota» e «Dosalt» dovrà essere limitato allo stretto necessario per la messa in sicurezza delle sopra citate piste, inoltre a margine dei tagli previsti dovrà essere inserito del novellame autoctono. I consolidamenti dei versanti movimentati dovranno essere realizzati solo con tecniche di ingegneria naturalistica.

Le zone d'intervento relative all'ampliamento del ristoro esistente, del locale accessorio in zona Palancana e delle due vasche di accumulo dell'impianto di innervamento programmato, a fine lavori dovranno essere ricondotte allo stato di primitivo decoro mediante pronto inerbimento.

Nel caso specifico della zona di costruzione delle sopra citate vasche si dovrà provvedere all'accatastamento nell'area di cantiere del cotico erboso esistente e degli eventuali arbusti, al fine di ricollocarli a copertura dei manufatti interrati.

A fine dei lavori di costruzione delle opere in oggetto e per la durata di un ragionevole periodo, da valutarsi con le autorità forestali competenti, a scopo di risarcimento ambientale dovranno essere realizzati interventi di manutenzione e pulizia delle aree boscate collocate tra la pista denominata «Cunalta» e la nuova pista in previsione e, nelle aree limitrofe alle opere in oggetto, tutto ciò al fine di evitare eventuali dissesti e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del versante del monte Masucco;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (SO), fg. 63 mapp. nn. 113-114-135-137, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista per la pratica dello sci alpino denominata «Fochino», sistemazione pista «De la Mota» e «Do-salt» e opere accessorie di servizio in loc. Monte Masucco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000118]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49603

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (SO) fg. 3 mapp. nn. 78-94-95-80-96 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di stazione meteorologica in loc. Prà Campo da parte della soc. Micros s.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi

previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 20 dicembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (SO) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della soc. Micros s.r.l. per la realizzazione di stazione meteorologica in loc. Prà Campo;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (SO) fg. 3 mapp. nn. 78-94-95-80-96, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di stazione meteorologica in loc. Prà Campo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al

precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000119]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49604

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tovo di Sant'Agata (SO) fg. 6 mapp. nn. 262-264-272-270-267-266-200-193-199-198-191-401-196-195-188-142-144-91-92 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Presteit-Pom» da parte della sig.ra Pozzi Elisabetta

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rile-

vanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 25 gennaio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Tovo di Sant'Agata (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Pozzi Elisabetta per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Presteit-Pom»;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo di Sant'Agata (SO) fg. 6 mapp. nn. 262-264-272-270-267-266-200-193-199-198-191-401-196-195-188-142-144-91-92, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale in loc. «Presteit-Pom»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000120]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49605

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina (SO) fg. 10 mapp. nn. 835-840, fg. 13 mapp. nn. 262-263-264-267-268 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei Maggenghi siti in loc. Viez e pavimentazione strada di Bello da parte dei sigg. Rossi Carlo e Foppoli Francesco Andrea

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste l'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 18 gennaio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Rossi Carlo e Foppoli Francesco e Andrea per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei maggenghi siti in loc. Viez e pavimentazione strada di Bello;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (SO) fg. 10 mapp. nn. 835-840, fg. 13 mapp. n. 262-263-264-267-268, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada agro-silvo-pastorale al servizio dei maggenghi siti in loc. Viez e pavimentazione strada di Bello;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000121]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49606

Stralcio dell'area ubicata nei comuni di Varenna (LC) mapp. 991-995-996-997-998-999-1000-1001 e Esino Lario (LC) mapp. 1949 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale per miglioramento e valorizzazione delle superfici agro-forestali nelle loc. Monte Fopp e Ortanella da parte della comunità montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge

431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immutabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 3 dicembre 1999 è pervenuta l'istanza dei comuni di Esino Lario e Varenna (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della comunità montana Valsassina-Valvarrone-Val d'Esino e Riviera per la realizzazione di pista forestale e miglioramento e valorizzazione delle superfici agro-forestali nelle loc. Monte Fopp e Ortanella;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Varenna (LC) mapp. nn. 991-995-996-997-998-999-1000-1001 e Esino Lario (LC) mapp. n. 1949, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale per miglioramento e valorizzazione delle superfici agro-forestali nelle loc. Monte Fopp e Ortanella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000122]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49607

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosotto (SO) fg. 15 mapp. nn. 247-248-275-276 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione edificio residenziale da parte del sig. Saligari Alessandro

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bel-

lezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immutabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immutabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immutabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 1 febbraio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Saligari Alessandro per ristrutturazione edificio residenziale in loc. Luriana;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (SO) fg. 15 mapp. nn. 247-248-275-276, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione edificio rurale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000123]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49608

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Talamona (SO) dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale ai sensi d.g.r. n. 19653/87 da parte della sig.ra Duca Angela

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 24 febbraio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Talamona (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig.ra Duca Angela per la realizzazione di pista forestale ai sensi d.g.r. 19653/87 tra le loc. Luniga e Buonanotte;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Talamona (SO) fg. 24 mapp. nn. 340-214, fg. 25 mapp. nn. 86-88-89, fg. 27 mapp. nn. 107-105-88-103-101-100-99-97-96-94-93-114-123-128-129-131-130-9-10-189-201-48-50-51-52-62, fg. 28 mapp. nn. 109-110-111-112-116, fg. 31 mapp. nn. 3-2, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale ai sensi d.g.r. n. 19653/87;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000124]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49609

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno (SO) fg. n. 41 mapp. nn. 174, 247, 248, 115, 187, 88, 89, 90 dall'am-

bito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico denominata «Teola-Pianoni Bassi» da parte della soc. Mottolino s.p.a

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Vista la deliberazione di giunta comunale di Livigno n. 68 del 16 marzo 2000 con la quale viene dichiarata la rilevanza pubblica dell'intervento richiamato in oggetto;

Visto il decreto del direttore generale della direzione generale trasporti e mobilità n. 487/53 del 13 gennaio 2000 relati-

vo alla verifica di cui all'art. 1 comma 6 e art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, con il quale è stato determinato di escludere dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale il progetto richiamato in epigrafe;

Visto il verbale della commissione tecnica per le piste da sci (art. 8 l.r. 36/85) n. 3/99 del 18 ottobre 1999 in cui non vengono evidenziati controindicazioni alla realizzazione della pista in questione;

Vista la comunicazione del sindaco del comune di Livigno del 30 marzo 2000 in cui viene specificato:

- che l'impianto in progetto rientra nelle previsioni di sviluppo e razionalizzazione della ski-area del comune di Livigno di cui all'allegato studio all'uopo commissionato dall'amministrazione comunale attualmente in fase di discussione e di prossimo esame da parte del consiglio comunale;

- che la società richiedente sarà chiamata a presentare un progetto di riqualificazione ambientale e vegetazionale, conformemente a quanto richiesto dalla commissione edilizia con parere espresso in data 28 maggio 1999;

Vista la relazione ambientale relativa alla realizzazione delle nuove seggiovie «Teola-Pianoni Bassi» e «Valfin-Monte della Neve» allegata alla documentazione progettuale dell'intervento oggetto di verifica di cui all'art. 1, comma 6 e art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 21 gennaio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della soc. Mottolini s.p.a. per la realizzazione di nuova seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico «Teola-Pianoni Bassi»;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Ritenuto che, ai fini di un migliore inserimento delle opere in progetto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel sopracitato decreto della direzione generale trasporti e mobilità n. 487/53 del 13 gennaio 2000 ed in particolare quelle di seguito elencate e più puntualmente specificate:

- il taglio di essenze arboree dovrà essere limitato allo stretto necessario per l'esecuzione delle opere ed in modo che entrambi i lati della pista non risultino perfettamente rettilinei ma con andamento sinuoso al fine della salvaguardia del maggior numero di essenze di rilevanza ambientale;

- i movimenti terra che alterino l'andamento naturale del versante soprattutto per quanto concerne la pista, dovranno seguire un andamento planimetrico che alterni tratti lungo la massima pendenza ad altri in diagonale, così da ridurre l'impatto visivo del taglio grazie alla presenza di quinte arboree a valle della traccia;

- dovranno essere attuati gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di evitare alterazioni dei flussi idrogeologici esistenti nonché per salvaguardare i profili attuali del pendio interessato;

- a titolo di compensazione ambientale dovrà essere effettuato un rimboschimento dell'area Crosceta-Mottolino mediante la posa di 10 alberi per ogni albero abbattuto;

- le gallerie di sovrappasso della strada statale dovranno essere realizzate in modo tale da risultare il più incassate possibile e le loro testate, ivi comprese le eventuali opere di sostegno delle terre necessarie per l'esecuzione dei manufatti, dovranno essere opportunamente rivestite in pietra a spacco;

- contestualmente alla piena operatività del nuovo impianto dovrà essere prontamente dismesso e smantellato l'impianto seggiovia di crinale denominato «Mottolino-Monte della Neve»;

- il parcheggio previsto nell'area di pertinenza della stazio-

ne di partenza dell'impianto dovrà essere interrato, e conseguentemente dovranno essere eseguite le opportune operazioni di ricostruzione delle pendenze preesistenti;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (SO) fg. n. 41 mapp. nn. 174, 247, 248, 115, 187, 88, 89, 90 per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuova seggiovia quadripista ad ammassamento automatico denominato «Teola-Pianoni Bassi» da parte della soc. Mottolino s.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000125]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49610

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monno (BS) fg. 7 mapp. nn. 79-80-81-82, fg. 4 mapp. n. 16 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada d'accesso e ristrutturazione fabbricato loc. Pozzacher da parte del sig. Antonioli Mauro

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione

n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 15 marzo 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Antonioli Mauro per sistemazione strada d'accesso e ristrutturazione fabbricato in loc. Pozzacher;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (BS) fg. 7 mapp. nn. 79-80-81-82, fg. 4 mapp. n. 16, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione strada d'accesso e ristrutturazione fabbricato in loc. Pozzacher;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000126]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49611

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Monte Isola (BS) fg. 11 mapp. n. 40 dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del

10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato da parte del sig. Archetti Elmo**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste l'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 17 febbraio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Monte Isola (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della sig. Archetti Elmo per ristrutturazione e ampliamento fabbricato;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario

competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monte Isola (BS) fg. 11 mapp. n. 40, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000127]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49612

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Lavenone (BS) fg. 14 mapp. nn. 1417-1585-1595-1591-1610-1594-843-520-527-515 dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada consorziale tratto Passo Croce-Malga Piazzole-Malga Selva da parte del sig. Dusina Pietro presidente del consorzio della strada

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immutabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immutabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 17 dicembre 1999 è pervenuta l'istanza del comune di Lavenone (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Dusina Pietro presidente del consorzio della strada per la realizzazione di strada consorziale tratto Passo Croce-Malga Piazzole-Malga Selva;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lavenone (BS) fg. 14 mapp. nn. 1417-1585-1595-1591-1610-1594-843-520-527-515, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada consorziale tratto Passo Croce-Malga Piazzole-Malga Selva;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000128]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49613

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Berzo Inferiore (BS) fg. 7 mapp. nn. 3301-3375-3457-4143-3837, fg. 10 mapp. 3458-4064-3895-3891-3890-2201-3889-2129-2127 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea BT 380V in cavo aereo loc. Camarozzi da parte dell'ENEL esercizio Brescia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immutabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immutabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immutabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 14 marzo 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Berzo Inferiore (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'ENEL esercizio Brescia per la realizzazione di linea a BT 380V in cavo aereo in loc. Camarozzi;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berzo Inferiore (BS) fg. 7 mapp. nn. 3301-3375-3457-4143-3837, fg. 10 mapp. nn. 3458-4064-3895-3891-3890-2201-3889-2129-2127, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di linea BT 380V in cavo aereo in loc. Camarozzi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000129]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49614

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Manerba del Garda (BS) fg. 9 mapp. nn. 3101-3082 dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione con ampliamento di fabbricato di civile abitazione da parte della soc. La Torretta di Collini Giulia & C.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 26 gennaio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Manerba del Garda (BS) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della soc. La Torretta di Collini Giulia & C. per ricostruzione con ampliamento di fabbricato di civile abitazione;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Manerba del Garda (BS) fg. 9 mapp. nn. 3101-3082, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ricostruzione con ampliamento di fabbricato di civile abitazione;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 18 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000130]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49615

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Sondalo (SO) fg. 13 mapp. nn. 61-63-64-65 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la regimazione idraulica valle Salviole in loc. Rosumia da parte del comune

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel

quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 4 gennaio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del comune per regimazione idraulica valle Salviole in loc. Rosumia;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (SO) fg. 13 mapp. nn. 61-63-64-65, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per regimazione idraulica valle Salviole in loc. Rosumia;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000131]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49616

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Grosio (SO) fg. 30 mapp. nn. 147-145 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e risanamento igienico conservativo edificio esistente da parte del sig. Strambini Piero

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago-

sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 7 marzo 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Strambini Piero per manutenzione straordinaria e risanamento conservativo edificio esistente in loc. Remondiga;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (SO) fg. 30 mapp. nn. 147-145, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e risanamento conservativo edificio esistente;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000132]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49617

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Santa Margherita Staffora (PV) fg. 32 mapp. nn. 42-43-44-45-46-32-33-34 dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di vasche per la raccolta di acqua per rifornimento elicotteri antincendio da parte della Comunità Montana Oltrepò Pavese

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una

improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 7 febbraio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Santa Margherita Staffora (PV) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della Comunità Montana Oltrepò Pavese per la realizzazione di vasche per la raccolta di acqua per rifornimento elicotteri antincendio in loc. Pian dell'Armà;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Santa Margherita Staffora (PV) fg. 32 mapp. nn. 42-43-44-45-46-32-33-34, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 11 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di vasche per la raccolta di acqua per rifornimento elicotteri antincendio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 11, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000133]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49618

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Esino Lario (LC) fg. 8 mapp. nn. 2547-3208 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto in sotterraneo 380/220V in loc. Bivio di Cainallo da parte dell'ENEL zona di Lecco

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 17 febbraio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Esino Lario (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dell'ENEL zona di Lecco per la realizzazione di elettrodotto in sotterraneo 380/220V in loc. Bivio di Cainallo;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (LC) fg. 8 mapp. nn. 2547-3208, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto in sotterraneo 380/220V in loc. Bivio di Cainallo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000134]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49619

Stralcio dell'area ubicata nei comuni di Carenno (LC) fg. 9 mapp. nn. 1398 e 1395 e Torre de' Busi fg. 6 e 3 mapp. 78 dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per posa di cavalletti panoramici per la realizzazione di percorso geologico in loc. Monte Tesoro nel comune di Carenno e in loc. Zanelli nel comune di Torre de' Busi da parte della comunità montana Valle San Martino

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 28 dicembre 1999 è pervenuta l'istanza dei comuni di Carenno e Torre de' Busi (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte della comunità montana Valle San Martino per posa di cavalletti panoramici per la realizzazione di percorso geologico in loc. Monte Tesoro nel comune di Carenno e in loc. Zanelli nel comune di Torre de' Busi;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Carenno fg. 9 mapp. nn. 1398 e 1395 e Torre de' Busi fg. 6 e 3 mapp. 78, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 12 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per posa di cavalletti panoramici per la realizzazione di percorso geologico in loc. Monte Tesoro nel comune di Carenno e in loc. Zanelli nel comune di Torre de' Busi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000135]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49620

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Esino Lario (LC) mapp. nn. 2621 e 4076 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato loc. Passo del Cainallo da parte dei sigg. Lillia Luigi e Nogara Carmen

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono

state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 25 febbraio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Esino Lario (LC), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte dei sigg. Lillia Luigi e Nogara Carmen per ampliamento fabbricato in loc. Passo del Cainallo;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare

i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (LC) mapp. n. 2621 e 4076, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento fabbricato in loc. Passo del Cainallo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 6 individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000136]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 – N. 6/49621

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Postalesio (SO) fg. 2 mapp. nn. 4-8 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale tra le loc. Alpe Calibio e Alpe Colina e le loc. Alpe Colina e Valle Aperta da parte del sig. Libera Alberto

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente

il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immutabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immutabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 14 febbraio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Postalesio (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Libera Alberto per la realizzazione di pista forestale tra le loc. Alpe Calibio e Alpe Colina e le loc. Alpe Colina e Valle Aperta;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Postalesio (SO) fig. 2 mapp. nn. 4-8, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista forestale tra le loc. Alpe Calibio e Alpe Colina e le loc. Alpe Colina e Valle Aperta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000137]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49622

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Incudine (BS) fig. 23 mapp. nn. 14-15-18-19-20-21-26-29-30-34-37-40-42-46-52-86-87-89 dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10

dicembre 1985, per manutenzione strada comunale e costruzione nuovo tratto da parte del comune

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immutabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immutabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immutabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

- che in data 10 marzo 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Incudine (BS), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del comune per manutenzione strada comunale e costruzione nuovo tratto in loc. Icilo;

- che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario

competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Incudine (BS) fg. 23 mapp. nn. 14-15-18-19-20-21-26-29-30-34-37-40-42-46-52-86-87-89, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione strada comunale e costruzione nuovo tratto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000138]

[5.1.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49623

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Teglio (SO) fg. 11 mappali nn. 182-196-199-205-184-210-31-254-88-87-201-203-180-77-252-253-211-186-194-218-250-192-190-188-25-283-174-273-84-282-287-81-294-35-37-40-43-26-27-249-69-70-71-72-36-175-296-297-24-13-154-168, fg. 14 mappali nn. 164-171-342-170-163-336-341-182-173-179-172-175-181 dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per completamento della strada forestale della Corna Marinella da parte del sig. Valli Mario

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;

Visto l'art. 3 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero «ope legis» in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di ineditabilità ed immutabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-ter legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 4/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939,

n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. 6/43749 del 18 giugno 1999, ha approvato definitivamente il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Rilevato che, in base alla citata d.g.r.l. 3859/85 il vincolo temporaneo di immutabilità di cui all'art. 1-ter della legge 431/85 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale paesistico regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'approvazione da parte della giunta regionale del PTPR, pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo stralcio, come indicato nella d.g.r.l. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immutabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce e il direttore generale conferma quanto segue:

– che in data 25 febbraio 2000 è pervenuta l'istanza del comune di Teglio (SO), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge 431/85 da parte del sig. Valli Mario per completamento della strada forestale della Corna Marinella;

– che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immutabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso,

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Teglio (SO) fg. 11 mapp. nn. 182-196-199-205-184-210-31-254-88-87-201-203-180-77-252-253-211-186-194-218-250-192-190-188-25-283-174-273-84-282-287-81-294-35-37-40-43-26-27-249-69-70-71-72-36-175-296-297-24-13-154-168, fg. 14 mapp. nn. 164-171-342-170-163-336-341-182-173-179-172-175-181, per la sola parte interessata alla realizzazione delle opere in oggetto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, per completamento della strada forestale della Corna Marinella;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. 4/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Il segretario: Sala

[BUR20000139]

[3.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49625

Estinzione ai sensi dell'art. 4 comma 33 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 dell'IPAB «Coniugi Villa» con sede in San Genesio ed Uniti (PV)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di estinguere, a' sensi dell'art. 4 comma 33 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 dell'IPAB «Coniugi Villa» con sede in San Genesio ed Uniti;

2) di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'IPAB in parola, e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'ente del 5 giugno 1999, al comune di San Genesio ed Uniti con vincolo di destinazione a servizi sociali con subentro, altresì, dell'ente beneficiario nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'ente estinto;

3) di nominare commissario liquidatore dell'IPAB in oggetto il presidente pro-tempore dell'ente istante con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali, da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'ente destinatario, che dovranno indifferente formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest'ultimo con l'obbligo infine di trasmissione di copia della su accennata delibera e dei relativi verbali al settore regionale alla famiglia e politiche sociali;

4) di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, all'ORECO ed al comune territorialmente competenti per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000140]

[3.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49626

Estinzione ai sensi dell'art. 4 comma 33 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 dell'IPAB ex ECA «Pia casa d'industria» di Pavia

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di estinguere, a' sensi dell'art. 4 comma 33 della l.r. n. 1 del 5 gennaio 2000 dell'IPAB ex ECA «Pia casa d'industria» di Pavia;

2) di disporre l'attribuzione del patrimonio di pertinenza dell'IPAB in parola, e di cui alla deliberazione ricognitiva dell'ente del 6 luglio 1998, al comune di Pavia con vincolo di destinazione a servizi sociali e con subentro altresì dell'ente beneficiario nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti facenti già capo all'ente estinto;

3) di nominare commissario liquidatore dell'IPAB in premessa il presidente pro-tempore dell'ente istante con il compito di procedere, entro 30 gg. dall'avvenuta notifica del presente atto, al compimento delle operazioni di consegna del patrimonio mediante appositi verbali, da redigersi con l'intervento in contraddittorio del legale rappresentante dell'ente destinatario, che dovranno indifferente formare oggetto di formale delibera di recepimento da parte di quest'ultimo e con l'obbligo infine di trasmissione di copia della su accennata delibera e dei relativi verbali al settore regionale alla famiglia e politiche sociali;

4) di disporre per la comunicazione del presente atto all'istituzione interessata, all'ASL, all'ORECO ed al comune territorialmente competenti, per quanto di rispettiva competenza ed alla pubblicazione infine del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000141]

[3.1.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49629

Riconoscimento di attivazione di prestazioni riabilitative ex art. 26 l. 833/78 presso il «Centro Girola» della Fondazione Don Carlo Gnocchi, via Girola, 30 - Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rideterminare, con decorrenza dalla data di esecutività del presente atto, i volumi di attività di riabilitazione della Fondazione Don Carlo Gnocchi presso la sede di via Capece-latro 66, Milano in 86.000 trattamenti extra-murali individuali e in 53.250 trattamenti domiciliari;

2. di riconoscere la conseguente attivazione di 10.000 trattamenti extra-murali individuali e di 10.000 trattamenti domiciliari da realizzare in 300 giorni all'anno, presso il «Centro Girola» di via Girola, 30, Milano;

3. di riconoscere per le prestazioni erogate le tariffe stabilite con d.g.r. 37935 del 6 agosto 1998;

4. di provvedere alla comunicazione del presente atto all'ente gestore nonché alla ASL territorialmente competente;

5. di provvedere alla comunicazione del presente atto alla competente commissione consiliare regionale, ex art. 4 della l.r. 31/97, così come modificato con l.r. n. 18 del 27 marzo 2000;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20000142]

[5.4.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49640

Approvazione del calendario venatorio 2000/2001. L.r. 16 agosto 1993, n. 26, art. 40, comma 5

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Visto in particolare l'art. 40, comma 5, della citata l.r. 26/93, il quale dispone che la Regione pubblichi il calendario venatorio sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

Visto dal dirigente del Servizio Ambiente Rurale e Politiche Forestali, il parere favorevole espresso con nota del 4 aprile 2000 prot. 2017/T-A11 dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, agli atti presso il servizio proponente;

Richiamato il decreto n. 8939 del 6 aprile 2000 con il quale si sono introdotte alcune limitazioni per la caccia a talune specie ai sensi dell'art. 41, comma 1, l.r. 26/93;

Ritenuto dal dirigente del Servizio Ambiente Rurale e Politiche Forestali, di proporre l'approvazione del calendario relativo alla stagione venatoria 2000/2001, il cui testo riporta, tra l'altro, le possibilità di deroga concesse alle province, le specie la cui caccia è consentita nella suddetta stagione venatoria ed i limiti di carnieri giornalieri, riportato nell'allegato A, composto di cinque pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Accertato dal medesimo dirigente, che le province ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 5, l.r. 16 agosto 1993 n. 26, nella predisposizione dei propri calendari integrativi, attuino le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, l. 11 febbraio 1992, n. 157 e nel calendario regionale contenuto nell'allegato A della presente deliberazione;

Ritenuto altresì, di dare, tramite la Direzione Generale Agricoltura, la massima diffusione al suddetto calendario venatorio regionale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepite le premesse

1) Di approvare il calendario venatorio relativo alla stagione venatoria 2000/2001 valido per tutto il territorio regionale nel testo, composto di cinque pagine, contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione della quale fa parte integrante.

2) Di stabilire che le province ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 5, l.r. 16 agosto 1993 n. 26, nella predisposizione dei propri calendari integrativi attuino le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 4, l. 11 febbraio 1992, n. 157 e nel presente calendario regionale.

3) Di dare, tramite la Direzione Generale Agricoltura, la massima divulgazione al calendario venatorio 2000/2001.

Il segretario: Sala

ALLEGATO A

CALENDARIO VENATORIO 2000/2001

L'esercizio venatorio nel territorio della Regione Lombardia si esercita nei tempi, nelle forme, nei luoghi e per le specie sottoindicate fermo restando che la caccia è sempre vietata sia il martedì sia il venerdì.

1) Territorio non compreso nella zona faunistica delle Alpi

La caccia in forma vagante e da appostamento temporaneo è consentita dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001, per tre giorni settimanali a scelta.

Le Province – sentiti i Comitati di gestione della caccia programmata – possono, ai sensi dell'art. 40, comma 4 della l.r. 16 agosto 1993 n. 26:

- a) ritardare l'apertura della caccia in forma vagante sino al 30 settembre per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale;
- b) vietare la caccia vagante successivamente al 10 dicembre per una maggiore tutela delle zone ove siano in atto ripopolamenti;
- c) modificare, al fine di ridurre la pressione venatoria su specie stanziali richiedenti misure di tutela, i termini per l'effettuazione del prelievo venatorio.

2) Zona faunistica delle Alpi

A) Zona di maggior tutela

La caccia in forma vagante è consentita dal 1 ottobre al 30 novembre, il mercoledì e la domenica. La caccia agli ungulati è ammessa solo il sabato, fatta eccezione per le cacce di selezione.

Le Province, d'intesa con i Comitati di gestione dei comprensori alpini, possono individuare zone limitate per la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto nelle quali consentire l'esercizio venatorio per tre giorni settimanali anche a scelta.

B) Zona di minor tutela

La caccia in forma vagante per la sola selvaggina migratoria è consentita dal 17 settembre al 31 dicembre per tre giorni settimanali a scelta e, per la selvaggina stanziale ammessa, fino al 10 dicembre il mercoledì e la domenica, nonché il sabato solo per gli ungulati, fatta eccezione per le cacce di selezione.

C) Norme comuni

– Per consentire alla fauna tipica di monte di raggiungere un adeguato sviluppo, le Province – sentiti i Comitati di gestione dei Comprensori alpini – possono uniformare l'apertura alla stanziale nell'intera zona Alpi o nei singoli Comprensori alpini, ritardando nella zona di minor tutela l'apertura generale della caccia in forma vagante sino al 1 ottobre.

– Nell'impostazione dei piani di prelievo della pernice bianca, si dovrà tenere conto anche dell'andamento meteorologico nel mese successivo alla schiusa, in quanto determinante per la produttività della specie.

– La caccia agli ungulati, ad eccezione di quella di selezione e di quella al cinghiale, è consentita per non più di otto giorni annuali, con l'obbligo sia dell'accompagnatore che dei piani di abbattimento approvati da ciascuna Provincia entro il 31 agosto 2000, previo censimento della consistenza della specie, da effettuarsi entro pari data e da trasmettere in copia al Settore Agricoltura della Regione Lombardia. Le Province, su proposta dei Comitati di gestione dei rispettivi Comprensori alpini, possono consentire all'accompagnatore l'esercizio dell'attività venatoria nella giornata in cui viene prestata detta assistenza e possono altresì assegnare nominativamente il capo di ungulato da abbattere.

– La caccia al cinghiale si svolge in conformità delle apposite regolamentazioni regionali e provinciali.

– La caccia con l'uso del cane da seguita è consentita in zona Alpi fino al 30 novembre, mentre quella con il cane da ferma e/o riporto è permessa sino al 10 dicembre.

– L'uso del cane da seguita in zona Alpi è vietato per la caccia al camoscio, salva la facoltà per le Province di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i Comitati di gestione dei Comprensori alpini.

3) Caccia da appostamento

La caccia da appostamento fisso alla sola migratoria è ammessa dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001 per tre giorni settimanali a scelta, fermo restando che è vietato attivare nuovi appostamenti fissi nella zona Alpi di maggior tutela.

Le Province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica disciplinano diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso alla migratoria nel periodo intercorrente dal 1 ottobre al 30 novembre, integrandolo con 2 giornate settimanali.

Il percorso di andata e ritorno da qualsiasi appostamento fisso, va effettuato con fucile scarico e riposto nel fodero.

La Provincia disciplina la caccia da appostamento temporaneo in zona Alpi, fermo restando il divieto nella zona di maggior tutela.

4) Specie consentite e periodi di caccia

Durante la stagione venatoria 2000/2001 è consentito cacciare:

- dal 17 settembre al 31 dicembre: allodola, beccaccia, cinghiale selvatico, merlo, quaglia, tordo bottaccio, tordo sassello e tortora (*streptopelia turtur*);
- dal 17 settembre al 31 gennaio: alzavola, beccaccino, cesa, colombaccio, fagiano, fischione, codone, folaga, gallinella d'acqua, germano, marzaiola, canapiglia, moretta, moriglione, mestolone, pavoncella, gazza, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia e volpe;
- dal 17 settembre al 10 dicembre: pernice rossa, starna e lepre comune. In zona Alpi la caccia alla lepre comune termina il 30 novembre;
- dal 1 ottobre al 30 novembre: coturnice delle Alpi, gallo forcello, lepre bianca e pernice bianca;
- dal 1 ottobre al 25 novembre: camoscio, capriolo, cervo e muflone, fatta eccezione per le cacce di selezione;
- dal 1 ottobre al 31 dicembre, con facoltà per le Province di spostare il periodo dal 1 novembre fino al 31 gennaio 2001: cinghiale.

5) Orario

La caccia è consentita nel periodo dal 17 settembre 2000 al 31 gennaio 2001, secondo i seguenti orari:

- dal 17 al 30 settembre: dalle ore 6.10 alle ore 19.20;
- dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6.30 alle ore 18.50;
- dal 16 al 28 ottobre: dalle ore 6.50 alle ore 18.20;
- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 6.20 alle ore 17.00;
- dicembre: dalle ore 6.50 alle ore 16.40;
- gennaio 2001: dalle ore 7.00 alle ore 17.10.

6) Tesserino ed adempimenti

– Per esercitare la caccia nel territorio della Regione il cacciatore deve essere munito, oltre che del porto d'armi ad uso caccia, anche del tesserino venatorio, che è personale e non cedibile, che è rilasciato dalla Provincia di residenza ed è valido su tutto il territorio nazionale purché corredato dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione a favore della regione di residenza ove prevista.

– Il cacciatore deve preliminarmente indicare giorno e mese di caccia e – considerato che ha la possibilità di esercitare nella stessa giornata la propria attività in tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel luogo di caccia prescelto – è tenuto ad indicare, con la sigla automobilistica, la Provincia prescelta.

Per i prelievi di selvaggina è obbligatorio:

– stanziale: apporre un segno indelebile (X) nella scheda n. 1 (prelievi stanziale), nell'apposita casella della colonna relativa alla specie interessata, per ogni capo non appena abbattuto e raccolto, attenendosi comunque alle prescrizioni dei calendari vigenti nelle varie regioni;

– migratoria: indicare nella scheda n. 2 (prelievi migratoria) ogni capo non appena abbattuto e raccolto, riportando nell'apposita casella della colonna relativa alla giornata, la sigla corrispondente alla specie migratoria prelevata, ad eccezione del cacciatore da appostamento fisso, il quale deve comunque provvedere a tali adempimenti ogni qualvolta abbandoni il capanno.

È fatto obbligo:

- di effettuare gli adempimenti previsti nel tesserino e di

rilasciato;

- a chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati, di consegnare l'anellino all'amministrazione provinciale competente per territorio e di spedire all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica l'apposita cartolina in distribuzione gratuita presso ogni Provincia lombarda.

Il cacciatore deve rispettare i seguenti limiti di carniere giornalieri:

- non più di due capi di fauna stanziale ad eccezione della lepre comune, lepre bianca, coturnice, gallo forcello, di cui è consentito complessivamente il prelievo di un solo capo;
- non più di 30 capi di avifauna migratoria, con il limite di 2 beccacce e di 10 capi tra palmipedi e trampolieri.

I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

La settimana venatoria inizia il lunedì.

7) Divieti particolari

È fatto divieto di esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 35, comma 1 della l.r. 26/93.

Oltre ai divieti previsti dagli artt. 21 della l. 157/92, nonché 40, comma 3 e 43 della l.r. 26/93, è sempre vietato abbattere o catturare:

- le femmine di camoscio, muflone, capriolo e cervo accompagnate da piccoli o comunque lattanti nonché i piccoli di dette specie di età inferiore ad 1 anno, fatta eccezione per le cacce di selezione;
- al di fuori della Zona Alpi: gli ungulati, tranne il cinghiale, ad eccezione dei prelievi selettivi.

Nei periodi o nei giorni in cui è consentita la caccia al capriolo, al cervo e al camoscio, la Provincia può vietare l'uso dei cani.

Il cacciatore lombardo, indipendentemente dal tipo di caccia praticata, non può usufruire di più di 55 giornate di caccia durante l'intera stagione venatoria sull'intero territorio nazionale, in quanto le giornate, ovunque effettuate, sono cumulabili. È vietato l'uso ai fini venatori di fari abbaglianti: la trasgressione comporta il sequestro del mezzo.

È vietata la caccia alla stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

È altresì vietato:

- cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia al camoscio, al capriolo, al cervo, al muflone, alla pernice bianca, al gallo forcello, al cinghiale e dagli appostamenti fissi in zona Alpi, alla cesena ed al tordo sassello;
- mettere in atto pastorazioni di qualsiasi genere per la selvaggina stanziale.

È infine vietato ad ogni cacciatore l'uso di richiami non inanellati e, se di cattura, in numero superiore a 40 (con un massimo di 10 unità per specie) per gli appostamenti fissi ed a 10 per quelli temporanei.

8) Ambiti territoriali. Comprensori alpini. Aziende faunistiche ed agriturismo-venatorie

a) Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia

La caccia negli Ambiti territoriali e nei Comprensori alpini istituiti si svolge in via esclusiva e in conformità delle norme contenute nel presente calendario e nella deliberazione esecutiva della Giunta regionale 19 luglio 1994 n. 54912 e succ. mod..

Con riferimento al territorio agro-silvo-pastorale regionale, l'indice di densità venatoria fissato con decreto n. 7171 del 22 marzo 2000 è così definito:

- zona faunistica delle Alpi: un cacciatore ogni 42,2 ha.
- restante territorio: un cacciatore ogni 15,7 ha.

b) Aziende faunistiche ed agri-turistico-venatorie

La caccia in dette Aziende si svolge in conformità del presente calendario, fatta eccezione per il numero giornaliero di capi di selvaggina stanziale prelevabile, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. a) e b) della l.r. 26/93 e dalla d.g.r. 19 giugno 1998 n. 36929.

Nelle Aziende faunistico-venatorie vanno anche rispettati i piani di assestamento e di prelievo approvati dalle Province entro l'8 settembre 2000 col divieto comunque di immettere o liberare fauna selvatica posteriormente al 31 agosto 2000.

9) Addestramento cani

L'addestramento dei cani è consentito negli Ambiti territoriali o Comprensori alpini di caccia di appartenenza, nei 30 giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria, per non più di 5 giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì ed è disciplinato dalle Province.

10) Rapporti tra Province e Regioni confinanti

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali non delimitate da confini naturali ben identificabili o prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la Regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini territoriali amministrativi.

È consentito tuttavia l'adeguamento tecnico di detti confini, previa stipulazione da parte delle Amministrazioni provinciali competenti, sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) interessati, di specifiche intese a mezzo del calendario venatorio provinciale, ove ritenute compatibili, rispetto ai propri Piani Faunistico Venatori.

11) Disposizioni finali

Il prelievo abusivo di capi di selvaggina stanziale comporta, in aggiunta alle sanzioni previste dalla legge, anche il risarcimento dei danni arrecati alla fauna nell'importo indicato dalla Provincia competente sulla base del valore di mercato e spese connesse. Il Presidente della provincia provvede alla sospensione del tesserino regionale nei termini di cui all'art. 51, 4 comma della l.r. 26/93.

Le Amministrazioni provinciali sono tenute a trasmettere, entro il previsto termine di 60 giorni, alla Direzione Generale Agricoltura della Giunta regionale i provvedimenti esecutivi di competenza, adottati per la stagione venatoria 2000/2001 anche ai sensi dell'art. 24, comma 2 della l.r. 26/93, con l'indicazione sia delle zone di protezione che dei valichi istituiti sulle rotte di migrazione, dove è vietata ogni forma di caccia ai sensi dell'art. 43 comma 3 di detta l.r.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente calendario si fa riferimento alle normative vigenti in materia di protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia.

Eventuali disposizioni regolamentari che fossero emanate successivamente all'approvazione del presente calendario sono da intendere immediatamente ed automaticamente recepite senza ulteriori provvedimenti.

[BUR20000143]

[5.3.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49650

Attuazione del progetto comunitario - Educazione ambientale e comunicazione: progetto di coproduzione tra Regione Lombardia - Regioni forti d'Europa - RAI e realtà televisive «federaliste» europee - Approvato con d.g.r. n. 41172/99

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. 6/41172 del 29 gennaio 1999 «Approvazione di un progetto di comunicazione ambientale, della quota di cofinanziamento regionale e presentazione della candidatura alla Commissione Europea con richiesta di contribuzione»;

Considerato che il progetto è previsto dal piano delle iniziative di comunicazione 2000, approvato con d.g.r. n. 6/47619 del 29 dicembre 1999;

Rilevato la necessità, data l'approvazione del progetto da parte della Commissione Europea, comunicato con nota 005288 del 29 aprile 1999, di procedere alla attuazione della suddetta deliberazione, rispettando la scadenza temporale per la conclusione delle attività, fissata dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea al 30 giugno 2000;

Considerato che il progetto consiste nella realizzazione e successiva messa in onda di una serie di unità audiovisive coprodotte a livello europeo, nonché nella realizzazione di un seminario di livello internazionale per esperti, promosso insieme ad Alpe Adria;

Dato atto che il progetto prevede che, per quanto riguarda l'attività televisiva che deve essere attuata in Lombardia, ci si avvalga, come da d.g.r. n. 6/41172 del 29 gennaio 1999, della RAI - Radiotelevisione italiana, per un onere complessivo della prestazione quantificato in 65.000 €, che verranno liquidati dietro fatturazione;

Dato atto che invece, per quanto riguarda l'attività televisiva che verrà realizzata negli altri paesi europei, il Departement de Medi Ambient della Catalogna e il Bayerischer Ju-

gendring della Baviera si avvarranno a loro volta delle rispettive televisioni regionali, per un onere di prestazioni a carico del contributo attribuito dalla Commissione Europea, quantificato dal progetto in 48.150 €, che sarà liquidato dietro rendicontazione delle spese sostenute;

Preso atto della necessità di realizzare la parte del progetto di competenza della Regione Lombardia ed in particolare di formalizzare la collaborazione con la RAI – Radiotelevisione italiana;

Esaminato lo schema della convenzione allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che la partecipazione di operatori stranieri al seminario per esperti comporta la necessità di assicurare:

- il soggiorno di massimo 30 persone e il relativo servizio trasporto;
- il servizio di interpretariato;
- il materiale di documentazione;
- il rimborso delle spese di viaggio;
- un gettone di presenza per gli esperti;

Visto che il seminario di studi è stato programmato per il 13 maggio 2000 a Desenzano (BS) all'interno della manifestazione Expo Scuolambiente, per la realizzazione della quale ci si avvale, ai sensi della d.g.r. 49439 del 7 aprile 2000, delle prestazioni del comune di Desenzano (BS), che presenta le necessarie capacità organizzative e dietro rimborso dei relativi oneri, dietro presentazione di rendicontazione, per un onere complessivamente quantificato in 20.165 €;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 32, della l. 15 maggio 1997 n. 127:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare lo schema di convenzione di cui in premessa, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per formalizzare la collaborazione tra la Regione Lombardia e la RAI – Radiotelevisione italiana al fine di realizzare il progetto Visions European young people towards sustainability e di autorizzare la sottoscrizione della stessa da parte del dirigente del Servizio Affari Generali e Strategie Ambientali Integrate;

2. di approvare la realizzazione delle iniziative di cui in premessa, nei termini e con le modalità descritte;

3. di dare atto che i conseguenti provvedimenti per l'assunzione dei relativi impegni di spesa (quantificati nella misura massima di 65.000 € per la RAI, di 24.075 € per il Dipartimento de Medi Ambient della Catalogna, di 24.075 € per il Bayerischer Jugendring della Baviera e di 20.165 € per il comune di Desenzano) verranno assunti dal dirigente competente;

4. di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra verranno imputati sui capitoli 4.3.6.7.5035 e 4.3.6.2.5036 del bilancio 2000.

Il segretario: Sala

— • —

ALLEGATO

CONVENZIONE

L'anno duemila addì del mese di aprile, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

la Regione Lombardia, DG Tutela Ambientale – con sede in Milano – via Stresa 24 – codice fiscale 80050050154, di seguito indicata come «Regione», rappresentata dal dr. Guglielmo Elitropi nella sua qualità di Dirigente del Servizio Affari Generali e Strategie Ambientali Integrate della Direzione Generale Tutela Ambientale,

E

la RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a. con sede in Roma – v.le Mazzini, 14 – codice fiscale n. 00709370589 –, di seguito indicata come «RAI», nella persona dell'avv. Stanislao Argenti, Direttore della Direzione Produzione Abbonamenti e Attività per le Pubbliche Amministrazioni

PREMESSO CHE:

a) la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha concesso alla Direzione Generale Tutela Ambientale

della Regione Lombardia un contributo per la realizzazione del progetto denominato «Visions European young people towards sustainability» e che la Regione Lombardia è tenuta a realizzare tale programma nelle linee di contenuto e finanziarie indicate nell'accordo sottoscritto il 28 aprile 1999;

b) il suddetto progetto prevede, tra l'altro, la produzione di unità audiovisive su temi concordati da parte di tre enti regionali (Lombardia, Baviera e Catalogna) e di tre emittenti televisive (RAI, Bayerischer Rundfunk e Teletres) nonché la realizzazione di quattro trasmissioni televisive monotematiche di un'ora circa ciascuna, costruite con le suddette unità audiovisive, da mandare in onda in parallelo in Italia, Catalogna e Baviera;

c) la RAI, tramite la Direzione Teche e Servizi Tematici Educativi, ha manifestato il proprio interesse a realizzare, come partner sul versante italiano, le suddette unità audiovisive.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

Art. 2

La RAI, tramite la Direzione Teche e Servizi Tematici/Educativi, si impegna a produrre unità audiovisive per una durata complessiva di circa 50 minuti su alcuni temi definiti di comune accordo con la Regione Lombardia in relazione agli argomenti:

1. protezione del clima;
2. acque;
3. biodiversità e parchi;
4. rifiuti ed ecologia delle aree urbane.

Inoltre la RAI si impegna a realizzare e a mettere in onda sul canale satellitare Rai Educational nei tempi da concordare con la Regione, quattro trasmissioni monotematiche, della durata di circa un'ora ciascuna, costruite con le unità audiovisive realizzate dalla RAI e con quelle derivanti, tramite l'operazione di scambio prevista nel progetto, dalle altre due emittenti televisive europee (Bayerischer Rundfunk e Teletres).

Art. 3

La RAI assume la piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altro genere, inerente la realizzazione di quanto oggetto della presente Convenzione, con la più ampia autonomia produttiva.

Art. 4

La RAI riconosce espressamente e fin da ora che sulle unità audiovisive nonché sulle quattro trasmissioni monotematiche dalla stessa realizzate ai sensi della presente Convenzione, apparterranno alla Regione, in perpetuo non in esclusiva, con divieto di subcessione salvo che nei confronti di Teletres e Bayerischer Rundfunk, i diritti di utilizzazione in sede televisiva per passaggi illimitati con qualsiasi mezzo tecnico oggi esistente o di futura invenzione (in via esemplificativa: satelliti, etere, cavo, digitale).

La Regione si impegna a cedere a Rai, in perpetuo non in esclusiva, i diritti di utilizzazione in sede televisiva delle unità audiovisive e delle trasmissioni monotematiche prodotte dalla Bayerischer Rundfunk e da Teletres per passaggi illimitati con qualsiasi mezzo tecnico oggi esistente o di futura invenzione (in via esemplificativa: satellite, etere, cavo, digitale).

La RAI riconosce alla Regione sulle unità audiovisive nonché sulle quattro trasmissioni monotematiche dalla RAI medesima realizzate in perpetuo, non in esclusiva, i diritti di utilizzazione non commerciale, per fini didattici, divulgativi, in funzione di interventi multimediali e formativi, in Italia e all'estero, in ogni lingua.

Resta inteso che ogni altro diritto che non sia stato espressamente riconosciuto alla Regione è riservato esclusivamente alla RAI, che ne potrà fare discrezionalmente uso in coerenza con le finalità istituzionali perseguite dalla Regione Lombardia.

Art. 5

Al fine di consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente art. 4, la RAI fornirà alla Regione, per le unità audiovisive e le quattro trasmissioni monotematiche realizzate ai sensi della presente Convenzione, le relative videocassette e

terrà inoltre a disposizione i master delle registrazioni per ogni eventuale richiesta di riproduzione di copie, per la quale sarà richiesto il rimborso dei soli costi di duplicazione.

La RAI adempirà agli obblighi di consegna previsti nel presente articolo entro, e non oltre, 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

Art. 6

Il contributo dovuto dalla Regione alla RAI per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione, è stato determinato in 125.857.550 lire (centoventicinquemilioniottocentocinquantasettemilacinquecentocinquanta), di cui L. 62.928.775 quali contributo della Commissione Europea e L. 62.928.775 quali quota di partecipazione della Regione Lombardia.

L'importo di cui sopra sarà corrisposto dalla Regione alla RAI, con le seguenti modalità:

- 62.928.775 lire (sessantaduemilioninovecentoventotto-settecentosettantacinque) entro 60 giorni dalla consegna da parte della RAI della relazione relativa al piano di produzione delle unità audiovisive;
- 62.928.775 lire (sessantaduemilioninovecentoventotto-settecentosettantacinque) comprensivi di IVA entro 60 giorni dalla avvenuta realizzazione delle unità audiovisive.

Oltre alla somma di cui sopra, null'altro la Regione dovrà corrispondere alla RAI o chiunque altro per nessuna ragione, causa o titolo, qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute dalla RAI per l'assolvimento degli impegni assunti con la presente Convenzione.

Art. 7

La RAI e la Regione si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il presente accordo, o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti.

Qualsiasi modificazione od integrazione alla presente Convenzione non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto.

Art. 8

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente accordo.

Art. 9

Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, che non fosse stata definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva, al foro di Roma.

Art. 10

La presente convenzione è redatta in tre esemplari, due dei quali per la Regione e uno per la RAI.

per la Regione Lombardia

.....
per la Rai - Radiotelevisione italiana

[BUR20000144]

[5.3.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49651

Attività internazionali inserite nel programma della manifestazione Expo Scuolambiente (Desenzano del Garda 10/17 maggio 2000)

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto che la Regione Lombardia aderisce alla Comunità di Lavoro di Alpe Adria, e dell'Associazione Quattro Motori per l'Europa, ai sensi delle d.g.r. 5175 del 21 gennaio 1986 e d.g.r. 34983 del 13 marzo 1998;

Considerato che l'adesione ad associazioni e comunità di lavoro tra regioni comporta l'obbligo di collaborare ai lavori di commissioni e gruppi di lavoro istituiti all'interno della Comunità e che, in particolare, il regolamento procedurale di Alpe Adria, approvato nell'assemblea plenaria dei Presidenti il 20 settembre 1991, recita: «Ogni regione sostiene il conto relativo alle attività che svolge nell'ambito delle Comunità di lavoro, le spese per i servizi di interpretariato e di traduzione nonché i costi di organizzazione delle riunioni vengono sostenute dalla Regione ospitante»;

Premesso che il Gruppo di Lavoro Giovani di Alpe Adria nella riunione del 30 settembre 1999 a Portorose (Slovenia) ha deciso di inserire nel programma di lavoro la partecipazione

alla manifestazione Expo Scuolambiente, che si terrà dal 10 al 17 maggio 2000 a Desenzano del Garda (Brescia), con la realizzazione, nella stessa sede di Villa Tassinara, del V Forum Europeo delle scuole sull'ecologia, delle attività conseguenti nonché di un incontro del Gruppo Informazione ed Educazione Ambientale dei Quattro Motori per l'Europa;

Vista la d.g.r. 47619 del 29 dicembre 1999 «Piano delle iniziative di comunicazione» in cui, tra le altre iniziative, è approvata l'ottava edizione di Expo Scuolambiente e la mostra itinerante di educazione ambientale sulla protezione del clima;

Dato atto che la partecipazione di scolaresche ed operatori stranieri al V Forum realizzato nell'ambito della manifestazione Expo Scuolambiente comporta la necessità di assicurare:

- il soggiorno di massimo 50 persone e relativo servizio trasporto;
- il servizio di interpretariato, il materiale di documentazione, l'organizzazione di momenti seminariali tra studenti, docenti e operatori;
- l'animazione e le visite culturali nel territorio, con educatori esperti a livello di scambi internazionali;
- l'organizzazione, per una classe, di un successivo soggiorno culturale di alcuni giorni presso un parco nazionale austriaco, previsto come premio per la classe che si distinguerà particolarmente nella partecipazione ai lavori di Expo Scuolambiente;

Dato atto che con d.g.r. n. 49439 del 7 aprile 2000 «Erogazione di un contributo al comune di Desenzano del Garda (BS) per la realizzazione di alcune attività svolte al miglior esito della manifestazione Expo Scuolambiente (Desenzano del Garda, 10/17 maggio 2000)» il comune di Desenzano su Garda è stato individuato come soggetto realizzatore di attività e di servizi volti al miglior esito della manifestazione Expo Scuolambiente e che quindi risulta opportuno avvalersi dello stesso soggetto per lo svolgimento delle sopraindicate iniziative, che si terranno nella stessa sede e contesto, dietro rimborso dei relativi oneri, complessivamente quantificati in un massimo di L. 41 milioni, come da offerta del comune di Desenzano del Garda n. 10610 dell'11 aprile 2000, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

Considerato inoltre che per l'organizzazione del successivo soggiorno culturale di alcuni giorni di una classe presso il parco nazionale austriaco degli Alti Tauri, previsto per l'inizio del prossimo anno scolastico, risulta opportuno avvalersi del Centro di Riferimento per l'Educazione Ambientale (CREA/CEA) del comune di Pisogne (BS), in quanto struttura per le attività di educazione ambientale convenzionata con la Regione Lombardia che ha già utilizzato con lusinghieri risultati una identica iniziativa durante la precedente edizione di Expo Scuolambiente, dietro rimborso dei relativi oneri, complessivamente quantificati in un massimo di L. 18 milioni, come da offerta del comune di Pisogne n. 4451 del 12 aprile 2000, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

Rilevato che con d.g.r. n. 42730 del 29 aprile 1999 «Approvazione nell'ambito delle attività internazionali di un programma di iniziative di educazione ambientale» è stata deliberata la realizzazione della mostra itinerante a livello di Alpe Adria «I giovani e la protezione del clima», che verrà allestita per la prima volta in Lombardia, in occasione di Expo Scuolambiente, ed è opportuno prevedere un servizio di guida e animazione nonché la produzione di relativo materiale informativo per le classi e i visitatori della stessa nonché di documentazione dell'iniziativa stessa;

Ritenuto opportuno avvalersi per la realizzazione del programma di animazione dell'associazione Alleanza per il Clima, che è stata incaricata con citata deliberazione dell'allestimento della mostra, in quanto possiede qualificate competenze sia tecnico/scientifiche che pedagogiche ed opera in regime di convenzione con la Regione Lombardia, riconosciuto con d.g.r. n. 9390 del 22 febbraio 1996 «Adesione della Regione Lombardia all'«Alleanza per il clima delle città europee con i popoli indigeni delle foreste tropicali» e approvazione della convenzione per la regolamentazione dei relativi rapporti»;

Considerato che si provvederà al rimborso contro rendicontazione degli oneri sostenuti per la realizzazione di tale programma, complessivamente quantificati in un massimo di L. 30 milioni, come da nota dell'Associazione Alleanza per il Clima dell'11 aprile 2000, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (*omissis*);

Preso atto della nota prot. 0016621 del 13 aprile 2000 del Direttore Generale della Presidenza che autorizza l'uso per le suddette attività del capitolo 1.3.3.1/1345 del bilancio 2000;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 (comma 32) della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare la realizzazione delle iniziative di cui in premessa, nei termini e con le modalità descritte;

2. di dare atto che ai relativi impegni di spesa (quantificati nella misura di L. 41 milioni per il comune di Desenzano, di L. 18 milioni per il comune di Pisogne, di L. 30 milioni per l'Associazione Alleanza per il Clima) provvederà con propri decreti il Dirigente competente per materia;

3. di dare atto che gli impegni di spesa di cui sopra verranno imputati al capitolo 1.3.3.1.1345 del bilancio 2000.

Il segretario: Sala

[BUR20000145]

[5.3.3]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49653

Apertura dei termini per l'assegnazione dei contributi in conto capitale per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della Provincia di Milano collegati alla rete a gas A.E.M. - Approvazione dei criteri e delle procedure

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto il d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Considerato che per l'attuazione del d.P.R. n. 412/1993, alla Regione è riservato il compito di coordinare gli interventi di province e comuni, per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione ed il controllo degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la l.r. 16 dicembre 1996, n. 36 «Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici»;

Vista la d.g.r. 20 marzo 1998, n. 6/13196 con la quale la Regione Lombardia ha adottato un piano per la qualità dell'aria che prevede interventi di riduzione delle emissioni e miglioramenti tecnologici;

Visto il protocollo d'intesa siglato in data 21 dicembre 1999 tra la Regione Lombardia, il comune di Milano e l'A.E.M. s.p.a. al fine di concretizzare, attraverso un'azione sinergica, un piano d'interventi complessivamente mirati all'implementazione di iniziative dirette al miglioramento dell'impatto ambientale derivante dai diversi impieghi dell'energia;

Ricordato che gli enti sottoscrittori devono attivare una serie di iniziative che consentano in via prioritaria la promozione e l'incentivazione della trasformazione a gas degli impianti di riscaldamento sul territorio di Milano e dei comuni collegati alla rete gas dell'A.E.M., nonché altre iniziative dirette alla maggiore efficienza energetica di alcuni settori ed al miglioramento della qualità dell'aria, derivata dalla riduzione delle emissioni in atmosfera;

Vista la d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 6/48067 «Preso d'atto Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, comune di Milano e l'A.E.M. s.p.a.»;

Visto il decreto n. 6203 del 14 marzo 2000 del dirigente del Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Risorse dell'Ambiente Naturale e Parchi, con il quale sono costituiti i gruppi di lavoro per l'attuazione del suddetto protocollo d'intesa;

Vista la d.g.r. 19 novembre 1999, n. 6/46475 avente ad og-

getto «Criteri e procedure per il contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico. Revoca dd.g.r. 3 agosto 1994, n. 56148 e 5 agosto 1999, n. 44885»;

Ritenuto di provvedere al finanziamento degli interventi, fino al 30% della spesa ammessa a contributo, attingendo alla quota percentuale delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (accisa sui carburanti);

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare il documento «Criteri e procedure per la concessione di contributi per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della Provincia di Milano collegati alla rete gas A.E.M.», come da allegato, parte integrante della presente deliberazione;

2. di provvedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo in conto capitale fino alla concorrenza del 30% della spesa necessaria per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica di cui al punto precedente relative ad interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di provvedere, con successivo e separato provvedimento, ad impegnare, a favore dei soggetti beneficiari, sui competenti capitoli del bilancio regionale, non meno dell'1% dell'importo conseguito ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

Criteri e procedure per la concessione di contributi per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati nell'area omogenea di Milano e nei comuni della Provincia di Milano collegati alla rete gas A.E.M.

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo in conto capitale per la trasformazione a gas metano degli impianti termici degli edifici di proprietà pubblica situati sul territorio della Regione Lombardia ed inclusi nelle aree omogenee di Milano definite con d.g.r. 11 gennaio 1991 n. 4780 e d.g.r. 9 novembre 1993 n. 43079 e nei comuni della Provincia di Milano collegati alla rete gas A.E.M.

Gli edifici di proprietà pubblica oggetto dei contributi sono quelli di proprietà della Regione Lombardia, degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici destinati sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.

Sono esclusi dai contributi gli edifici di proprietà dello Stato.

La quota di proprietà pubblica degli edifici oggetto dell'intervento di trasformazione degli impianti termici deve essere almeno pari alla maggioranza delle quote millesimali.

1. Presentazione delle domande e relativa documentazione

Le domande di contributo relative ad interventi di trasformazione a gas metano degli impianti termici dovranno essere inoltrate a mezzo posta, mediante plico raccomandato, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Tutela Ambientale - Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi - via Stresa n. 24, 20125 Milano - o consegnate direttamente al protocollo della suddetta Direzione Generale a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione ed entro e non oltre 90 giorni dalla data stessa nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

- il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Ogni domanda, debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante dell'ente proprietario dell'edificio e, per la parte tecnica, dal dirigente dell'unità organizzativa competente o da un tecnico iscritto ad albo ordine o collegio professionale competente, va corredata della seguente documentazione:

1.1 Deliberazione di richiesta di contributo e di delega al

legale rappresentante per la presentazione della domanda, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente atto.

1.2 Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 403/98 con la quale il legale rappresentante dell'ente dichiara:

a) che l'edificio ove è ubicato l'impianto termico oggetto della trasformazione a gas metano è di proprietà, piena ed esclusiva, dell'ente. Nel caso di edifici a proprietà frazionata indicare la quota millesimale di proprietà posseduta dall'ente;

b) che lo stesso impianto, alla data di pubblicazione del presente atto, ha una vetustà di almeno otto anni;

c) che per l'iniziativa oggetto della domanda non è stato già assegnato né richiesto un contributo statale, comunitario o regionale.

1.3 Copia del libretto di centrale / di impianto.

1.4 Statuto dell'ente (se trattasi di Ente diverso da quelli territoriali).

1.5 Scheda conoscitiva dell'edificio oggetto dell'intervento e rilevazione della situazione impiantistica esistente (come da allegato 1).

1.6 Relazione tecnica di progetto descrittiva di tutti i lavori previsti per la trasformazione dell'impianto termico a firma di tecnico abilitato redatta secondo lo schema dell'allegato B e/o C del decreto 13 dicembre 1993.

1.7 Preventivi dettagliati di spesa relativi agli interventi necessari alla trasformazione dell'impianto (come da allegato 2).

1.8 Copia delle fatture comprovanti l'acquisto di combustibili, relative agli anni 1997-1998-1999, da cui risultino le quantità di combustibile consumato o documentazione equivalente attestante i consumi di combustibile nel triennio.

1.9 Calcolo dell'Indice di Valutazione (vedasi definizione al successivo paragrafo 5) e compilazione dell'Allegato 4 in ogni parte.

1.10 Copia della comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 10/91 per i soggetti ad essa tenuti.

Per i soggetti non tenuti, inserire nella dichiarazione di cui al punto 1.2 del presente paragrafo: «di non essere tenuti alla comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del nominativo del tecnico responsabile per la conservazione dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 10/91».

1.11 Nel caso di edificio a proprietà frazionata, copia della deliberazione dell'assemblea condominiale attestante la decisione della realizzazione dell'intervento di trasformazione a gas metano dell'impianto termico.

La documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda.

In caso di variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere data tempestiva comunicazione con presentazione della documentazione relativa alla nomina del nuovo rappresentante ed alla conseguente delega.

Non saranno prese in considerazione le domande di contributo consegnate dopo la data di scadenza di presentazione.

Per le domande pervenute per via postale farà fede la data di partenza rilevabile dal timbro postale.

Le domande redatte in maniera incompleta o prive del tutto o in parte della relativa documentazione saranno dichiarate inammissibili a contributo.

2. Ammissibilità degli interventi

Accedono ai contributi gli interventi avviati, eseguiti e fatturati a partire dalla data di pubblicazione del presente atto: per l'avvio dei lavori si assumerà, senza eccezione alcuna, la data delle bolle di accompagnamento dei materiali.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 legge 9 gennaio 1991 n. 10 sono esclusi dai contributi i soggetti che non hanno adempiuto all'obbligo della comunicazione del nominativo del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non sarà ammessa al finanziamento la sostituzione di generatori di calore con vetustà inferiore agli otto anni alla data di pubblicazione del presente atto.

Non saranno presi in considerazione le domande relative ad impianti termici già funzionanti a gas metano.

Non sarà ammessa al finanziamento la sostituzione di generatori di calore di potenza totale superiore a quelli esistenti, salvo nel caso in cui ciò sia motivato da specifica relazione tecnica.

L'intervento, pena la revoca del contributo assegnato, dovrà iniziare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di assegnazione del contributo e dovrà essere ultimato entro e non oltre la data del 31 ottobre successivo all'anno di pubblicazione della deliberazione regionale di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo.

3. Spese ammissibili ed entità del contributo regionale

Le spese ammissibili sono quelle relative alle opere strettamente necessarie alla trasformazione a gas metano dell'impianto termico.

Tali spese devono essere rigorosamente dettagliate e documentate e sono identificabili in quelle descritte come da allegato 2.

Il contributo regionale sarà quantificato in riferimento ai «costi limite» indicati nell'allegato 3. Nel caso di interventi di trasformazione di impianti termici su edifici a proprietà frazionata, il contributo da erogare sarà commisurato solo alla quota parte di proprietà pubblica.

Nel caso in cui la spesa documentata per la trasformazione dell'impianto dovesse risultare superiore ai costi limite di cui all'allegato 3, il contributo regionale sarà comunque calcolato percentualmente fino alla concorrenza dei costi suddetti.

Qualora la spesa effettivamente afferente l'intervento e documentata all'atto della richiesta di erogazione del contributo sia inferiore a quella ammessa, il contributo sarà calcolato percentualmente alla spesa documentata.

In ogni caso il contributo da erogare non potrà essere superiore a quello assegnato.

La Regione Lombardia attingerà, per una quota non inferiore all'1% dell'importo conseguito ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, le risorse finanziarie per assegnare contributi in conto capitale fino alla concorrenza del 30% della spesa ammissibile necessaria per la trasformazione a gas metano degli impianti termici.

Per gli interventi sugli impianti collegati alla rete gas AEM la rimanente quota di contributo, non coperta dalla Regione Lombardia, sarà riconosciuta ed è a carico della AEM s.p.a., attraverso l'AEM gas s.p.a., che provvederà, inoltre, a propria cura e spese ai servizi legati all'allacciamento alla rete gas AEM e all'avvio degli impianti.

È escluso il rimborso dell'IVA.

4. Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande verrà effettuata dalla Direzione Generale Tutela Ambientale – Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi – U.O.O. «Attuazione legge 10/91».

Potrà essere costituito un gruppo di lavoro pluridisciplinare, composto da funzionari interni aventi competenza tecnica e amministrativa, coordinati da un funzionario del Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi.

Durante la fase istruttoria potranno essere richiesti chiarimenti o ulteriori documenti che si rendessero necessari ai fini della valutazione dell'intervento e potranno essere effettuati controlli mediante sopralluoghi in loco.

5. Indice di valutazione e graduatoria

Le domande favorevolmente istruite verranno inserite in un'unica graduatoria redatta sulla base della tipologia del combustile sostituito, in ordine decrescente per fattori di emissione inquinanti.

All'interno di ciascuna tipologia le domande verranno ordinate sulla base dell'Indice di Valutazione.

L'Indice di Valutazione è definito dal rapporto tra la quantità media di combustile utilizzato nel triennio 1997/99 espresso in kg e l'investimento totale effettivo espresso in milioni di lire relativo alle opere strettamente necessarie all'intervento di trasformazione a gas metano.

A parità del parametro di cui sopra, ai fini della formazione della graduatoria, sarà data priorità all'intervento con maggior quantitativo medio di combustibile utilizzato nel triennio 1997/99.

I contributi saranno assegnati con deliberazione di giunta

e l'erogazione dei contributi stessi avverrà con decreto del Dirigente di Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi nel rispetto dell'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'esito dell'istruttoria e la graduatoria verranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Tale pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica ad ogni effetti di legge ai richiedenti il contributo.

Le disponibilità finanziarie derivanti da revoche, rinunce e minori spese sostenute dai richiedenti saranno destinate agli interventi favorevolmente istruiti e non finanziati per carenza di fondi.

6. Documentazione attestante l'avvio dell'intervento

Entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari del contributo, deve essere prodotta la seguente documentazione:

6.1 Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 403 con la quale il legale rappresentante comunica la data nella quale sono stati avviati i lavori di trasformazione dell'impianto termico.

6.2 Copia della Relazione tecnica di progetto redatta ai sensi dell'art. 28 della legge 10/91 e del decreto 13 dicembre 1993 art. 1 allegato B e/o C, con timbro di ricevuta attestante il deposito della stessa presso i competenti uffici comunali.

7. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo avverrà, a lavori ultimati, dietro presentazione della seguente documentazione entro 30 giorni dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori di cui al precedente paragrafo 2:

7.1 Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 403/98 del legale rappresentante da cui risulti:

- a) l'elenco delle opere realizzate con l'indicazione delle relative fatture;
- b) l'importo complessivo al netto di IVA;
- c) di non aver usufruito o aver richiesto altri contributi statali, comunitari o regionali per l'intervento ammesso a contributo;
- d) di essere in possesso della seguente documentazione relativa a:
 - progetto approvato dai VV.F. ed eventuale istanza inoltrata per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;
 - dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990 n. 46 completa di tutti gli allegati;
 - certificato finale delle opere redatto ai sensi dell'art. 29 della legge 9 gennaio 1991 n. 10;
 - certificato di collaudo delle opere eseguite, rilasciato da tecnico iscritto ad Albo, Ordine o Collegio professionale;
- e) che sono stati adempiuti tutti gli obblighi prescritti dalle normative vigenti statali, regionali e locali relativi alla realizzazione dell'intervento oggetto del contributo.

7.2 Identificativi bancari e numero di conto corrente su cui effettuare l'erogazione del contributo.

7.3 Fatture quietanzate, in originale ed in copia, dettagliate e suddivise per ogni voce di spesa ammessa a contributo.

8. Revocche

L'amministrazione regionale provvede alla revoca dell'assegnazione del contributo nei seguenti casi:

- a) il beneficiario non produce, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di assegnazione del contributo, la documentazione attestante l'avvio dell'intervento di cui al paragrafo 6;
- b) il beneficiario non documenta il completamento dell'intervento, con la presentazione della relativa documentazione di cui al precedente paragrafo 7, entro e non oltre la data del 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di pubblicazione della deliberazione regionale di apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo;
- c) esito negativo della eventuale verifica di cui al successivo paragrafo 9;
- d) rinuncia da parte del beneficiario.

I fondi revocati verranno utilizzati come indicato al precedente paragrafo 5.

9. Verifiche

Le verifiche saranno effettuate a campione da funzionari della Regione Lombardia alla presenza di personale dell'ente beneficiario del contributo al fine di accertare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di trasformazione ammesso a contributo, del funzionamento dell'impianto termico e della sua rispondenza alla documentazione relativa all'intervento di trasformazione.

10. Avvertenze

Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Risorse Energetiche e Ambientali e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi - U.O.O. Attuazione legge 10/91 - della Regione Lombardia nei seguenti giorni ed orari:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

ALLEGATO 1 - SCHEDA CONOSCITIVA

1. DATI GENERALI

CODICE C.T.

DENOMINAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA

INDIRIZZO DELLA C.T.

AL SERVIZIO DEL/ DEI SEGUENTI EDIFICI

<u>EDIF.1</u>	DENOMINAZIONE			
	INDIRIZZO			
	DESTINAZ. D'USO		VOLUM	
	PROPRIETA'			
<u>EDIF.2</u>	DENOMINAZIONE			
	INDIRIZZO			
	DESTINAZ. D'USO		VOLUM	
	PROPRIETA'			
<u>EDIF.3</u>	DENOMINAZIONE			
	INDIRIZZO			
	DESTINAZ. D'USO		VOLUM	
	PROPRIETA'			
<u>EDIF.4</u>	DENOMINAZIONE			
	INDIRIZZO			
	DESTINAZ. D'USO		VOLUM	
	PROPRIETA'			
<u>EDIF.5</u>	DENOMINAZIONE			
	INDIRIZZO			
	DESTINAZ. D'USO		VOLUM	
	PROPRIETA'			

EDIFICI SOTTOPOSTI A VINCOLO AMBIENTALE

☐

SI

☐

NO

EDIF.

☐

1

2

3

4

5

EDIFICI SOTTOPOSTI A VINCOLO STORICO-ARTISTICO

☐

SI

☐

NO

EDIF.

☐

1

2

3

4

5

2. TIPOLOGIA IMPIANTO ATTUALE**2.1 IMPIANTO DI PRODUZIONE TERMICA**

CODICE CENTRALE TERMICA

ANNO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

COMBUSTIBILE UTILIZZATO

1 ☐ GASOLIO4 ☐ ECDEN2 ☐ OLIO COMBUSTIB.5 ☐ ECOFL
U3 ☐ BIODIESEL6 ☐ _____
ALTRO PRECISARE**CARATTERISTICHE DEI GENERATORI TERMICI**

	GENERAT. 1	GENERAT. 2	GENERAT. 3	GENERAT. 4	GENERAT. 5
MARCA CONSTRUTTORE					
TIPO/PROD (1)					
MODELLO					
N. MATRICOLA					
ANNO INST.					
POT. RESA KWt (2)					
RENDIMENTO (3)					
COMBUSTIBILE					

POTENZA TOTALE INSTALLATA KWt

PROD.

RISERVA

NOTA (1) 1) ACQUA CALDA 2) ACQUA SURRISCALDATA 3) VAPORE 4) OLIO DIATERMICO
5) ALTRO _____ (PRECISARE)

NOTA (2) POTENZA RESA ALL'ACQUA

NOTA (3) AL MASSIMO CARICO

CARATTERISTICHE DEI BRUCIATORI

	GENERAT. 1	GENERAT. 2	GENERAT. 3	GENERAT. 4	GENERAT. 5
MARCA CONSTRUTTORE					
MODELLO					
N. MATRICOLA					
ANNO INSTALL.					
REGOLAZIONE (4)					

NOTA (4) 1) MONOSTADIO 2) BISTADIO 3) TRISTADIO 4) MODULANTE

2.2 IMPIANTO E FLUIDO DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE

POMPE DI CIRCOLAZIONE

	POMPA 1	POMPA 2	POMPA 3	POMPA 4	POMPA 5
MARCA					
COSTRUTTORE					
TIPO/MODELLO					
ANNO INSTALL.					
PREVALENZA (m)					
PORTATA (m3/h)					
POT.MOTORE(KW)					

FLUIDO

ACQUA CALDA	☐	TEMPERATURA	°C.
ACQUA SURRISCALDATA	☐	PRESSIONE	ATM.
VAPORE	☐		
ALTRO	<u>PRECISARE</u>		

2.3 DISPOSITIVI DI SICUREZZA

DESCRIZIONE: _____

VASO ESPANSIONE APERTO ☐ CHIUSO ☐ VOLUME m3

2.4 DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO

DESCRIZIONE: _____

2.5 MISURATORI DI ENERGIA TERMICA

COSTRUTTORE _____ TIPO-MOD. _____

CARATTERISTICHE: _____

2.6 CONDOTTI FUMO - CANNE FUMARIE

PENDENZA CONDOTTO

☐ SI ☐ NO

PORTELLO ISPEZ. CONDOTTO

☐ SI ☐ NO

UBICAZIONE CANNA FUMARIA

☐ ESTERNA ☐ INTERNA

PORTELLO ISPEZ. BASE CANNA FUMARIA

☐ SI ☐ NO

PRESA ANALISI FUMI

☐ SI ☐ NO

2.7 SERBATOI COMBUSTIBILI

N.	CAPACITA' M3	UBICAZIONE (v.note)
1		
2		
3		

1) DENTRO EDIFICIO INTERRATO
2) DENTRO EDIFICIO FUORI TERRA
3) FUORI EDIFICIO INTERRATO
4) FUORI EDIFICIO FUORI TERRA

CAPACITA' TOT. _____

2.8 IMPIANTI UTILIZZATORI

RADIATORI

☐

TERMOCONVETTORI

☐

ALTRO

☐

PRECISARE

PANNELLI RADIANTI

☐

AEROTERMI

☐

ALLEGATI:

PLANIMETRIA:

☐

SCALA:

☐

SCHEMA FUNZIONALE DI PRINCIPIO:

☐

PROVE DI COMBUSTIONE:

☐

NULLA OSTA VIGILI FUOCO

☐

Timbro e firma del Tecnico

ALLEGATO 2

Interventi relativi alla trasformazione a gas metano

<i>Interventi</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo (L. 1.000)</i>
Fornitura e posa linea di adduzione gas dal misuratore ai bruciatori (mt e diametro)		
Fornitura e posa impianto di rilevazione fughe gas (n. sensori)		
Fornitura e posa generatore/i di calore (n.)		
Fornitura e posa bruciatore/i (n.)		
Fornitura e posa pompe anticondensa (n.)		
Sostituzione canali da fumo con canali acciaio inox (mt e sezione)		
Ritubamento canna fumaria esistente in muratura con canna in acciaio inox (mt e diametro)		
Fornitura e posa di nuova canna fumaria esterna in acciaio inox (mt e diametro)		
Adeguamento o rifacimento impianto elettrico di potenza esistente (n. quadri elettrici)		
Adeguamento o rifacimento impianto elettrico di illuminazione del locale caldaia (n. punti luce)		
Bonifica ed inertizzazione dei serbatoi interrati con materiale inerte (n. serbatoi)		
Bonifica e smaltimento dei serbatoi fuori terra (n. serbatoi)		
Costi progettazione e collaudo		
Fornitura e posa del sistema di regolazione e controllo climatico		
Lavori edili (sintetica descrizione)		

ALLEGATO 3

Costi limite per gli interventi di trasformazione a gas metano del sistema di alimentazione di impianti termici di tipo tradizionale

<i>Fasce di potenzialità totale impianto al focolare Mcal/h</i>	<i>Interventi semplici L. 1000</i>	<i>Interventi medi L. 1000</i>	<i>Interventi complessi L. 1000</i>
Fino a 200	15.400	26.400	35.200
da 201 a 400	25.400	42.000	56.000
da 401 a 600	43.400	74.400	99.200
da 601 a 800	46.200	79.200	105.600
da 801 a 1000	58.100	99.600	132.800
da 1001 a 1200	63.700	109.200	145.600
da 1201 a 1400	80.500	138.000	184.000
da 1401 a 1600	83.300	142.800	190.400
da 1601 a 1800	86.100	147.600	196.800
da 1801 a 2000	88.200	151.200	201.600
da 2001 a 2200	98.000	168.000	224.000
da 2201 a 2400	107.800	184.800	246.400
da 2401 a 2600	109.200	187.200	249.600
da 2601 a 2800	110.600	189.600	252.800
da 2801 a 3000	116.900	200.400	267.200
da 3001 a 3200	126.000	216.000	288.000
da 3201 a 3400	131.600	225.600	300.800
da 3401 a 3600	136.500	234.000	312.000
da 3601 a 3800	150.500	258.000	344.000
da 3801 a 4000	168.000	288.000	384.000
da 4001 a 5000	196.000	336.000	448.000
da 5001 a 6000	217.000	372.000	496.000
da 6001 a 7000	234.500	402.000	536.000
da 7001 a 8000	252.000	432.000	576.000
da 8001 a 9000	269.500	462.000	616.000
da 9001 a 1000	287.000	492.000	656.000

Tipologia di interventi**INTERVENTI SEMPLICI**

Tipologia di interventi in cui è sufficiente:

- installare la linea di adduzione gas dal misuratore all'apparecchio utilizzatore;
- sostituire il bruciatore con rampa a norma UNI-CIG;
- eseguire piccoli interventi di adeguamento dell'impianto elettrico (rifacimento spostamenti interruttori e/o punti luce e/o prese);
- installare Porte REI e adeguare le superfici di aerazione.

INTERVENTI MEDI

Tipologia di interventi in cui è necessario:

- sostituire i generatori;
- installare la linea di adduzione gas dal misuratore all'apparecchio utilizzatore;
- sostituire il bruciatore con rampa a norma UNI-CIG;
- canali da fumo di collegamento alla canna fumaria;
- rifacimento impianto elettrico con sostituzione di quadro generale, creazione di nuovi punti luce, creazione di nuove prese, installazione di pulsante di sgancio, centralina di termoregolazione;
- modifica di accessi e/o creazione o ampliamento di intercapedini;
- ritubamento della canna fumaria.

INTERVENTI COMPLESSI

Tipologia di interventi in cui è necessario:

- il rifacimento completo della centrale termica con sostituzione di tutti i componenti o, nel caso in cui la normativa non consideri l'ubicazione idonea, lo spostamento della centrale termica in copertura o in altri locali;
- la creazione di nuova canna fumaria.

ALLEGATO 4

Denominazione della centrale Termica Codice C.T.

Indirizzo della C.T.

Potenza: kW

Tipo Combustibile: 1997; 1998; 1999;

Consumi annui in kg: 1997; 1998; 1999; Media

TIPOLOGIA INTERVENTI RICHIESTI PER LA TRASFORMAZIONE A METANO

INTERVENTI SEMPLICI

Tipologia di interventi in cui è sufficiente:

- ☐ Installare la linea di adduzione gas dal misuratore all'apparecchio utilizzatore.
- ☐ Sostituire il bruciatore con rampa a norma UNI-CIG.
- ☐ Eseguire piccoli interventi di adeguamento dell'impianto elettrico (interruttori e/o punti luci e/o prese).
- ☐ Installare Porte REI e adeguare le superfici di aerazione.
- ☐

INTERVENTI MEDI

Tipologia di interventi in cui è necessario:

- ☐ Sostituire i generatori.
- ☐ Installare la linea di adduzione gas dal misuratore all'apparecchio utilizzatore.
- ☐ Sostituire il bruciatore con rampa a norma UNI-CIG.
- ☐ Rifacimento canali da fumo di collegamento alla canna fumaria.
- ☐ Rifacimento impianto elettrico con sostituzione di quadro generale, creazione di nuovi punti luce, creazione di nuove prese, installazione di pulsante sgancio, centralina di termoregolazione.
- ☐ Modifica di accessi e/o creazione o ampliamento di intercapedini.
- ☐ Ritubamento della canna fumaria.
- ☐

INTERVENTI COMPLESSI

Tipologia di interventi in cui è necessario:

- ☐ Il rifacimento completo della centrale termica con sostituzione di tutti i componenti o, nel caso in cui la normativa non considera l'ubicazione idonea, lo spostamento della centrale termica in copertura o in altri locali.
- ☐ La creazione di nuova canna fumaria.
- ☐

CLASSIFICAZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento viene classificato come: ☐ Semplice ☐ Medio ☐ Complesso

Il limite di costo previsto per tale livello d'intervento e potenzialità d'impianto (vedasi allegato 3) è fissato in L.

Il costo preventivato per tale intervento (vedasi allegato 2) è fissato in L.

INDICE DI VALUTAZIONE

L'indice di valutazione I.V. risultante dal rapporto fra la quantità media di combustibile utilizzato nel triennio 1997-99 e l'investimento necessario per la trasformazione è pari a kg di combustibile sostituito per lire investite.

NOTE:

Il tecnico abilitato:

Timbro e firma

SCHEMA DOMANDA DI CONTRIBUTO

Spett.le
 Regione Lombardia
 Direzione Generale Tutela Ambientale
 Servizio Risorse Energetiche e Ambientali
 e Tutela dell'Ambiente Naturale e Parchi
 via Stresa, 24
 20125 MILANO

II/La sottoscritto/a
 in qualità di legale rappresentante del/della
 (denominazione, sede legale e amministrativa, codice fiscale, ecc.)

CHIEDE

Un contributo ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale del n. 7/
 a fronte della spesa preventivata di L. (..... in lettere)
 per l'intervento di trasformazione a gas metano dell'impianto termico da realizzare nell'/negli edificio/i
 indicato/i nel comune di via/piazza n.

Fanno parte integrante della presente domanda gli allegati di seguito elencati per un totale di n.
 pagine:

- Allegato 1 (specificare) da pag. a pag.
- Allegato 2 (specificare) da pag. a pag.
- Allegato n (specificare) da pag. a pag.

Le persone con le quali codesta Regione potrà prendere contatto per eventuali delucidazioni sono:

.....

(nomi, qualifiche, indirizzi e recapiti telefonici)

Firma del legale rappresentante

.....

[BUR20000146]

[5.2.0]

D.G.R. 18 APRILE 2000 - N. 6/49686

Comuni di Roncadelle, Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Travagliato, Ospitaletto e Cazzago S. Martino (BS) - SS n. 11 «Padana Superiore» - Progetto esecutivo dei lavori di costruzione della variante agli abitati da Urago d'Oglio (S.S. n. 469) a Brescia (Tangenziale Sud). I lotto - Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato

LA GIUNTA REGIONALE

Ricordato che:

- con deliberazione di Giunta n. 1188 del 16 ottobre 1990 la Regione Lombardia aveva manifestato favorevole volontà di intesa in ordine al progetto dei lavori di variante agli abitati da Urago d'Oglio (SS n. 469) a Brescia (Tangenziale Sud) sulla SS n. 11 «Padana Superiore», I lotto: dalla Tangenziale di Brescia alla nuova SP n. 19 interessante i comuni di Roncadelle, Castegnato, Travagliato e Ospitaletto (BS);

- con deliberazione di Giunta n. 51269 dell'11 aprile 1994 la Regione Lombardia aveva manifestato favorevole volontà di intesa in ordine al progetto dei lavori di variante agli abitati da Urago d'Oglio (SS n. 469) a Brescia (Tangenziale Sud) sulla SS n. 11 «Padana Superiore», I lotto: dalla Tangenziale di Brescia alla nuova SP n. 19, perizia di variante tecnica senza aumento di spesa, interessante i comuni di Roncadelle, Castegnato, Travagliato, Ospitaletto e Cazzago S. Martino (BS);

Considerato che il Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, con nota n. 2642/III C1 del 10 giugno 1999, ha trasmesso, ai fini della determinazione di intesa Stato-Regione, «ai sensi dell'art. 81 d.P.R. 616/77 e dell'art. 2 del d.P.R. 383/94», il progetto, presentato dall'ANAS s.p.a., relativo alla «SS n. 11 «Padana Superiore» - Progetto esecutivo dei lavori di costruzione della variante agli abitati da Urago d'Oglio (SS n. 469) a Brescia (Tangenziale Sud), I lotto», convocando contestualmente apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 14 settembre 1999, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia;

Preso atto che il progetto riguarda il completamento del I lotto dei lavori di realizzazione della variante alla SS n. 11, iniziati nel 1990, funzionale alla messa in esercizio del II e III lotto, già in avanzato stato di realizzazione;

Evidenziato che il progetto, al fine di non vanificare le opere già realizzate e le procedure espropriative già avviate, riprende il vecchio tracciato del I lotto, assentito con d.g.r. n. 1188 del 16 ottobre 1990 e d.g.r. n. 51269 dell'11 aprile 1994 sopra richiamate, prevedendo la nuova progettazione degli svincoli per Travagliato ed Ospitaletto, e la configurazione risolutiva dello svincolo di inizio del I lotto in località Mandolossa, con sistemazione del tratto da quest'ultimo allo svincolo Metra, di nuova definizione;

Dato atto che nel corso dell'istruttoria di competenza regionale, sono state rilevate la carenza sia della documentazione progettuale presentata dall'ANAS rispetto a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della l. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, sia della richiesta di esclusione dalla procedura di V.I.A. regionale prevista dall'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, e che pertanto, con nota prot. n. Z1.1999.0013313 del 27 luglio 1999 è stata inoltrata al Provveditorato la richiesta della seguente documentazione integrativa:

- planimetria con l'individuazione degli ambiti sottoposti a vincolo ambientale;

- elaborati riportanti l'inserimento delle opere sull'estratto dei Piani urbanistici vigenti ed adottati, corredato delle relative NTA;

- risultati delle indagini geognostiche condotte ai sensi del decreto 11 marzo 1988 del Ministero dei Lavori Pubblici, fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture;

- specifica richiesta di esclusione dalla procedura di V.I.A. regionale, da presentare presso l'Ufficio V.I.A. del Servizio regionale Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Urbanistica, corredata da una relazione sugli effetti ambientali, contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto potrà avere sull'ambiente;

Dato atto che tale documentazione è stata trasmessa dal Provveditorato allo scrivente Servizio in data 6 settembre 1999 con nota prot. n. 11028/III C1, e che la richiesta di esclusione dalla procedura di V.I.A. regionale è stata presentata all'Ufficio V.I.A. regionale in data 3 settembre 1999.

Evidenziato che la prima riunione della Conferenza dei Servizi si è svolta in data 14 settembre 1999, in assenza di pronuncia, da parte degli uffici competenti della Regione Lombardia, sulla compatibilità ambientale del progetto e che nel corso della stessa gli Enti intervenuti hanno richiesto alla società committente ANAS s.p.a., di effettuare delle verifiche tecniche e delle modifiche progettuali, come riportato nel verbale della seduta trasmesso dal Provveditorato con nota prot. n. 958/III C1 del 1° febbraio 2000;

Considerato che il Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, con nota n. 15702/III C1 dell'11 novembre 1999, ha convocato, ai fini della determinazione di intesa Stato-Regione, «ai sensi dell'art. 81 d.P.R. 616/77 e dell'art. 2 del d.P.R. 383/94», la seconda riunione della Conferenza dei Servizi relativa alla «SS n. 11 «Padana Superiore» - Progetto esecutivo dei lavori di costruzione della variante agli abitati da Urago d'Oglio (SS n. 469) a Brescia (Tangenziale Sud). I lotto», per il giorno 2 dicembre 1999, presso il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Lombardia;

Dato atto che il Committente, in accoglimento delle richieste di modifiche progettuali emerse durante la prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi il 14 settembre 1999, ha prodotto dei nuovi elaborati progettuali, trasmessi dal Provveditorato con nota n. 15862/III C1 del 16 novembre 1999, che, partendo dallo svincolo della variante alla SS n. 11 con la SP n. 19, riguardano:

- modifica dello svincolo per Ospitaletto: garantisce un collegamento più razionale alla viabilità locale;

- modifica dello svincolo per Travagliato: collega la viabilità locale tenendo conto dell'adiacente area industriale;

- modifica del collegamento tra lo svincolo in località Mandolossa e il tracciato dell'attuale SS n. 11: l'asta in esame, oltre ad essere collegata con il tracciato dell'attuale SS n. 11, verrà collegata alla vecchia SS n. 510, e verrà garantito il collegamento diretto tra l'attuale SS n. 11 e la nuova SS n. 510, evitando l'interferenza della precedente soluzione progettuale con un piano di lottizzazione del comune di Gussago, e l'aggravio dell'attuale nodo della Mandolossa già fortemente congestionato;

- modifica dello svincolo «Metra»: vengono riviste le dimensioni dello svincolo per garantire la continuità della viabilità locale esistente;

Preso atto che le variazioni progettuali hanno essenzialmente carattere puntuale e che i tracciati principali (variante alla SS n. 11 - I lotto ed adeguamento asta SS n. 510) non sono stati assolutamente modificati rispetto al progetto depositato ai fini dell'Intesa Stato-Regione e della Richiesta di esclusione dalla V.I.A. regionale;

Dato atto che, considerando le informazioni fornite dal Committente e la loro esposizione adeguate alla comprensione delle caratteristiche del progetto in esame, comprensivo delle modifiche emerse in sede di Conferenza dei Servizi, e all'individuazione e valutazione dei principali effetti che esso può avere sull'ambiente, in data 12 novembre 1999 con decreto del Direttore Generale della Direzione Urbanistica n. F/46005, è stata determinata l'esclusione dalla procedura di V.I.A. regionale, sottolineando:

- la necessità di messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici già individuati dal Committente in merito alla protezione delle acque di falda da potenziali interferenze dovute alla cantierizzazione delle opere ed alla messa in esercizio delle nuove infrastrutture;

- la necessità che risulti mantenuta nel tempo l'integrazione tra progetto in esame e progetto della linea ferroviaria Alta Capacità Milano-Brescia;

Considerato che si è proceduto alla verifica della conformità del progetto in esame, alla normativa urbanistica comunale, a seguito della quale è stato accertato quanto segue:

- per quanto concerne il territorio del comune di Roncadelle (BS) l'intervento ricade in ambiti classificati dal Piano Regolatore Generale vigente (approvato con d.g.r. n. 32417 del 14 novembre 1997) a zona agricola E, a zona agricola di salvaguardia E1 e a zone di rispetto;

- per quanto concerne il territorio del comune di Gussago (BS) l'intervento ricade in ambiti classificati dal Piano Regolatore Generale vigente (approvato con d.g.r. n. 7225 del 19 marzo 1986) a zona agricola E1 e a zona di edilizia industriale esistente e di completamento D2, mentre dal Piano Regola-

tore Generale in salvaguardia (adottato dal consiglio comunale n. 55 del 29 luglio 1998) sono classificati a zona e fascia di rispetto;

- per quanto concerne il territorio del comune di Rodengo Saiano (BS) l'intervento ricade in ambiti classificati dal Piano Regolatore Generale vigente (approvato con d.g.r. n. 50434 del 28 marzo 1994) a zona industriale esistente e di completamento D2 e a zone e fasce di rispetto;

- per quanto concerne il territorio del comune di Castegnato (BS) l'intervento ricade in ambiti classificati dal Piano Regolatore Generale vigente (approvato con d.g.r. n. 46564 del 12 settembre 1989) a zona agricola E, a zona artigianale esistente e di completamento D1, a zona industrie speciali esistente D3 e a zona di rispetto stradale;

- per quanto concerne il territorio del comune di Travagliato (BS) gran parte dell'intervento ricade in ambito classificato dal Piano Regolatore Generale vigente (approvato con d.g.r. n. 47322 del 24 gennaio 1985 e modificato con successiva variante approvata con d.g.r. n. 2260 del 20 novembre 1990, che recepiva il progetto di variante alla SS 11 – I lotto approvato con d.g.r. n. 1188 del 16 ottobre 1990) a zona di rispetto stradale; per quanto riguarda i nuovi svincoli, l'intervento ricade in ambiti classificati a zona agricola E, a zona industriale esistente e di completamento D2, a nuova zona produttiva D5 e a zona per servizi tecnologici ST;

- per quanto concerne il territorio del comune di Ospitaletto (BS) l'intervento ricade in ambito classificato dal Piano Regolatore Generale vigente (approvato con d.g.r. n. 3346 del 4 dicembre 1990) a zona agricola E;

- per quanto concerne il territorio del comune di Cazzago S. Martino (BS) l'intervento ricade in ambiti classificati dal Piano Regolatore Generale vigente (approvato con d.g.r. n. 42366 del 31 marzo 1999) a zona agricola normale E1 e a fasce di rispetto stradale;

Accertato che l'intervento in esame non risulta pienamente conforme con le previsioni urbanistiche vigenti dei comuni di Roncadelle, Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Travagliato, Ospitaletto e Cazzago S. Martino (BS);

Preso atto, relativamente al progetto in esame, degli accertamenti compiuti dagli uffici e vagliati dal Dirigente del Servizio proponente che al riguardo afferma che:

- il Servizio Sviluppo Sostenibile per il Territorio della Direzione Urbanistica, interpellato con lettera prot. Z1.1999.0013315 del 27 luglio 1999 per l'acquisizione del parere di competenza, visionati tutti gli elaborati progettuali depositati dall'ANAS s.p.a. (trasmessi con note prot. Z1.1999.0016805 del 17 settembre 1999 e prot. Z1.1999.0021110 del 17 novembre 1999), con note prot. F1.1999.0038861 del 4 novembre 1999 e prot. F1.1999.0042074 del 25 novembre 1999, ha segnalato che in relazione alla più generale tutela paesistica degli ambiti territoriali interessati dall'intervento, non vi sono rilievi negativi da formulare, tuttavia ha espresso la necessità che:

- la nuova strada (nei tratti in rilevato e in trincea) sia raccordata ai terreni circostanti tramite la formazione di scarpate di terreno da inerbire al fine di ridurre l'impatto percettivo del nuovo asse viario;

- il Servizio Geologico della scrivente Direzione, interpellato con lettera prot. Z1.1999.0013315 del 27 luglio 1999 per l'acquisizione del parere di competenza, visionati gli elaborati progettuali depositati dall'ANAS s.p.a. (trasmessi con note prot. Z1.1999.0016805 del 17 settembre 1999 e prot. Z1.1999.0021110 del 17 novembre 1999), con nota prot. Z1.1999.0022194 dell'1 dicembre 1999, ha rilevato l'incompletezza della documentazione presentata, richiedendo, per le successive fasi di approfondimento e sviluppo progettuale, più approfondite indagini geotecniche e di monitoraggio secondo le seguenti indicazioni:

- esecuzione di idonee prove geotecniche, come previsto dal d.m. dell'11 marzo 1988, in corrispondenza degli svincoli e dei sottopassi previsti, opportunamente documentate;

- acquisizione di dati più significativi sulla soggiacenza della falda e sulle sue escursioni, relative ad un periodo di tempo rappresentativo;

- il Servizio Opere di Viabilità della Direzione Trasporti, interpellato con lettera prot. Z1.1999.0013315 del 27 luglio 1999 per l'acquisizione del parere di competenza, visionati gli elaborati progettuali depositati dall'ANAS s.p.a. (trasmessi con note prot. Z1.1999.0016805 del 17 settembre 1999 e prot.

Z1.1999.0021110 del 17 novembre 1999), con nota prot. S1.1999.0021097 del 2 novembre 1999, ha espresso parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:

- per quanto attiene la sistemazione dello svincolo a quadrifoglio sulla SP n. 19, si ritiene opportuno che venga apporata una modifica al progetto, affinché lo stesso tenga conto delle previsioni programmatiche relative al potenziamento della SP n. 19 a doppia carreggiata, quale anello della Tangenziale Sud di Brescia;

- per quanto attiene lo svincolo Metra, in considerazione della palesata possibilità di modifiche al sistema rotatorio, si raccomanda che le stesse siano conformi ai requisiti geometrici prescritti dalla normativa;

- il Servizio Programmazione e Sviluppo Infrastrutture della Direzione Trasporti, interpellato con lettera prot. Z1.1999.0016806 del 17 settembre 1999 per l'acquisizione del parere di competenza, visionati gli elaborati progettuali depositati dall'ANAS s.p.a. (trasmessi con nota prot. Z1.1999.0021110 del 17 novembre 1999), con nota prot. S1.1999.0023794 dell'1 dicembre 1999, ha evidenziato l'interferenza dell'intervento con il progetto di tracciato della linea ferroviaria Alta Capacità Milano-Brescia nella tratta Milano-Verona; tuttavia, considerata la necessità da parte dell'ANAS s.p.a. di giungere ad una approvazione del progetto nel più breve tempo possibile e vista l'indisponibilità finanziaria da parte della società Autostrade Centro Padane a realizzare in trincea il tratto della SP n. 19 in questione, ha ritenuto di prendere atto delle problematiche emerse, valutando successivamente nuove soluzioni tecniche relative al tracciato dell'Alta Capacità.

Considerato che la società TAV s.p.a.:

- con nota prot. CAO.4849.9/MDB/fs del 13 settembre 1999 depositata agli atti della prima seduta della Conferenza dei Servizi del 14 settembre 1999, evidenziava puntualmente le interferenze dell'intervento con il progetto di tracciato della linea ferroviaria Alta Capacità Milano-Brescia nella tratta Milano-Verona e dichiarava la propria disponibilità a studiare ed approfondire congiuntamente le soluzioni possibili in modo da individuare quella a minimo impatto territoriale complessivo e a massima flessibilità nei confronti del progetto A.C.;

- a seguito dell'incontro avvenuto il giorno 11 ottobre 1999, presso l'Assessorato ai ll.pp. della Provincia di Brescia (presenti Regione Lombardia, ANAS e la Società Autostrade Centro Padane), ha trasmesso con nota prot. CAO.6660.9/MDB/fs del 29 novembre 1999, e depositato agli atti della seconda seduta della Conferenza dei Servizi del 2 dicembre 1999, il proprio parere conclusivo di compatibilità del progetto stradale con la futura realizzazione della ferrovia A.C., prendendo atto della necessità inderogabile della Provincia di Brescia e dell'ANAS s.p.a., di realizzare il progetto in esame, lotto strategico per la mobilità della Provincia di Brescia, confermando altresì la propria disponibilità a cercare, nell'ambito della Conferenza dei Servizi della linea ferroviaria A.C. Milano-Verona, alternative progettuali che consentano la risoluzione delle interferenze, che siano condivise dalle amministrazioni locali e perseguibili da un punto di vista tecnico-economico, della sicurezza dell'esercizio ferroviario e della tempistica di realizzazione;

Considerato che in data 2 dicembre 1999 si è svolta la Conferenza dei Servizi indetta ai sensi del d.P.R. 383/94, per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione della variante agli abitati da Urago d'Oglio (SS n. 469) a Brescia (Tangenziale Sud) sulla SS n. 11 «Padana Superiore» – I lotto, nel corso della quale:

- la Regione ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda il quadro progettuale:

- modifica del progetto dello svincolo a quadrifoglio sulla SP 19, di innesto con il 2° lotto, tenendo conto delle previsioni programmatiche relative al potenziamento della SP 19 a doppia carreggiata, quale anello della Tangenziale Sud di Brescia;

- mantenimento nel tempo dell'integrazione tra progetto in esame e progetto della linea ferroviaria Alta Capacità Milano-Brescia;

- per quanto riguarda il quadro ambientale:

- realizzazione in fase di progettazione esecutiva di idonee prove geotecniche di cui al d.m. 11 marzo 1988 in corrispondenza degli svincoli e sottopassi in progetto;

- integrazione e intensificazione dell'indagine geognostica, soprattutto nel settore orientale del tracciato, al fine di valutare con maggior adeguatezza la potenza del terreno più superficiale, e di vagliare la miglior tipologia di fondazione, come riportato anche nella relazione geologico-geotecnica depositata dal Committente;

- acquisizione di dati più significativi sulla soggiacenza della falda e sulle sue eventuali escursioni stagionali per un periodo di tempo rappresentativo, visto l'alto grado di vulnerabilità dell'acquifero, al fine di meglio definire la messa in opera di tutti gli accorgimenti tecnici già individuati dal Committente in merito alla protezione delle acque di falda da potenziali interferenze dovute alla cantierizzazione delle opere e alla messa in esercizio delle nuove infrastrutture;

- mantenimento della funzionalità della rete irrigua di superficie esistente, come già riportato nella d.g.r. n. 51269 dell'11 aprile 1994;

- raccordo dei tratti in rilevato e in trincea della nuova strada con i terreni circostanti tramite la formazione di scarpate di terreno da inerpire, al fine di ridurre l'impatto percettivo;

• gli Enti Locali intervenuti si sono espressi come di seguito riportato:

- comune di Roncadelle esprime parere favorevole chiedendo garanzie sui tempi di realizzazione;

- comune di Gussago esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che in fase esecutiva la rotatoria piccola di fronte alla Metra venga spostata verso sud-est, mantenendo gli attuali parcheggi;

- che in fase esecutiva sia studiata la possibilità di innesti a raso sulla rotatoria della SS n. 510, verso la zona produttiva denominata «comparto Mandolossa» interessata dalla bretella che si diparte dalla rotatoria stessa verso la nuova SS n. 11;

- comune di Rodengo Saiano esprime parere favorevole;

- comune di Castegnato esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- che in fase di realizzazione dei lavori vengano posizionate delle barriere fonoassorbenti a difesa delle abitazioni poste a fianco della tangenziale;

- che in fase di progettazione esecutiva si dia una soluzione razionale alla viabilità della località così detta «Buca»;

- comune di Travagliato esprime parere favorevole;

- comune di Ospitaletto esprime parere favorevole con la prescrizione di adottare accorgimenti di mitigazione dell'intervento;

- comune di Cazzago S. Martino esprime parere favorevole con la prescrizione di trovare una soluzione progettuale dello svincolo a quadrifoglio di connessione tra la SS n. 11 e la SP n. 19, tale da minimizzare l'impatto dell'intervento sulla Cascina storica sita in prossimità dello stesso.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi pervenuto il 9 febbraio 2000, prot. Z1.2000.002750, con nota del Ministero dei Lavori Pubblici, Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, prot. n. 958/III C dell'1 febbraio 2000, integrato dallo scrivente Servizio con nota prot. Z1.2000.0003590 del 18 febbraio 2000, con il quale si dà atto dell'avvenuta approvazione del progetto in argomento, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, con il parere favorevole unanime degli intervenuti;

Evidenziato che nell'espressione della Regione depositata in sede di Conferenza dei Servizi (procedimento 27/99), è stato richiesto da parte del Dirigente del Servizio proponente, la trasmissione al Servizio Strumenti Integrati Urbani e Territoriali della Direzione Territorio ed Edilizia Residenziale di un cronogramma dei lavori (GANTT semplificato, contenente l'inizio dei lavori, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile di fine intervento), nonché il costo indicativo dell'opera ed il soggetto erogatore del finanziamento.

Visto l'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383;

Visto l'art. 17 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Dato atto che, in base all'art. 3, 2° comma, lett. b) e c) della legge regionale 6 giugno 1972, n. 14, spetta alla Giunta regionale approvare gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti e conseguentemente esercitare le altre funzioni amministrative a tale competenza connesse;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

Delibera

1) di manifestare favorevole volontà d'Intesa ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, in ordine al progetto «SS n. 11 «Padana Superiore», progetto esecutivo dei lavori di costruzione della variante agli abitati da Urigo d'Oglio (S.S. n. 469) a Brescia (Tangenziale Sud), I lotto», interessante il territorio dei comuni di Roncadelle, Gussago, Rodengo Saiano, Castegnato, Travagliato, Ospitaletto e Cazzago S. Martino (BS), da realizzarsi con le prescrizioni riportate in premessa, secondo gli elaborati di progetto che formano parte integrante del presente atto deliberativo [Relazione generale; documentazione fotografica; relazione geologica-geotecnica (All. A), stratigrafie dei sondaggi (All. B), documentazione fotografica (All. C), prove di laboratorio (All. D); relazione esplicativa; tavole: corografia generale; variante SS n. 11 – planimetria generale (Tav. 1 e 2), planimetria generale «zona Metra»; variante SS n. 11 – profilo longitudinale, collegamento con la SS n. 11 in loc. «Mandolossa» – profilo longitudinale; svincoli SP n. 19 di Travagliato e in loc. «Mandolossa» – planimetria stato di fatto, svincolo di Castegnato – planimetria stato di fatto; sezioni tipo: Tangenziale di Brescia (A), tipo III (B), tipo IV (C), piste bidirezionali (D), piste unidirezionali (E), unidirezionale a due corsie (F), tipo VI (G); carpenteria spingitubo: sotto la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo e la SS n. 11, sotto la ferrovia Milano-Venezia, sotto A4, sotto A4 – sezioni trasversali; carta dei vincoli; carta d'unione dei PRG; corografia di progetto con individuazione dei tratti di strada oggetto di modifica, corografia di progetto con le modifiche richieste dagli enti; planimetria generale (tav. 1 e 2)] (omissis);

2) di dare atto che il Servizio Sviluppo Sostenibile per il Territorio della Direzione Urbanistica, il Servizio Geologico della Direzione Territorio, il Servizio Opere di Viabilità e il Servizio Programmazione e Sviluppo Infrastrutture della Direzione Trasporti si sono espressi, per gli aspetti di competenza, come riportato in premessa;

3) di confermare la richiesta, già espressa in Conferenza dei Servizi, di trasmissione al Servizio Strumenti Integrati Urbani e Territoriali della Direzione Territorio ed Edilizia Residenziale di un cronogramma dei lavori (GANTT semplificato, contenente l'inizio dei lavori, la durata, le fasi principali ed il termine presumibile di fine intervento), nonché del costo indicativo dell'opera e del soggetto erogatore del finanziamento.

Il segretario: Sala

[BUR20000147]

[4.3.2]

D.G.R. 27 APRILE 2000 – N. 6/49723

Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote latte assegnate alla Lombardia ai sensi dell'art. 1, comma 21 della l. 118/99 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Reg. CEE del Consiglio n. 3950/92 e della Commissione n. 536/93, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468 «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» e successive modificazioni ed integrazioni» e il d.P.R. n. 569 del 28 dicembre 1993, recante il regolamento di esecuzione della predetta l. 468/92;

Visto il d.l. n. 727 del 23 dicembre 1997 convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46 recante norme per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria;

Visto il d.l. n. 411 dell'1 dicembre 1997 convertito con modificazione in legge 27 gennaio 1998, n. 5 recante disposizioni per gli accertamenti in materia di produzione lattiera;

Visto il d.l. n. 43 dell'1 marzo 1999 convertito con modificazioni in legge 27 aprile 1999, n. 118 recante disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario;

Visto il d.l. n. 8 del 4 aprile 2000 convertito con modificazioni in legge 7 aprile 2000 n. 79 recante disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;

Vista la nota AIMA n. 3073 del 17 febbraio 2000 con la quale sono stati ripartiti fra le Regioni i quantitativi di riferimento risultanti disponibili ai sensi della l. 118/99 art. 1 comma 21, ripartiti fra quota per le consegne e quota per le vendite dirette, e considerato che il quantitativo assegnato alla Lombardia è pari a ql. 404.660 per le consegne e ql. 60.180 per le vendite dirette;

Richiamata la d.g.r. 1 marzo 2000 n. 6/48869 «Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote latte assegnate alla Lombardia ai sensi del d.l. 4 febbraio 2000 n. 8;

Preso atto che l'art. 1 comma 21 della legge di conversione n. 118/99 dispone, fra l'altro, che le Regioni definiscano i criteri di priorità per la riassegnazione delle quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del d.l. n. 411/97 e successive modificazioni ed integrazioni tenendo prioritariamente conto delle riduzioni di quota effettuate ai sensi della l. 46/95;

Evidenziato:

- che le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del d.l. n. 411/97 e successive modificazioni ed integrazioni derivano da quote in precedenza attribuite in modo erroneo o da produzioni dichiarate e non realizzate;

- che tali erronee assegnazioni di quote hanno causato un taglio di quota «B» maggiore rispetto a quanto effettivamente necessario;

- che i titolari di quota per le vendite dirette non hanno subito il taglio della quota «B»;

Ritenuto quindi opportuno riequilibrare la situazione sopra evidenziata procedendo alla riattribuzione delle quote a favore dei produttori titolari di quota B consegne – in attività – che hanno subito il taglio della quota «B»;

Preso atto che il disposto della d.g.r. n. 6/48869 dell'1 marzo 2000 ha previsto, al punto c) di ripartire i quantitativi resi disponibili dall'applicazione dell'art. 1 comma 21 della l. 118/99 fra i produttori in attività nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione di quota per effetto della l. 46/95 e di riservare, in tale ambito, un quantitativo di quota – nel limite massimo di 10.000 quintali – per le aziende sperimentali degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle università e degli altri enti di ricerca, ubicati nel territorio regionale, che nell'ambito delle proprie attività didattiche e scientifiche allevino bovine da latte, e che è pertanto necessario identificare al riguardo idonee procedure di richiesta;

Preso atto inoltre che il d.l. 8/2000 convertito con modificazioni in legge 7 aprile 2000 n. 79 ha previsto inoltre la possibilità di assegnare quantitativi di riferimento anche a Istituti di pena, nonché Istituzioni pubbliche ed Enti o Organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive;

Considerato che, per quanto riguarda l'attribuzione delle quote per le vendite dirette, vanno individuati i criteri di ripartizione in quanto i produttori interessati non hanno subito il taglio disposto dalla l. 46/95, ma si trovano comunque ad operare in realtà produttive disagiate;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione dei criteri di priorità per l'attribuzione delle quote riassegnate ai sensi dell'art. 1 comma 21 della legge di conversione n. 118/99;

Sentite le organizzazioni professionali agricole regionali, le associazioni produttori latte riconosciute e le Amministrazioni Provinciali;

Ritenuto urgente procedere alla definizione di detti criteri in quanto le assegnazioni di quota predette decorrono dal periodo 1999-2000, concluso il 31 marzo 2000, consentendo la realizzazione di una compensazione di maggior favore per i produttori lombardi;

Dato atto che il presente provvedimento è attuativo della legge di conversione n. 79/2000, il cui recepimento risulta urgente per non danneggiare i produttori della Lombardia, e rientra nell'attività ordinaria della Giunta Regionale;

Valutata la necessità di rendere noto a tutti i produttori di latte della Lombardia quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come pure di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche agricole e Forestali e all'AIMA;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepito le premesse che formano parte integrante del provvedimento:

1. di stabilire che in applicazione dell'art. 1 comma 21 della legge di conversione n. 118/99 le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del d.l. n. 411/97, e successive modifica-

zioni ed integrazioni, da assegnare come consegne (404.660 qli) vengano attribuite ai produttori titolari di quota per le consegne con riferimento al quantitativo di quota B consegne assegnato per il periodo 1999/2000, purché nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 abbiano mediamente commercializzato un quantitativo di latte pari o superiore all'80% della media della quota di riferimento A + B consegne assegnata per ciascun periodo, nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota «B» in attuazione della legge di conversione n. 46/95, proporzionalmente al quantitativo ridotto, sulla base delle modalità di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente atto;

2. di riservare, nell'ambito delle quote da assegnare per le vendite dirette un quantitativo, di 10.000 quintali, ad Università degli studi, Istituti di istruzione, Enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, Istituti di pena, nonché Istituzioni pubbliche ed Enti o Organizzazioni private riconosciute – ubicate nel territorio regionale – che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o delle riabilitazioni e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di apposite strutture produttive che allevino vacche da latte sulla base delle modalità e procedure che verranno definite con apposita Circolare predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura;

3. Di stabilire che il rimanente quantitativo disponibile da assegnare per le vendite dirette (50.180 qli) venga ripartito – secondo un criterio lineare – ai produttori titolari di quota per le vendite dirette, purché nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 abbiano mediamente commercializzato un quantitativo di latte pari o superiore all'80% della media della quota di riferimento A + B vendite assegnata per ciascun periodo con le modalità di cui all'allegato B che forma parte integrante del presente atto. Il quantitativo di cui al presente comma potrà eventualmente essere incrementato dai quantitativi non utilizzati in applicazione del comma precedente;

4. di dare atto di quanto disposto al comma 21 bis dell'art. 1 della già citata legge di conversione n. 118/99 e quindi di non riassegnare le quote di cui al precedente punto 1 e 2 a quei produttori che, a valere per periodi 1997/98 e 1998/99, abbiano venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari;

5. di escludere dall'assegnazione, in coerenza con quanto disposto dalla d.g.r. 1 marzo 2000 n. 6/48869, i produttori che, nei periodi 1997/98 e 1998/99 – abbiano mediamente commercializzato o utilizzato come vendite dirette un quantitativo inferiore all'80% della quota loro attribuita;

6. di disporre che i quantitativi assegnati in base al presente atto sono da attribuire, ai produttori interessati, quale quota A consegne e/o quota A vendite dirette;

7. di stabilire che nel caso in cui il produttore beneficiario dell'assegnazione di cui al punto 1) abbia proceduto, a valere per il periodo 1999/2000, o proceda per i periodi successivi a cedere, affittare, concedere in comodato o fare oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutto o parte delle proprie quote lo stesso produttore perda la parte di quota assegnata ai sensi del presente atto, che rientra nella riserva regionale;

8. di notificare il presente provvedimento al Ministero per le Politiche agricole e Forestali ed all'AIMA;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto, per le motivazioni espresse in premessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

Criteri per l'attribuzione delle quote latte assegnate alla Lombardia ai sensi dell'art. 1 comma 21 della l. 118/99 «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario»

La l. 118/99 prevede all'art. 1 comma 21 che «le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto legge n. 411 del 1997 [...] nonché a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e le province autonome interessate, degli art. 2 e 3 del d.P.R. n. 569/93, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento accertati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995/1996 e 1996/1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411».

Il medesimo comma detta anche gli orientamenti generali

che le regioni devono seguire per la ripartizione, tra i produttori, di queste quote, prevedendo che tali quote devono «essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorità deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46».

Con la presente delibera, partendo dagli orientamenti espressi dall'art. 1 comma 21 sopra citato, si procede quindi a definire i criteri per la ripartizione delle quote tra i produttori lombardi, privilegiando quelli che hanno subito il taglio della quota B ai sensi della l. 46/95.

ALLEGATO A

Criteri e modalità per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 1 comma 21 e comma 21 bis della l. 118/99

La procedura di elaborazione dei dati e le modalità conseguenti per l'attribuzione delle quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto legge 411 del 1997 in applicazione dell'art. 1 comma 21 della l. 118/99, ai produttori individuati al punto 1 del deliberato (per un quantitativo pari a 404.660 quintali), è come di seguito specificata:

A) Individuazione dell'elenco dei produttori, che ricadono in zona non svantaggiata e possiedono quota B consegne, delle rispettive quote consegne per il periodo 1999/2000, tenendo conto degli accertamenti e delle risultanze conseguenti alle attività di verifica della l. 118/99;

B) Individuazione dei soggetti che abbiano venduto o affittato, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari con contratti a valere per i periodi 1997/1998 e 1998/1999;

C) Scorporo dei produttori di cui al punto B) dall'elenco individuato al punto A);

D) Individuazione, con riferimento all'elenco dei produttori risultanti dopo l'applicazione del punto C) (sulla base delle dichiarazioni di consegna) dell'elenco dei produttori che hanno commercializzato nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 e la cui media di commercializzazione per questi due periodi sia superiore all'80% della media della quota di riferimento A + B consegne assegnata per ciascun periodo;

E) Individuazione della percentuale di riassegnazione lineare da utilizzare per l'applicazione di quanto previsto al punto 1 del deliberato suddividendo il quantitativo disponibile per la ripartizione (quintali 404.680) per il quantitativo globale di quota B consegne derivante dall'applicazione della procedura di cui ai punti precedenti e riassegnazione lineare.

F) Formale attribuzione delle quote ai singoli produttori.

ALLEGATO B

Criteri e modalità per l'assegnazione dei quantitativi di riferimento di cui all'art. 1 comma 21 e comma 21 bis della l. 118/99

La procedura di elaborazione dei dati e le modalità conseguenti per l'attribuzione delle quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto legge 411 del 1997 in applicazione dell'art. 1 comma 21 della l. 118/99, ai produttori individuati al punto 2 del deliberato (per un quantitativo pari a 50.180 quintali) è come di seguito specificata:

A) Individuazione dell'elenco dei produttori e delle rispettive quote vendute per il periodo 1999/2000, tenendo conto degli accertamenti e delle risultanze conseguenti alle attività di verifica previste dalla l. 118/99;

B) Individuazione dei soggetti che abbiano venduto o affittato, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari con contratti a valere per i periodi 1997/1998 e 1998/1999;

C) Scorporo dei produttori di cui al punto B) dall'elenco individuato al punto A);

D) Individuazione, con riferimento all'elenco dei produttori risultanti dopo l'applicazione del punto C) (sulla base della dichiarazione vendite dirette) dell'elenco dei produttori che hanno commercializzato nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 e la cui media di commercializzazione per questi due periodi sia superiore all'80% della media della quota di riferimento A + B vendite assegnata per ciascun periodo;

E) Individuazione della percentuale di riassegnazione lineare da utilizzare per l'applicazione di quanto previsto al

punto 2 del deliberato suddividendo in quantitativo disponibile per la ripartizione (quintali 50.180) per il quantitativo globale di quota A + B vendite derivante dall'applicazione della procedura di cui ai punti precedenti e riassegnazione lineare;

F) Formale attribuzione delle quote ai singoli produttori.

[BUR20000148]

[4.3.2]

D.G.R. 27 APRILE 2000 - N. 6/49724

Attuazione legge n. 79 del 7 aprile 2000 con modifiche ed integrazioni ai propri provvedimenti n. 6/48869 dell'1 marzo 2000 «Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote assegnate alla Lombardia ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 8 e n. 6/48870 dell'1 marzo 2000». Indicazioni operative per i trasferimenti di quote latte da parte dei produttori operanti in Lombardia ai sensi dell'art. 1 comma 6 del d.l. 4 febbraio 2000, n. 8

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Reg. CEE del Consiglio n. 3950/92 e della Commissione n. 536/93, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Vista la legge n. 79 del 7 aprile 2000 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 8 del 4 febbraio 2000;

Dato atto che con le d.g.r. n. 4/48869 e n. 4/48870 dell'1 marzo 2000 è stata data attuazione a quanto previsto dal citato decreto legge 8/2000 in merito alla ripartizione tra i produttori delle quote assegnate alle Regioni e riguardo alle modalità di trasferimento delle quote tra produttori di Regioni diverse;

Ritenuto di dover integrare e modificare i propri provvedimenti sopra richiamati, al fine di rendere compatibili i criteri e le decisioni assunte con quanto disposto dalla legge di conversione n. 79/2000;

Verificato in particolare che alcune modifiche ed integrazioni apportate, in sede di conversione in legge del d.l. n. 8/2000 sono relative a competenze della Regione (come di seguito evidenziate) e concernono fra l'altro:

– L'art. 1 comma 1, nelle modifiche in cui si prevede che venga riservato, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, almeno il 20% del quantitativo disponibile per la riattribuzione di quote a giovani agricoltori richiedenti di cui alla legge 15 dicembre 1988 n. 411, iscritti nella apposita gestione previdenziale, anche non titolari di quota;

– L'art. 1, comma 1 bis, – di nuova introduzione – nella integrazione in cui si prevede che le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano possano assegnare quantitativi di riferimento ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o delle riabilitazioni e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive;

– L'art. 1 comma 2, integralmente sostitutivo di quanto previsto dal decreto legge n. 8/2000 che prevede che le Regioni e le Province autonome assicurino che le quote assegnate in applicazione dell'art. 1 e della l. 118/99 non vengano in tutto o in parte vendute, affittate, date in comodato o costituiscano oggetto di contratti di soccida separatamente dall'azienda e prescrive, nel caso che il produttore beneficiario agisca in modo difforme anche con riferimento a quote ad esso riconosciute a titolo differente, che le quote assegnate confluiscono nella riserva nazionale per essere poste, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni, nella disponibilità delle regioni e province autonome cui afferivano.

– L'art. 1 comma 6, relativo ai trasferimenti di quote, nella integrazione in cui si prevede che i contratti di affitto della porzione di quota non utilizzata limitatamente al periodo in corso, debbano essere stipulati a partire dal periodo 2000-2001 al 31 gennaio di ogni anno e debbano essere comunicati alle Regioni entro il 15 febbraio successivo, nonché nella parte in cui si prevede la possibilità di trasferimenti di quote fra produttori situati in Regioni e Province autonome diverse, prevedendo che l'atto attestante il trasferimento di quota debba essere convalidato dalla regione o provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione;

Ritenuto pertanto necessario modificare quanto previsto nella propria deliberazione n. 6/48869 dell'1 marzo 2000 procedendo alle modificazioni ed integrazioni degli aspetti concernenti:

• la possibilità di attribuzione della quota regionale, oltre che ai soggetti previsti dalla lettera A) della sopra citata deliberazione (giovani agricoltori titolari e contitolari di impresa agricola che dispongano di un quantitativo di riferimento) anche ai giovani agricoltori (titolari e contitolari di impresa agricola) non titolari di quota, con i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998 n. 441, iscritti nella apposita gestione previdenziale, che abbiano prodotto latte nei periodi 1997/98 e 1998/99 e che siano di età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti) alla data del 7 aprile 2000 (data di pubblicazione sulla G.U. della l. 79/2000);

• la revoca delle assegnazioni di quota effettuate, ad integrazione di quanto disposto dal punto e) della deliberazione citata e ai sensi dell'art. 1 della l. 79/2000 e dell'art. 1) comma 21 l. 118/99 nel caso in cui il produttore beneficiario dell'assegnazione venda, affitti o conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida in tutto o in parte le quote cui esso è titolare, prevedendo che le stesse confluiscono nella riserva nazionale, nella disponibilità delle Regioni e Province autonome cui afferivano, al fine di rendere possibili nuove assegnazioni;

• la possibilità di assegnare quantitativi di riferimento oltre che alle aziende sperimentali degli istituti tecnici agrari, degli istituti professionali per l'agricoltura e per l'ambiente statali o legalmente riconosciuti, delle università o altri enti di ricerca – come previsto dal comma I della precedente deliberazione – anche a istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o delle riabilitazioni e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive.

Ritenuto inoltre necessario modificare quanto previsto nella propria d.g.r. n. 6/48870 dell'1 marzo 2000 procedendo alle modificazioni ed integrazioni degli aspetti concernenti:

• la stipula di contratti in corso di campagna fra produttori (possibilità prevista dal comma 4 del disposto della precedente deliberazione) che con la nuova normativa deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno e comunicata agli organi regionali entro il 15 febbraio successivo.

• i trasferimenti di quota tra produttori situati in regioni diverse, autorizzati dal comma 1) del disposto della precedente deliberazione, che devono essere convalidati dalla Regione o Provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

Dato atto che il presente provvedimento è attuativo di una recente legge nazionale il cui recepimento risulta urgente per non danneggiare i produttori della Lombardia e rientra nelle attività ordinarie della Giunta Regionale;

Considerato che, a seguito delle modifiche ed integrazioni concernenti l'attribuzione di quota ai giovani agricoltori, risulta necessario riaprire i termini, limitatamente ai nuovi soggetti previsti dalla normativa, in modo da consentire agli stessi la presentazione delle relative richieste di assegnazioni.

Sentite le organizzazioni professionali agricole regionale e le associazioni produttori latte riconosciute e le Amministrazioni Provinciali;

Valutata la necessità di rendere noto a tutti i produttori interessati quanto disposto dal presente atto tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia come pure di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, all'AIMA e alle altre Regioni e Province autonome.

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge.

Delibera

Recepisce le premesse che formano parte integrante del provvedimento

1) di modificare ed integrare le proprie deliberazioni n. 6/48869 dell'1 marzo 2000 e n. 6/48870 dell'1 marzo 2000 come segue:

• Nella d.g.r. n. 6/48869 dell'1 marzo 2000 al punto A) segue il punto A bis):

punto A bis): alle attribuzioni di cui al precedente punto A) possono accedere anche, sulla base di richiesta, i giovani agricoltori anche non titolari di quota (di cui alla legge 15 dicembre 1998 n. 441) e iscritti nella apposita gestione previdenziale, che siano titolari o contitolari di impresa agricola che ha prodotto latte nei periodi 1998/99 e 1999/2000, purché abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni alla data del 7 aprile 2000 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

della l. 79/2000), sulla base delle priorità e con le modalità previste nell'allegato A della d.g.r. n. 6/48869 che forma parte integrante del presente atto.

• Nella d.g.r. n. 6/48869 dell'1 marzo 2000 i punti E) ed I) del dispositivo vengono sostituiti con i seguenti punti:

– punto E):

«Di stabilire che le assegnazioni di cui ai punti A), A bis), B) e C) non possono essere trasferite, in tutto o in parte, fino alla scadenza del regime delle quote latte (periodo 2007/2008) e che in tutti i casi in cui il produttore, beneficiario delle assegnazioni, venda, affitti o conceda in comodato o faccia oggetto di contratti di soccida, separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote ad esso riconosciute a titolo diverso da quelle di cui al punto A) e C) le quote assegnate, a seguito del presente provvedimento, confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuite alla Regione Lombardia»

– punto I):

«di riservare, nell'ambito dei quantitativi da assegnare di cui alla lettera C) che precede un quantitativo di quota, nel limite massimo di 10.000 quintali – ad università degli studi, istituti di istruzione, enti pubblici e privati di ricerca e sperimentazione, istituti di pena, nonché istituzioni pubbliche ed enti o organizzazioni private riconosciute – ubicati nel territorio regionale – che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o delle riabilitazioni e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di apposite strutture produttive che prevedano l'allevamento di bovine da latte, sulla base di modalità e procedure che verranno definite con apposita Circolare predisposta dalla Direzione Generale Agricoltura».

• Nella d.g.r. n. 6/48870 dell'1 marzo 2000 vengono sostituiti i punti 3) e 4) del dispositivo con i seguenti nuovi punti:

– punto 3):

«di stabilire che i contratti di cui ai precedenti commi 1) e 2) debbano essere inviati, entro 15 giorni dalla stipula, alla Regione o Provincia autonoma in cui è situata l'azienda che prende in carico la quota a seguito del contratto e che l'atto attestante il trasferimento della quota debba essere convalidato dalla Regione o provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

– punto 4) con:

«di consentire la stipulazione di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso fra produttori le cui aziende siano ubicate nel territorio della Regione Lombardia alle condizioni indicate nell'art. 1 comma 6 della l. 79/2000».

2) Di confermare le proprie deliberazioni n. 6/48869 e n. 6/48870 dell'1 marzo 2000 in tutte le rimanenti parti;

3) Di stabilire che le richieste per l'attribuzione delle quote ai giovani agricoltori di cui al punto A bis) vengano presentate entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione, utilizzando l'allegato modello «GIOVANI PRODUTTORI SENZA QUOTA» che costituisce parte integrante della presente deliberazione, ai competenti uffici agricoli delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ha sede l'azienda del richiedente;

4) Di stabilire che il mancato rispetto delle modalità e dei termini deliberati con il presente provvedimento determina il mancato accoglimento di qualsiasi istanza;

5) Di disporre la pubblicazione del presente atto, per le motivazioni espresse in premessa, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) Di notificare il presente provvedimento al Ministero per le politiche agricole e forestali, all'AIMA alle Regioni e Province Autonome.

Il segretario: Sala

— • —

Modello GIOVANI PRODUTTORI SENZA QUOTA

Al Servizio Agricoltura
dell'Amministrazione Provinciale
di

**RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI QUANTITATIVO
INDIVIDUALE DI RIFERIMENTO
(di cui all'art. 1 comma 1 della L. 79/2000)
GIOVANI PRODUTTORI SENZA QUOTA**

Io sottoscritto
Nato a il
Residente in Via
Comune Provincia
Titolare o contitolare alla data del 7 febbraio 2000 (data di pubblicazione del decreto legge n. 8/2000 sulla Gazzetta Ufficiale) dell'Azienda Agricola
non assegnataria di quantitativo di riferimento individuale;
Ubicata in Via
Comune Provincia Tel.
P. IVA Cod. Fiscale aziendale
Cod. Comunicazione AIMA ai sensi della L. 118/99

Presento richiesta

per l'assegnazione di un quantitativo individuale di riferimento così come previsto dal D.L. 8/2000 convertito con modificazioni in L. 79/2000.

A tal fine, consapevole che in caso di falsa dichiarazione incorrerò in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, (art. 2 L. 4 gennaio 1968, n. 15; art. 1 primo comma, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

DICHIARO

(barrare le caselle che interessano)

- ☐ Di avere un'età compresa tra i 18 e i 40 anni non ancora compiuti (alla data del 7 aprile 2000 data di pubblicazione della legge n. 79/2000 sulla Gazzetta Ufficiale);
- ☐ Di essere titolare di azienda agricola iscritto nella apposita gestione previdenziale;
- ☐ Di essere contitolare di azienda agricola iscritto nella apposita gestione previdenziale;
- ☐ Che detta azienda è ubicata in territorio (così come definito dal Reg. CE n. 1257/99):
- ☐ Montano ☐ Svantaggiato ☐ Altra Zona
- ☐ Di condurre, in qualità di titolare o contitolare un'azienda che nei periodi 1997/1998 e 1998/1999 ha prodotto latte.

Data

.....

Firma

(Il presente modello è da presentare alla Provincia competente per territorio entro e non oltre 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente d.g.r. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, pena il mancato accoglimento).

Attuazione legge n. 79 del 7 aprile 2000 con modifiche ed integrazioni ai propri provvedimenti n. 6/48869 dell'1 marzo 2000 «Criteri per l'attribuzione ai produttori delle quote assegnate alla Lombardia ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 8 e n. 6/48870 dell'1 marzo 2000». Indicazioni operative per i trasferimenti di quote latte da parte dei produttori operanti in Lombardia ai sensi dell'art. 1 comma 6 del d.l. 4 febbraio 2000 n. 8».

La Giunta, dando attuazione al d.l. 8/2000, ha adottato, in data 1 marzo 2000, le delibere n. 6/48869 e n. 6/48870. Con la prima ha definito le modalità per la ripartizione, tra i produttori lombardi, del nuovo bacino di quote definito da Agenda 2000; con la seconda si definiscono le modalità per la circolazione delle quote recependo le novità introdotte dal d.l. 8/2000.

Con la conversione in legge del d.l. 8/2000 (l. 79/2000) il decreto legge medesimo è stato modificato in alcune parti rendendo quindi necessario procedere alla modifica delle delibere regionali attuative sopra citate.

Le modifiche introdotte riguardano:

- la possibilità di assegnare nuovi quantitativi anche agli istituti che operano nel campo della tossicodipendenza dell'handicap;
- il limite per l'effettuazione dei contratti di affitto in corso di campagna;
- la possibilità di assegnare le quote anche a giovani produttori non titolari di quota (con la necessità quindi di aprire i termini per la presentazione della richiesta).

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20000149]

[5.1.2]

CIRC.R. 19 APRILE 2000 - N. 23

Direzione Generale Formazione e Lavoro - Legge 11 gennaio 1996, n. 23 art. 4. Predisposizione Piano anno 2000 di attuazione del secondo triennio 1999/2001 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica

Ai Presidenti delle
Amministrazioni Provinciali della Lombardia
LORO SEDI

Agli Assessori delle
Amministrazioni Provinciali della Lombardia
Delegati all'Edilizia Scolastica
LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni
della Lombardia elencati nel
Piano Generale Annuale 2000 pubblicato
sul B.U.R. del 21 marzo 2000
LORO SEDI

Al Dirigente Scolastico
Regionale per la Lombardia
Via M. Gonzaga, 2
20123 Milano

Ai Responsabili
degli Uffici Provinciali della Direzione
Scolastica Regionale per la Lombardia
LORO SEDI

Premesse

In applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» questa Regione, ha definitivamente approvato in data 9 febbraio 2000 il secondo Piano Generale Triennale di programmazione 1999/2001, nonché il primo Piano di attuazione relativo alla prima annualità 1999.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) nel primo supplemento straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000.

Come è noto il suddetto Piano generale triennale di programmazione è stato articolato da tre singoli Piani generali annuali che hanno accolto, sia pure in una logica temporale di priorità, i fabbisogni espressi dalle Amministrazioni Comunali e Provinciali in relazione alle varie tipologie dei lavori.

Pertanto il Piano generale annuale 2000 al quale si dovrà dare attuazione è costituito da un elenco di Enti locali «Aspiranti beneficiari» che, a suo tempo, hanno segnalato mediante apposite schede, progetti relativi ai fabbisogni per le seguenti tipologie di opere: «Acquisto e/o riattamento di immobili da adibire ad uso scolastico - Nuova costruzione - Ampliamento - Completamento».

L'importo complessivo dei costi stimati dagli Enti interessati richiedenti ammonta a L. 932.648.898.000.

Per l'attivazione dell'attuazione del suddetto Piano relativo all'annualità in corso, è stato attribuito a questa Regione uno stanziamento complessivo di L. 38.725.400.000 con decreto del Ministro della P.I., concernente la ripartizione del finanziamento nazionale tra le Regione e Province autonome, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 14 aprile 2000.

Pertanto, a causa del forte squilibrio tra il totale della spesa prevista per i fabbisogni segnalati e la somma messa a disposizione dallo Stato, si comunica che sarà proposta alla Giunta Regionale l'approvazione di appositi criteri sia per il riparto preliminare dello stanziamento tra le Amministrazioni Provinciali (Enti obbligati per la scuola media superiore) sia per la formulazione di una graduatoria di priorità degli interventi da finanziare tra i Comuni (Enti obbligati per la scuola materna e dell'obbligo).

Resta fermo comunque che possono concorrere ai finanziamenti da ripartire esclusivamente gli Enti locali riportati nell'allegato «D» della deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VI/1486 del 9 febbraio 2000 «Piano generale di programmazione per l'anno 2000» pubblicato nel B.U.R.L. del 21 marzo 2000 alle pagine dal n. 51 al n. 65.

Procedure per graduatoria di priorità degli interventi da finanziare

Il riparto della quota che sarà stabilito per il finanziamento degli interventi di competenza della Amministrazioni Provinciali, in analogia alle procedure utilizzate nei precedenti Piani

di attuazione, sarà proposto agli Organi Regionali competenti in relazione al peso percentuale della popolazione scolastica della scuola media superiore.

Per i Comuni aventi diritto si procederà d'Ufficio a formulare una graduatoria di priorità degli interventi sulla base dei criteri che saranno approvati dalla Giunta Regionale ed utilizzando i dati e le informazioni così come riportato nei predetti questionari modello A/23/99.

Le Amministrazioni comunali interessate devono segnalare a questo Ufficio per ogni intervento che li riguarda, solamente se sono intervenute eventuali variazioni del relativo stato del fabbisogno/progetto rispetto a quello presentato lo scorso anno, mediante la compilazione di un nuovo questionario modello A/23/99 nel quale saranno riportati gli stessi dati del vecchio questionario ed evidenziati, con una sottolineatura, soltanto i dati variati.

Tale scheda dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle motivazioni della variazione dei dati precedenti segnalati, sottoscritta dal Sindaco e dal Tecnico comunale e, qualora gli stessi riguardassero la variazione della tipologia dell'intervento, da una copia delle deliberazioni che attestino tale modifica (copia del suddetto modello A/23/99 può essere reperito nel BURL 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000 in allegato alla circolare n. 44 del 28 luglio 1999).

Si ricorda, inoltre, che per l'ottenimento della concessione dei mutui da parte della Cassa DD.PP. le opere oggetto della richiesta di finanziamento *non devono risultare aggiudicate/appaltate*.

Si precisa infine che tutta la documentazione, a causa dei termini ristretti stabiliti dalla legge 23/96, dovrà pervenire *perentoriamente entro e non oltre le ore 16,30 del giorno mercoledì 31 maggio 2000* all'Ufficio Protocollo di questa Direzione Generale - Via Soderini, 24 - 20146 Milano.

I documenti che perverranno successivamente o in difformità a quanto sopra stabilito non saranno presi in considerazione e saranno utilizzati invece i vecchi dati già in possesso.

Si rammenta altresì che una copia della nuova documentazione dovrà essere inviata, nello stesso termine, anche all'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) competente per territorio in applicazione di quanto previsto dall'ultimo capoverso del 2° comma dell'art. 4 della legge 23/96.

Per ulteriori informazioni che si rendessero necessarie si possono contattare i referenti in calce indicati.

Si confida nella piena collaborazione di tutti gli Enti interessati per un proficuo lavoro a beneficio delle comunità locali e si inviano i migliori saluti.

Il dirigente del servizio istruzione e d.s.:
Guido Servalli

Referenti: Lucia Liguori - Antonietta Iacuzio - telefono 02/67652204 - 02/67652236

Dirigente dell'ufficio edilizia Scolastica: Giorgio Muscojona

[BUR20000150]

[3.1.0]

COM.R. 26 APRILE 2000 - N. 101

Comunicato dell'Assessore alla Famiglia e Politiche Sociali Maurizio Bernardo - Protocolli d'Intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli Oratori

L'Assessore alla Famiglia e Politiche Sociali Maurizio Bernardo informa che sono stati stipulati Protocolli d'Intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli Oratori e per la loro valorizzazione sul territorio lombardo, tra la Regione Lombardia e le Diocesi di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Pavia e Vigevano, in data 14 dicembre 1999 nonché la Diocesi di Tortona che ha giurisdizione su parrocchie situate in territorio lombardo, in data 27 marzo 2000.

I Protocolli rappresentano una tappa importante nel percorso di condivisione degli obiettivi afferenti alla promozione della crescita del ragazzo e alla prevenzione del disagio giovanile, per la costruzione di un Patto educativo tra le istituzioni e i soggetti sociali interessati a favore delle giovani generazioni.

Si auspica che i Protocolli favoriscano occasioni di confronto e di sinergie anche a livello territoriale, tra enti locali e parrocchie e la messa in atto di collaborazioni e di risorse progettuali, umane ed economiche che accrescano profi-

cuamente gli interventi a favore dei bambini, adolescenti e giovani della Lombardia.

Per maggiore informazione, di seguito viene pubblicato il testo dei Protocolli d'intesa stipulati con le Diocesi lombarde e i relativi firmatari come pure il Protocollo d'intesa stipulato con la Diocesi di Tortona.

• **PROTOCOLLO DI INTESA**

Tra la Regione Lombardia e la Diocesi di per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori e per la loro valorizzazione sul territorio lombardo

TRA

la Regione Lombardia, rappresentata dal Presidente Roberto Formigoni

e

la Diocesi di rappresentata da

Premesso che

– il Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale per il triennio 1998/2000 (d.c.r. 15 ottobre 1997 n. VI/716) indica tra gli obiettivi del Progetto Strategico dell'area Minori il «contrasto dei processi di emarginazione sociale, disagio e devianza in ambito minorile, adolescenziale giovanile» e prevede la realizzazione dell'«incremento quantitativo dei centri di aggregazione giovanile sul territorio, tenendo presenti le realtà culturalmente e storicamente radicate quali ad esempio gli oratori»;

– gli «Indirizzi generali per il Piano socio assistenziale regionale per il triennio 1998/2000» di cui alla d.g.r. 24 luglio 1998 n. 6/37586, nella ridefinizione del sistema di protezione sociale, richiamano fortemente in causa la partecipazione della pluralità di soggetti che costituiscono un universo diversificato in cui tra quelli emergenti (cooperative sociali, associazioni, organizzazioni di volontariato, ecc.) si affiancano quelli che, come gli enti religiosi, da secoli si sono fatti carico delle problematiche inerenti il disagio sociale;

– l'intendimento della Giunta regionale rispetto al ruolo dei vari soggetti sociali è ulteriormente precisato al punto 1.1.3. dei predetti Indirizzi generali per il PSA, dove si specifica che «la prospettiva della «Comunità che cura» va così rilanciata, intendendola non come la forma residuale di cure poste a carico della famiglia e delle reti primarie che agiscono in assenza dello Stato e del mercato, quanto piuttosto nel senso di saper valorizzare tutte le espressioni autonome della società come forme dell'autonomia sociale e dell'innovazione, intrecciando fra loro queste presenze per realizzare partecipazione e collaborazione con il sistema pubblico, interdipendenza e sinergia, integrazione e complementarità»;

– i medesimi Indirizzi generali al punto 2.1.2 nello specifico dell'area Minori, dedicato alla rete dei servizi per la prevenzione del disagio minorile, adolescenziale e giovanile, contemplano: «In questo quadro devono trovare riconoscimento e sostegno tutte quelle agenzie con finalità aggregative e formative (oratori, associazioni, gruppi organizzati, ...) che operano nel tempo libero giovanile, a condizione che accettino di condividere – anche formalmente – espliciti obiettivi di prevenzione (apertura alla diversità e al disagio, pedagogia di ascolto e promozione, integrazione con gli altri servizi, ecc.)» e che per queste sono da prevedere forme di sostegno formativo e consulenziale tese a favorire l'adeguamento di tali strutture ai fini descritti»;

– il DPEFR approvato dal Consiglio l'8 ottobre 1998 n. VI/1038, al punto 2.8, Interventi per i Minori, ribadisce che «si tratta di costruire un *patto educativo* tra i diversi soggetti quali la famiglia, le istituzioni pubbliche e private, l'associazionismo, il privato sociale e il volontariato – la comunità locale nel suo complesso – riconoscendo pari dignità a tutti, pur nella diversificazione di funzioni, ruoli e compiti istituzionali e che è da prevedere, tra i risultati attesi per il 1999, la stipula di protocollo d'intesa o atti di accordo analoghi con le Diocesi lombarde per la valorizzazione degli oratori»;

– da tempo è in atto la collaborazione tra il Settore alla Famiglia e Politiche Sociali regionale e gli Uffici della Pastorale Giovanile delle Diocesi lombarde per il confronto e la messa in comune di obiettivi in materia di promozione della crescita dei minori e di prevenzione del disagio sociale minorile ed adolescenziale al fine di sviluppare sul territorio e in base alle proprie competenze, linee d'intervento concordate e

condivise a favore dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie;

- a livello locale sono già attivate sinergie e collaborazioni significative, formalizzate tra Enti locali, Uffici diocesani di pastorale giovanile e Parrocchie, anche a fronte della sollecitazione derivante dall'applicazione della l. 285/97 «Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che all'art. 2 prevede il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private per l'attuazione di interventi al fine di favorire, come riporta l'art. 1, la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 e degli articoli. 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- gli stessi Gruppi Tecnici Territoriali provinciali istituiti per l'attuazione della suddetta l. 285/97 con d.g.r. 24 aprile 1998 n. 6/35839 hanno visto la presenza attiva di rappresentanti delle Diocesi;

- va considerata la valenza numerica degli oratori in Regione Lombardia che ammontano a oltre 3.000 unità ed interessano complessivamente circa il 55/60 % della popolazione lombarda minorile;

- va considerato l'elevato numero di operatori – oltre 100.000 – per la maggior parte volontari, che si occupano dei ragazzi e svolgono attività di tipo educativo, ludico, ricreativo, espressivo e sociale all'interno dell'oratorio;

- è da tenere presente il significativo investimento in termini di risorse umane, economici e patrimoniali che le Diocesi lombarde hanno in atto a favore dell'area minori;

- si ravvede la necessità di formalizzare con specifico accordo la volontà di proseguire nel percorso intrapreso tra la Regione e le Diocesi lombarde al fine di valorizzare la funzione educativa e sociale che la Parrocchia esplica a favore dei minori, adolescenti e giovani del proprio territorio di competenza attraverso l'oratorio, riconoscendone la validità progettuale ed organizzativa;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

1) La Regione Lombardia e la Diocesi di nel rispetto della propria natura, funzioni, ruoli e competenze istituzionali, condividono gli obiettivi afferenti alla promozione della crescita del ragazzo e alla prevenzione del disagio e disadattamento giovanile riportati nell' «Approvazione della proposta di «Indirizzi generali per il Piano socio assistenziale regionale per il triennio 1998/2000» – art. 1, l.r. 11 luglio 1997, n. 31» di cui alla d.g.r. 24 luglio 1998 n. 6/37586.

2) La Regione Lombardia riconosce la funzione educativa e sociale svolta dall'Ente Parrocchia mediante l'Oratorio, che costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale, finalizzato alla promozione, accompagnamento e supporto della crescita armonica dei ragazzi, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente.

3) La Diocesi di assicura la specificità dell'oratorio quale soggetto che esplica funzioni educative e sociali mediante una peculiare progettualità e metodi di intervento atti a condividere l'istanza educativa delle famiglie e a prendersi cura della condizione minorile, adolescenziale e giovanile globalmente intesa, oltre alla parte propriamente confessionale dei frequentanti.

4) La Regione riconosce la titolarità della Diocesi di ad essere consultata in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi in area minori, adolescenti e giovani e a far parte di commissioni consultive ed organismi regionali afferenti all'area, quali l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, mediante rappresentanti concordati tra le Diocesi lombarde.

5) La Regione Lombardia valorizza la Parrocchia quale soggetto competente della Comunità locale che tramite l'Oratorio ha la facoltà di contribuire alla programmazione e realizzazione di interventi e azioni nell'area minori.

6) La Regione Lombardia riconosce la titolarità della Parrocchia ad essere Ente Gestore di Unità di Offerta previste dalla normativa regionale nel campo minorile.

7) La Regione si impegna a definire con successivi atti, modalità e azioni a sostegno del presente accordo.

Milano, 14 dicembre 1999

Il Presidente della Regione Lombardia:
Roberto Formigoni

Il Delegato Vescovile
della Diocesi di

L'Assessore alla Famiglia e Politiche Sociali
della Regione Lombardia: Maurizio Bernardo

Il presente testo è stato sottoscritto da:

Mons. Maurizio Gervasoni della Diocesi di Bergamo

Don Francesco Beschi della Diocesi di Brescia

Mons. Gaetano Gatti della Diocesi di Como

Don Giancarlo Scotti della Diocesi di Crema

Don Angelo Bonati della Diocesi di Cremona

Don Luigi Sabbioni della Diocesi di Lodi

Don Claudio Giacobbi della Diocesi di Mantova

Don Massimiliano Sabbadini della Diocesi di Milano

Don Giovanni Ragni della Diocesi di Pavia

Mons. Luigi Cacciabue della Diocesi di Vigevano

PROTOCOLLO DI INTESA

Tra la Regione Lombardia e la Diocesi di Tortona per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori e per la loro valorizzazione sul territorio lombardo

TRA

la Regione Lombardia, rappresentata dal Presidente Roberto Formigoni

e

la Diocesi di Tortona rappresentata da Mons. Martino Camesa – Vescovo

Premesso che

- il Documento di Programmazione economico-finanziaria regionale per il triennio 1998/2000 (d.c.r. 15 ottobre 1997 n. VI/716) indica tra gli obiettivi del Progetto Strategico dell'area Minori il «contrasto dei processi di emarginazione sociale, disagio e devianza in ambito minorile, adolescenziale giovanile» e prevede la realizzazione dell' «incremento quantitativo dei centri di aggregazione giovanile sul territorio, tenendo presenti le realtà culturalmente e storicamente radicate quali ad esempio gli oratori»;

- gli «Indirizzi generali per il Piano socio assistenziale regionale per il triennio 1998/2000» di cui alla d.g.r. 24 luglio 1998 n. 6/37586, nella ridefinizione del sistema di protezione sociale, richiamano fortemente in causa la partecipazione della pluralità di soggetti che costituiscono un universo diversificato in cui tra quelli emergenti (cooperative sociali, associazioni, organizzazioni di volontariato, ecc.) si affiancano quelli che, come gli enti religiosi, da secoli si sono fatti carico delle problematiche inerenti il disagio sociale;

- l'intendimento della Giunta regionale rispetto al ruolo dei vari soggetti sociali è ulteriormente precisato al punto 1.1.3. dei predetti Indirizzi generale per il PSA, dove si specifica che «la prospettiva della «Comunità che cura» va così rilanciata, intendendola non come la forma residuale di cure poste a carico della famiglia e delle reti primarie che agiscono in assenza dello Stato e del mercato, quanto piuttosto nel senso di saper valorizzare tutte le espressioni autonome della società come forme dell'autonomia sociale e dell'innovazione, intrecciando fra loro queste presenze per realizzare partecipazione e collaborazione con il sistema pubblico, interdipendenza e sinergia, integrazione e complementarità»;

- i medesimi Indirizzi generali al punto 2.1.2 nello specifico dell'area Minori, dedicato alla rete dei servizi per la prevenzione del disagio minorile, adolescenziale e giovanile, contengono: «In questo quadro devono trovare riconoscimento e sostegno tutte quelle agenzie con finalità aggregative e formative (oratori, associazioni, gruppi organizzati) che operano nel tempo libero giovanile, a condizione che accettino di condividere – anche formalmente – espliciti obiettivi di prevenzione (apertura alla diversità e al disagio, pedagogia di ascolto e promozione, integrazione con gli altri servizi, ecc.)» e che per queste sono da prevedere forme di sostegno formativo e consulenziale tese a favorire l'adeguamento di tali strutture ai fini descritti»;

– il DPEFR approvato dal Consiglio l'8 ottobre 1998 n. VI/1038, al punto 2.8, Interventi per i Minori, ribadisce che «si tratta di costruire un *patto educativo* tra i diversi soggetti quali la famiglia, le istituzioni pubbliche e private, l'associazionismo, il privato sociale e il volontariato – la comunità locale nel suo complesso – riconoscendo pari dignità a tutti, pur nella diversificazione di funzioni, ruoli e compiti istituzionali e che è da prevedere, tra i risultati attesi per il 1999, la stipula di protocollo d'intesa o atti di accordo analoghi con le Diocesi interessate al territorio lombardo per la valorizzazione degli oratori»;

– da tempo è in atto la collaborazione tra il Settore alla Famiglia e Politiche Sociali regionale e gli Uffici della Pastorale Giovanile delle Diocesi interessate al territorio lombardo per il confronto e la messa in comune di obiettivi in materia di promozione della crescita dei minori e di prevenzione del disagio sociale minorile ed adolescenziale al fine di sviluppare sul territorio e in base alle proprie competenze, linee d'intervento concordate e condivise a favore dei ragazzi, degli adolescenti, dei giovani e delle loro famiglie;

– a livello locale sono già attivate sinergie e collaborazioni significative, formalizzate tra Enti locali, Uffici diocesani di pastorale giovanile e Parrocchie, anche a fronte della sollecitazione derivante dall'applicazione della l. 285/97 «Disposizione per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», che all'art. 2 prevede il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private per l'attuazione di interventi al fine di favorire, come riporta l'art. 1, la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

– gli stessi Gruppi Tecnici Territoriali provinciali istituiti per l'attuazione della suddetta l. 285/97 con d.g.r. 24 aprile 1998 n. 6/35839 hanno visto la presenza attiva di rappresentanti delle Diocesi;

– va considerata la valenza numerica degli oratori in Regione Lombardia che ammontano a oltre 3.000 unità ed interessano complessivamente circa il 55/60 % della popolazione lombarda minorile;

– va considerato l'elevato numero di operatori – oltre 100.000 – per la maggior parte volontari, che si occupano dei ragazzi e svolgono attività di tipo educativo, ludico, ricreativo, espressivo e sociale all'interno dell'oratorio;

– è da tenere presente il significativo investimento in termini di risorse umane, economiche e patrimoniali che le Diocesi interessate al territorio lombardo hanno in atto a favore dell'area minori;

– si ravvede la necessità di formalizzare con specifico accordo la volontà di proseguire nel percorso intrapreso tra la Regione e le Diocesi interessate al territorio lombardo al fine di valorizzare la funzione educativa e sociale che la Parrocchia esplica a favore dei minori, adolescenti e giovani del proprio territorio di competenza attraverso l'oratorio, riconoscendone la validità progettuale ed organizzativa;

– preso atto che la Diocesi di Tortona pur avendo sede nella Regione Piemonte, ha la giurisdizione su circa 160 parrocchie situate in comuni lombardi;

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

2) La Regione Lombardia e la Diocesi di Tortona, nel rispetto della propria natura, funzioni, ruoli e competenze istituzionali, condividono gli obiettivi afferenti alla promozione della crescita del ragazzo e alla prevenzione del disagio e disadattamento giovanile riportati nell' «Approvazione della proposta di «Indirizzi generali per il Piano socio assistenziale regionale per il triennio 1998/2000» – art. 1, l.r. 11 luglio 1997, n. 31» di cui alla d.g.r. 24 luglio 1998 n. 6/37586.

8) La Regione Lombardia riconosce la funzione educativa e sociale svolta dall'Ente Parrocchia mediante l'Oratorio, che costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale, finalizzato alla promozione, accompagnamento e supporto della crescita armonica dei ragazzi, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente.

9) La Diocesi di Tortona assicura la specificità dell'oratorio quale soggetto che esplica funzioni educative e sociali me-

dante una peculiare progettualità e metodi di intervento atti a condividere l'istanza educativa delle famiglie e a prendersi cura della condizione minorile, adolescenziale e giovanile globalmente intesa, oltre alla parte propriamente confessionale dei frequentanti.

10) La Regione riconosce la titolarità della Diocesi di Tortona ad essere consultata in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi in area minori, adolescenti e giovani e a far parte di commissioni consultive ed organismi regionali afferenti all'area, quali l'Osservatorio Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, mediante rappresentanti concordati tra le Diocesi interessate al territorio lombardo.

11) La Regione Lombardia valorizza la Parrocchia quale soggetto competente della Comunità locale che tramite l'Oratorio ha la facoltà di contribuire alla programmazione e realizzazione di interventi e azioni nell'area minori.

12) La Regione Lombardia riconosce la titolarità della Parrocchia ad essere Ente Gestore di Unità di Offerta previste dalla normativa regionale nel campo minorile.

13) La Regione Lombardia si impegna a definire con successivi atti, modalità e azioni a sostegno del presente accordo.

14) Il presente accordo riguarda le Parrocchie che hanno sede in comuni del territorio lombardo.

Milano, 27 marzo 2000

Il Presidente della Regione Lombardia:
Roberto Formigoni

L'Ordinario Diocesano della Diocesi di Tortona:
S. Ecc. Mons. Martino Canessa

L'Assessore alla Famiglia e Politiche Sociali
della Regione Lombardia: Maurizio Bernardo

[BUR20000151]

[5.1.3]

COM.R. 26 APRILE 2000 – N. 102

**Direzione Generale Opere Pubbliche e Protezione Civile
– Incarichi di collaudo assegnati il 28 marzo e il 17 aprile 2000**

Incarico di collaudo assegnato il 28 marzo 2000

- *Comune di Manerba del Garda*
Costruz. Porto in loc. Dusanò di Manerba.
Collaudatore: geom. Perego Alvaro.
- *Annulloato – Incarico A.L.E.R. di BG*
Costruzione alloggi in comune di Costa Mezzate loc. in via Marconi.
Incaricato l'arch. Monti Osvaldo.
- *Annulloato – Incarico I.P.A.B.*
C.R. Santa Chiara di Lodi
Lavori FRISL 93/94 progetto A/21 – Adeguamento 2 nuclei NAT.
Incaricato ing. Ramaioli Antonio.
- *Comune di Brusaporto*
Interv. di r.e. tipologia A.
Collaudatore: arch. Antonini Stefano.

Incarichi di collaudo affidati il 17 aprile 2000

- *Comune di Stezzano*
Realizzaz. II° lotto strada circonvallazione Est.
Collaudatore: ing. Donghi Giovanni.
- *Comune di Cinisello Balsamo*
Realizzaz. Comunità alloggio per disabili presso alloggio del custode nella scuola elementare Villa.
Collaudatore: ing. Giorgi Alberto.

Il direttore generale:
Mariogiovanni Sfondrini

E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI

[BUR20000152]

[3.1.0]

D.D.G. 17 APRILE 2000 – N. 9919

Direzione Generale Formazione e Lavoro – Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. scuola materna asilo infantile Provvidenza con sede in via G. Garibaldi 30, Miradolo Terme (PV), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'Ente della personalità giuridica di diritto privato

IL DIRETTORE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, mediante le quali è stata riconosciuta alle II.PP.A.B. – Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza – operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che con la predetta normativa si è dato attuazione ai principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 24 marzo 1988, depositata il 7 aprile 1988 che, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 17 luglio 1980, n. 6972, ha previsto che le II.PP.A.B. regionali ed infraregionali possono richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, qualora in possesso di determinati requisiti;

Visto il d.p.c.m. 16 febbraio 1990, contenente direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infraregionale;

Vista la l.r. 27 gennaio 1998 n. 1, in particolare l'art. 4, che ha disposto la modifica delle succitate ll.rr. 21 e 22/1990, attribuendo al Direttore Generale competente le funzioni che tali norme riservavano alla competenza della Giunta regionale, in materia di depubblicizzazione delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. n. 34911 del 6 marzo 1998 relativa all'attribuzione al dr. Renzo Ruffini della funzione di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione e Lavoro;

Vista la circolare regionale del 6 aprile 1990 n. 25, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 25 maggio 1990, II supplemento straordinario al n. 21, contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22/1990;

Visti altresì:

- gli artt. 13 e 14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- l'art. 12 del codice civile;

Vista la domanda presentata in data 26 gennaio 2000 dal legale rappresentante dell'I.P.A.B. scuola materna asilo infantile Provvidenza, avente sede nel comune di Miradolo Terme (PV) via G. Garibaldi 30, intesa ad ottenere, in applicazione delle sopra citate ll.rr. 21 e 22/1990, la depubblicizzazione dell'Ente ed il contestuale riconoscimento all'Ente medesimo della personalità giuridica di diritto privato;

Preso atto delle risultanze acquisite in sede istruttoria, che evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990 e successive modifiche, di specifici e sufficienti requisiti di depubblicizzazione e l'inesistenza di clausole ostative;

Ritenuto, pertanto, accoglibile la citata richiesta di depubblicizzazione per i motivi innanzi esposti;

Dato atto che il presente decreto non è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della l. 15 maggio 1997, n. 127;

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. scuola materna asilo infantile Provvidenza, avente sede legale nel comune di Miradolo Terme, via G. Garibaldi 30, Pavia;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in Ente morale con regio decreto del 4 marzo 1915 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B. ai sensi e per gli effetti di cui alla l. 6972/1890, è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale Ente con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del c.c.;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'Ente:

a) la predetta istituzione, a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale

della Regione Lombardia, non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.g.r. n. 22480 del 13 maggio 1992, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. n. 21/1990 e succ. modd. è fatto obbligo agli amministratori dell'istituzione di provvedere a richiederne l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui all'art. 33 del c.c., entro 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

d) a far data da tale pubblicazione decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3, comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998, nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima, alla sezione dell'O.R.E.CO. e dall'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

F) ATTI DEI DIRIGENTI DI SERVIZIO

[BUR20000153]

[5.2.2]

D.D.S. I GENNAIO 2000 – N. I**Ordinanza n. 1/2000 del Servizio STAP di Como: sicurezza della navigazione nelle acque antistanti i pali di ormeggio della gestione governativa lago di Como nel canale dell'Isola Comacina**

Vista la segnalazione della gestione governativa lago di Como, che evidenzia l'impossibilità di attracco dei propri natanti di linea, ai pali di ormeggio posizionati nel canale dell'Isola Comacina, e più precisamente nella fascia costiera compresa tra le località di S. Giacomo e Ospedaletto, in comune di Ossuccio.

Considerato che la presenza di imbarcazioni nella fascia sopradescritta costituisce pericolo per la sicurezza della navigazione e per la pubblica incolumità.

Visto l'art. 15 del regolamento della navigazione interna;

Visto gli articoli 56 e 85 del codice della navigazione;

Visto l'art. 1231 del codice della navigazione.

Ordina

– È vietato lo stazionamento di imbarcazioni da diporto nell'area litoranea compresa tra le località di S. Giacomo e Ospedaletto in comune di Ossuccio;

– È vietato l'ormeggio ai pali della gestione governativa lago di Como;

– È vietato l'ormeggio mediante boe e gavitelli nella fascia lacuale compresa tra le località di S. Giacomo e Ospedaletto per una distanza dalla costa di m. 80.

La mancata osservanza della presente ordinanza è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 1231 del codice della navigazione.

Il dirigente dello STAP di Como:
Rocco Pezzano

